SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 158° - Numero 290

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 13 dicembre 2017** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 27 novembre 2017, n. **177**.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: *a)* Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federativa del Brasile, con Allegato, fatto a Roma il 23 ottobre 2008; *b)* Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Croazia, con Allegato, fatto a Zara il 10 settembre 2007; *c)* Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato di Israele, con Allegato, fatto a Roma il 2 dicembre 2013; *d)* Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica d'Ungheria, con Allegato, fatto a Roma l'8 giugno 2007.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Accordi:

a) Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federativa del Brasile, con Allegato, fatto a Roma il 23 ottobre 2008;

b) Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Croazia, con Allegato, fatto a Zara il 10 settembre 2007;

c) Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato di Israele, con Allegato, fatto a Roma il 2 dicembre 2013;

d) Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica d'Ungheria, con Allegato, fatto a Roma l'8 giugno 2007.

Art. 2.

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione è data agli Accordi di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto, rispettivamente, dall'articolo 19 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, dall'articolo 21 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, dall'articolo 18 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *c)*, e dall'articolo 21 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *d)*.

Art. 3.

Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione degli Accordi di cui all'articolo 1, valutati in euro 15.960 annui ogni quattro anni a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 novembre 2017

MATTARELLA

GENTILONI SILVERI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

ALFANO, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

Visto, *il Guardasigilli:* ORLANDO

ACCORDO DI COPRODUZIONE CINEMATOGRAFICA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FEDERATIVA DEL BRASILE

Il Governo della Repubblica italiana

ed

Il Governo della Repubblica Federativa del Brasile

(di seguito denominati le «Parti»),

Con l'intento di accrescere la cooperazione tra i loro due Paesi, nel campo della cinematografia;

Desiderosi di estendere e facilitare le coproduzioni cinematografiche che possono essere di apporto allo sviluppo dell'industria della cinematografia e dell'audiovisivo di entrambi i Paesi nonché all'ampliamento degli scambi culturali ed economici tra essi;
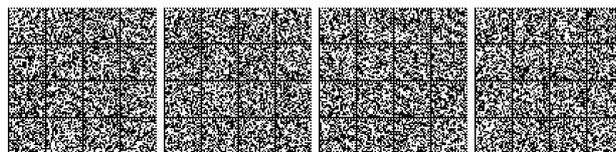
Certi che questi scambi contribuiranno ad incrementare le relazioni tra i due Paesi,

Hanno convenuto quanto segue:

Art. 1.

Definizioni

Ai fini del presente Accordo:

per «Coproduzione cinematografica» s'intende un lungometraggio, in rispetto della legislazione in materia italiana e brasiliana, di qualsiasi formato, con contenuto narrativo nonché le produzioni di animazione ed i documentari, finanziati e prodotti congiuntamente da uno o più coproduttori italiani e uno o più coproduttori Brasiliani, secondo un progetto approvato da entrambe le Autorità competenti, per l'utilizzazione prioritaria nelle sale cinematografiche e poi su videocassetta, su videodisco, DVD, in televisione o attraverso qualsiasi altra forma di distribuzione. Nuove forme di produzione e distribuzione cinematografica saranno incluse nel presente Accordo;

per «coproduttore Italiano» s'intende una o più società di produzione cinematografica con sede in Italia, così come definite dalla normativa in vigore in Italia;

per «coproduttore Brasiliano» s'intende una o più società di produzione cinematografica con sede in Brasile, così come definite dalla normativa in vigore in Brasile;

per «Autorità competenti» s'intende:

a) per la Repubblica italiana: il Ministero per i beni e le attività culturali, Direzione Generale per il Cinema, in qualità di responsabile dell'applicazione del presente Accordo;

b) per la Repubblica Federativa del Brasile: il Segretariato per l'Audiovisivo del Ministero della cultura e l'Agenzia Cinematografica Brasiliana (ANCINE), quest'ultima in qualità di responsabile per la supervisione e l'applicazione del presente Accordo.

Art. 2.

Benefici

1. Una coproduzione cinematografica realizzata ai sensi del presente Accordo dovrà essere considerata come film nazionale da entrambe le Parti e, quindi, dovrà beneficiare di pieno diritto dei vantaggi che vengono concessi ai film nazionali da ciascuna delle Parti in osservanza delle rispettive disposizioni nazionali.

2. Solo il coproduttore Italiano avrà titolo a godere dei benefici concessi in Italia.

3. Solo il coproduttore Brasiliano avrà titolo a godere dei benefici concessi in Brasile.

Art. 3.

Approvazione dei Progetti

1. La realizzazione di film in coproduzione deve ottenere l'approvazione di entrambe le Autorità competenti.

2. Nel tener conto delle proposte di realizzazione di una coproduzione cinematografica, entrambe le Autorità competenti, congiuntamente e nel debito rispetto delle loro reciproche regole e linee guida, applicheranno le disposizioni ed i principi fissati nel presente Accordo e nel relativo Allegato.

3. Le Autorità competenti, prima di procedere all'approvazione di una domanda, si consulteranno a vicenda al fine di garantire la rispondenza del progetto ai requisiti fissati nel presente Accordo.

4. La procedura dell'approvazione deve comprendere due fasi: un'approvazione provvisoria in merito all'istanza ed un'approvazione definitiva a completamento della coproduzione cinematografica ai fini della distribuzione.

5. Le approvazioni vengono concesse nell'osservanza delle rispettive leggi nazionali, devono essere scritte e precisare a quali condizioni viene concessa l'approvazione.

6. Per essere ammessi ai benefici della coproduzione, i coproduttori devono documentare l'esistenza di una buona organizzazione tecnica e di una riconosciuta reputazione e qualificazione professionale che permetta loro di condurre a buon fine la produzione.

7. L'approvazione non sarà concessa ad un progetto laddove i coproduttori fossero legati da gestione o controllo comuni, salvo che nella misura in cui tali legami inerenti alla realizzazione del film stesso da coprodurre.

Art. 4.

Nulla Osta di Proiezione in Pubblico

1. Il Nulla Osta di proiezione in pubblico deve essere conforme alle rispettive leggi in vigore nella Repubblica italiana e nella Repubblica Federativa del Brasile.

2. L'approvazione di un progetto di coproduzione ai sensi del presente Accordo non impegna le Autorità competenti di entrambe le Parti alla concessione del benestare di proiezione in pubblico della coproduzione cinematografica così realizzata.

Art. 5.

Riprese

1. I film in coproduzione, realizzati ai sensi del presente Accordo, verranno girati nei Paesi dei coproduttori partecipanti.

2. Le Autorità competenti possono approvare le riprese - in esterni o in interni dal vero - in un Paese che non partecipi alla coproduzione qualora la sceneggiatura lo renda necessario.
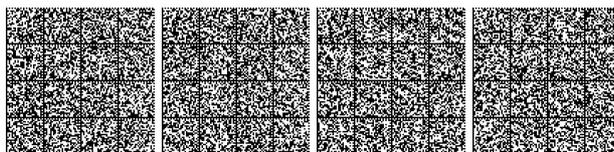
3. Nonostante le disposizioni dell'art. 11, nel caso che vengano approvate delle riprese in conformità al comma 2 del presente articolo, possono essere impiegati cittadini del Paese in cui le riprese hanno luogo, in qualità di comparse, in ruoli, o come lavoratori straordinari, il cui impiego sia necessario per intraprendere il lavoro delle riprese.

Art. 6.

Negativi e stampa prima copia

1. Il negativo originale - o l'originale digitale - sarà proprietà comune dei coproduttori partecipanti e verrà depositato, a nome congiunto, presso un laboratorio, scelto di comune accordo dai coproduttori, in uno dei Paesi compartecipanti.

2. Lo sviluppo della pellicola originale avverrà in un laboratorio nel Paese di uno dei coproduttori.

3. Dal negativo originale, bisognerà realizzare almeno un interpositivo. Da questo, ciascun coproduttore avrà diritto di realizzare ulteriori internegativi e copie.

4. Il processo di lavorazione delle coproduzioni cinematografiche può avvenire fino al momento della produzione della copia campione nella Repubblica italiana o nella Repubblica Federativa del Brasile o, nel caso di coproduzioni multilaterali, come stabilisce l'art. 12, in un terzo Paese coinvolto nella coproduzione.

Art. 7.

Lingue

1. Il dialogo e la narrazione di ciascuna coproduzione cinematografica verranno realizzati in italiano o in un dialetto italiano o in portoghese o in un'eventuale fusione di queste lingue consentite. Se il copione lo richiede, possono essere inclusi alcuni brevi dialoghi in altre lingue nella coproduzione cinematografica.

2. Di ciascuna coproduzione cinematografica verranno realizzate due versioni nel seguente modo:

a) se nella colonna sonora i dialoghi e le narrazioni originali del film coprodotto, o parte di essi, vengono realizzati in italiano o in un dialetto italiano, occorrerà produrre una versione sottotitolata o doppiata in portoghese. Il doppiaggio o il sottotitolaggio in portoghese verranno realizzate nella Repubblica Federativa del Brasile. Eventuali eccezioni a questo principio sono soggette ad approvazione delle Autorità competenti;

b) se nella colonna sonora i dialoghi e le narrazioni originali del film coprodotto, o parte di essi, vengono realizzati in portoghese, occorrerà produrre una versione doppiata in italiano. Il doppiaggio in italiano verrà realizzato nella Repubblica italiana. Eventuali eccezioni a questo principio sono soggette ad approvazione delle Autorità competenti.

3. È possibile, tuttavia, in altri Paesi la realizzazione del doppiaggio o del sottotitolaggio di altre copie in lingue diverse dall'italiano o dal portoghese.

Art. 8.

Contributi dei coproduttori

1. Il contributo totale del coproduttore italiano, eventualmente costituito da più produttori, o il contributo totale del coproduttore brasiliano, eventualmente costituito da più produttori, non può essere inferiore al 20% (venti per cento) e maggiore dell'80% (ottanta per cento) del costo totale della produzione.

2. Entrambi i coproduttori italiani e brasiliani ed eventuali terzi coproduttori, nel caso di coproduzioni multilaterali, come stabilisce l'art. 12, dovranno apportare, in linea di massima, un contributo tecnico-artistico effettivo, che sarà ragionevolmente proporzionato alla loro partecipazione finanziaria.

3. Sono ammissibili le coproduzioni finanziarie nelle stesse percentuali del comma 1.

4. Relativamente alle coproduzioni finanziarie di cui al comma 3, entrambe le Autorità competenti devono assicurare il raggiungimento di un equilibrio annuale.

5. Nel caso in cui il coproduttore italiano o il coproduttore brasiliano sia costituito da più Società di produzione, l'apporto finanziario di ciascuna Società dello stesso Paese non potrà essere inferiore al 5% (cinque per cento) del costo totale della coproduzione cinematografica.

6. Nonostante le disposizioni dei precedenti commi del presente articolo, le Autorità competenti possono eccezionalmente e congiuntamente approvare coproduzioni cinematografiche che, pur non rispettando le disposizioni relative ai contributi, perseguirebbero gli obiettivi del presente Accordo. In ogni caso la quota minoritaria, esclusivamente finanziaria o con apporto tecnico-artistico non può essere inferiore al 10% (dieci per cento) del costo totale della coproduzione cinematografica.

Art. 9.

Saldo dei contributi

1. Il coproduttore minoritario dovrà saldare la propria quota al coproduttore maggioritario nel termine di centoventi (120) giorni dalla data di consegna di tutto il materiale necessario per la realizzazione della versione del film nella lingua del Paese minoritario.

2. L'inosservanza di questa norma comporterà la perdita dei benefici della coproduzione.

Art. 10.

Ripartizione dei mercati

1. Le clausole contrattuali che prevedono la ripartizione fra i coproduttori dei proventi o dei mercati dovranno essere approvate dalle Autorità competenti delle Parti.

2. Tale ripartizione dovrà, con l'eccezione dei mercati dell'Italia e del Brasile, basarsi sulla percentuale dei rispettivi contributi dei coproduttori per la produzione di ciascun film.

3. Eccezioni al comma 2 sono possibili solo previa approvazione delle Autorità competenti.

4. Nel caso in cui il contratto di coproduzione preveda il «pool» dei mercati, i proventi di ciascun mercato nazionale saranno compresi nel «pool» solo dopo la copertura degli investimenti nazionali.

5. I premi e i benefici finanziari previsti dall'art. 2 del presente Accordo non saranno inclusi nel «pool».

6. I trasferimenti valutari risultanti dalla ripartizione dei mercati saranno effettuati conformemente alle disposizioni vigenti in materia in entrambi i Paesi.

Art. 11.

Partecipanti

1. Gli sceneggiatori, i registi, gli attori ed il restante personale tecnico ed artistico che partecipa alle coproduzioni cinematografiche devono essere:

a) per quanto concerne la Repubblica italiana:

i) cittadini della Repubblica italiana;

ii) cittadini degli Stati Membri dell'Unione europea,

oppure

iii) soggiornanti di lungo periodo nella Repubblica italiana, secondo le interne disposizioni vigenti;

b) per quanto concerne la Repubblica Federativa del Brasile:

i) cittadini della Repubblica Federativa del Brasile,

ii) soggiornanti di lungo periodo nella Repubblica Federativa del Brasile, secondo le interne disposizioni vigenti;

c) in caso di coproduzioni multilaterali, come definite dall'art. 12:

i) cittadini dei Paesi coinvolti,

oppure

ii) soggiornanti di lungo periodo nei Paesi coinvolti, secondo le interne disposizioni vigenti.

2. I partecipanti ad una coproduzione cinematografica, come definiti dal presente articolo, devono mantenere, per tutto il corso della produzione, il loro stato giuridico e non possono acquisirlo o perderlo durante l'intera attività di produzione.

3. Per esigenze della coproduzione cinematografica, la partecipazione del personale tecnico ed artistico, che non rientra nelle condizioni previste dai commi 1 e 2, può eccezionalmente essere ammessa ma solo dopo aver avuto l'approvazione dalle Autorità competenti.

4. Le Autorità competenti Brasiliane, a loro discrezione e ritenendolo opportuno, possono far partecipare in qualità di personale tecnico-artistico del Brasile, i cittadini degli Stati Membri del Mercosur.

Art. 12.

Coproduzioni multilaterali

1. Le Autorità competenti possono congiuntamente approvare un progetto di coproduzione cinematografica, ai sensi del presente Accordo, da realizzare con produttori di uno o più Paesi con cui una delle Parti o entrambe abbiano stipulato un Accordo di coproduzione cinematografica o audiovisiva, nel rispetto delle proprie legislazioni interne.

2. Le approvazioni ai sensi del presente articolo riguarderanno solo le proposte in cui il contributo complessivo del coproduttore di un terzo Paese, eventualmente costituito da più produttori, non sia inferiore al 10% (dieci per cento) del costo totale della produzione e non sia superiore al minore dei singoli contributi dei coproduttori italiani e brasiliani.

3. Nel caso in cui il coproduttore italiano o il coproduttore brasiliano o il coproduttore di un terzo Paese sia costituito da più società di produzione, il contributo finanziario di ogni singola società non può mai essere inferiore al 5% (cinque per cento) del costo totale della coproduzione cinematografica.

Art. 13.

Entrata temporanea

1. Per le coproduzioni cinematografiche approvate, ciascuna Parte favorirà, nel rispetto della legislazione vigente nel proprio Paese:

a) l'entrata ed il temporaneo soggiorno nel proprio territorio del personale tecnico ed artistico dell'altra Parte;

b) l'importazione temporanea e la riesportazione dal proprio territorio dell'attrezzatura cinematografica e del materiale necessari alla produzione e alla promozione dei film realizzati nel quadro del presente Accordo, nel rispetto della legislazione vigente in entrambi i Paesi.

2. Le citate disposizioni verranno applicate anche nel caso di terze Parti, secondo quanto definito dall'art. 12 del presente Accordo.

Art. 14.

Esportazione di film

Nel caso in cui un film coprodotto venga esportato in un Paese dove le importazioni di film sono contingentate, il film sarà normalmente imputato al contingente della Parte che ha le migliori possibilità di sfruttamento per la proiezione.

Art. 15.

Titoli di testa

1. In una coproduzione cinematografica deve figurare un titolo, tra quelli di testa, con l'indicazione che si tratti di una coproduzione cinematografica quale «coproduzione Italo-Brasiliana» o quale «coproduzione Brasiliano-Italiana».
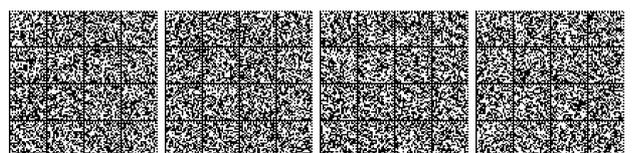
2. Il materiale promozionale riguardante un film coprodotto dovrà ugualmente indicare che si tratti di una «coproduzione Italo-Brasiliana» o di una «coproduzione Brasiliano-Italiana».

Art. 16.

Festival Internazionali

1. I film coprodotti verranno presentati, di massima, ai Festival internazionali dal coproduttore maggioritario.

2. I film coprodotti con contributi paritari, saranno presentati come coproduzioni cinematografiche dal Paese di cui il regista ha la nazionalità.

Art. 17.

Esenzione di restrizioni

Nessuna restrizione sarà attuata per l'importazione, la distribuzione e la proiezione di produzioni cinematografiche ed audiovisive italiane nella Repubblica Federativa del Brasile o di produzioni cinematografiche ed audiovisive Brasiliane nella Repubblica italiana, al di fuori di quelle previste dalle leggi e dai regolamenti esistenti in ciascuno dei due Paesi, inclusi, per quanto riguarda la Repubblica italiana, gli obblighi derivanti dalla normativa dell'Unione europea.

Art. 18.

Commissione Mista

1. Nel periodo di validità del presente Accordo una Commissione Mista, composta da funzionari di entrambe le Parti e, ove necessario, da esperti, inclusi registi e produttori di entrambi i Paesi, si riunirà una volta ogni due anni, alternativamente in Italia ed in Brasile.

2. La Commissione Mista potrà essere convocata in riunioni straordinarie a richiesta di una o di entrambe le Autorità competenti, allo scopo soprattutto di portare a conoscenza le modifiche legislative nel settore dell'industria cinematografica ed audiovisiva in ciascuno dei Paesi coinvolti.

3. La Commissione Mista esaminerà se l'equilibrio complessivo tra le Parti sia stato rispettato, tenendo presente il numero delle coproduzioni, la loro percentuale nonché l'ammontare totale degli investimenti e delle partecipazioni artistiche e tecniche. Ove occorresse, la Commissione determinerà le misure ritenute necessarie per ristabilire tale equilibrio, soggetto all'approvazione di entrambe le Autorità competenti.

4. Al fine di superare eventuali difficoltà derivanti dall'applicazione del presente Accordo, come pure per migliorarne l'efficacia, la Commissione Mista suggerirà le modifiche ritenute necessarie. Tali modifiche dovranno essere tuttavia sottoposte all'approvazione delle Autorità competenti nell'interesse delle Parti.

Art. 19.

Entrata in vigore

1. Il presente Accordo entrerà in vigore alla data della ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti comunicheranno, attraverso i canali diplomatici, l'avvenuto espletamento delle procedure previste dalle rispettive legislazioni per l'approvazione del presente Accordo.

2. Il presente Accordo compreso l'Allegato, che costituisce parte integrante dello stesso, rimarrà in vigore per un periodo di cinque anni, salvo la sua conclusione secondo quanto definito dal comma 3 del presente articolo.

3. Ciascuna Parte può porre termine al presente Accordo attraverso denuncia di tale volontà all'altra Parte, da notificarsi per iscritto almeno sei mesi prima del termine previsto e, in tal caso, l'Accordo si riterrà concluso alla fine di questo periodo.

4. In mancanza di tale denuncia, l'Accordo rimarrà automaticamente in vigore per successivi periodi di cinque anni ciascuno.

5. La rescissione del presente Accordo non produrrà effetti sul completamento delle coproduzioni cinematografiche approvate precedentemente alla sua scadenza.

6. Il presente Accordo annulla e sostituisce il precedente Accordo di Coproduzione Cinematografica stipulato tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica Federativa del Brasile il 9 novembre 1970 ed entrato in vigore il 4 luglio 1974.

Art. 20.

Modifiche

1. Il presente Accordo potrà, in ogni caso, essere modificato, con il reciproco consenso delle Parti, tramite scambio di Note delle Parti stesse attraverso i canali diplomatici.

2. Le modifiche entreranno in vigore con reciproca notifica delle Parti del completamento delle rispettive procedure interne.

Art. 21.

Risoluzione delle controversie

Le controversie che dovessero sorgere tra le Parti circa l'interpretazione o l'applicazione del presente Accordo verranno risolte amichevolmente attraverso consultazioni negoziali tra loro.

Fatto a Roma, il 23 ottobre 2008, in due originali ciascuno nelle lingue italiana, portoghese ed inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenza nell'interpretazione, prevarrà il testo redatto in lingua inglese.

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA	PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FEDERATIVA DEL BRASILE

ALLEGATO ALL'ACCORDO DI COPRODUZIONE CINEMATOGRAFICA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FEDERATIVA DEL BRASILE

1. Le istanze di ammissione ai benefici della coproduzione cinematografica ai sensi del presente Accordo devono essere depositate, ad entrambe le Autorità competenti almeno 30 (trenta) giorni prima dell'inizio delle riprese del film.

2. Le Autorità competenti di una delle Parti comunicheranno la propria determinazione alle altre Autorità competenti, di massima, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento dell'intera documentazione, come stabilisce il comma 3 del presente Allegato.

3. La documentazione inviata a corredo dell'istanza dovrà essere costituita dalle seguenti voci, redatta in italiano per l'Italia e in portoghese per il Brasile:

3.1 la sceneggiatura e la sinossi;

3.2 un documento comprovante l'acquisizione legale della proprietà dei diritti di autore per la produzione e l'utilizzo della coproduzione cinematografica;

3.3 una copia del contratto di coproduzione stipulato dai coproduttori. Il contratto dovrà comprendere:

a) il titolo della coproduzione, almeno provvisorio;

b) il nome dello sceneggiatore originale o dell'adattatore, se si tratta di un soggetto tratto da un'opera letteraria; per l'adattamento di un lavoro letterario in un film occorre allegare un'autorizzazione dell'autore o degli eredi legali;

c) il nome del regista (una clausola di sostituzione è ammessa per il suo cambiamento, in caso di necessità);

d) l'ammontare del costo del film, specificando le spese che ciascun coproduttore dovrà sostenere;

e) il piano finanziario;

f) una clausola che stabilisca la ripartizione dei proventi e dei mercati;

g) una clausola che specifichi nel dettaglio, in caso di eccedenze o economie di spese, le quote rispettive dei coproduttori che dovranno risultare, in linea di massima, proporzionali ai rispettivi contributi, anche se la quota del coproduttore minoritario, nel caso di eccedenze di spese, può limitarsi al 30% del costo totale del film;

h) una clausola asserente che l'ammissione ai benefici derivanti dal presente Accordo non impegni le Autorità competenti di ciascun Paese al rilascio del benestare di proiezione in pubblico del film coprodotto;

i) una clausola che stabilisca le misure da assumere nel caso in cui:

i) le Autorità competenti dell'uno o dell'altro Paese non accordassero l'ammissione richiesta dopo avere esaminato l'incartamento completo;

ii) le Autorità competenti non autorizzassero la proiezione in pubblico del film coprodotto nell'uno o nell'altro dei due Paesi;

iii) uno dei Coproduttori non riuscisse ad adempiere ai propri impegni;

j) il periodo previsto per l'inizio delle riprese;

k) una clausola che precisi le scadenze entro cui i coproduttori della produzione del film dovranno saldare i rispettivi apporti;

l) una clausola che impegni il coproduttore maggioritario a stipulare una polizza di assicurazione di copertura almeno a «tutti i rischi di produzione» e a «tutti i rischi per il materiale originale di produzione»;

e

m) una clausola che stabilisca, proporzionalmente agli apporti rispettivi dei coproduttori, i termini per la ripartizione della proprietà dei diritti d'autore.

3.4 Il contratto di distribuzione, nel caso fosse stato già stipulato.

3.5 L'elenco del personale tecnico-artistico con l'indicazione della propria nazionalità.

3.6 Il piano di lavorazione.

3.7 Il copione definitivo.

4. Le Autorità competenti possono richiedere ogni ulteriore documentazione e tutte le altre informazioni ritenute necessarie.

5. Modifiche, ivi compresa la sostituzione di uno dei coproduttori, possono essere apportate al contratto originario ma dovranno essere sottoposte all'approvazione delle Autorità competenti prima di terminare il film coprodotto. La sostituzione di un coproduttore non può essere ammessa che in casi eccezionali e per motivi riconosciuti validi dalle Autorità competenti.

FILM CO-PRODUCTION AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC AND THE GOVERNMENT OF THE FEDERATIVE REPUBLIC OF BRAZIL

The Government of the Italian Republic

and

The Government of the Federative Republic of Brazil
(hereinafter referred to as the "Parties"),

Seeking to enhance cooperation between their two countries in the film sector;

Desirous of expanding and facilitating film co-productions, which may be conducive to the development of the film and audiovisual industries of both countries and to the expansion of cultural and economic exchanges between them;

Being convinced that these exchanges will contribute to the enhancement of relations between the two countries,

Have agreed as follows:

ARTICLE 1
Definitions

For the purpose of this Agreement:

Co-production Film" means a feature film for the purposes of the relevant legislation both in Italy and Brazil, regardless of its format, including fiction, animation and documentary productions, financed and produced jointly by one or more Italian co-producers and one or more Brazilian co-producers under a project approved by both Competent Authorities, for exploitation primarily through theatrical distribution and then through videocassette, videodisc, DVD, television or any other form of distribution. New forms of film production and distribution shall be included in the present Agreement;

"Italian Co-producer" means one or more film production companies established in Italy, in compliance with the Italian legislation in force;
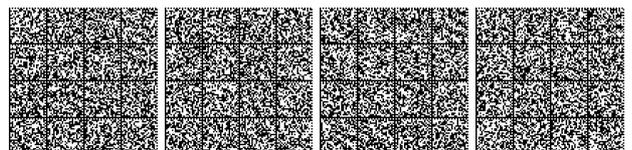
Brazilian Co-producer" means one or more film production companies established in Brazilian compliance with the Brazilian legislation in force;

Competent Authorities" means:

a) on behalf of the Italian Republic, the Ministry of the Properties and the Cultural Activities, Directorate-General of Cinema as the entity responsible for the implementation of this Agreement;

b) on behalf of the Federative Republic of Brazil, the Audiovisual Secretariat of the Ministry of Culture and the Brazilian Film Agency (ANCINE), the latter being responsible for the supervision and implementation of this Agreement.

ARTICLE 2
Benefits

1. A Co-production Film under this Agreement shall be treated as a national film by both Parties and, therefore, shall be fully entitled to all the benefits which are or may be accorded to national films by each of the Parties under their respective national laws.

2. Any benefits available in Italy may only be accorded to the Italian Co-producer.

3. Any benefits available in Brazil may only be accorded to the Brazilian Co-producer.

ARTICLE 3
Approval of Projects

1. Co-production Films shall require approval by both Competent Authorities.

2. In considering proposals for the making of a Co-production Film, both Competent Authorities, acting jointly and with due regard for their respective policies and guidelines, shall apply the rules and principles set out in this Agreement as well as in its Annex.

3. Prior to approving any application, the Competent Authorities shall consult with one another to ensure that a project meets the requirements set out in this Agreement.

4. The approval process shall comprise two stages: Provisional Approval upon application, and Final Approval upon completion of the Co-production Film and for the purpose of distribution.

5. Approvals are granted under their respective national laws, shall be in writing and shall specify the conditions upon which the approval is granted.
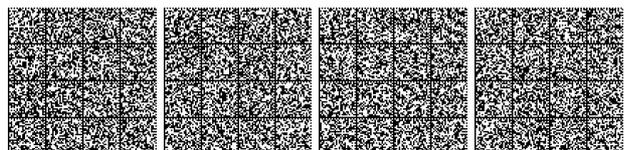
6. In order to qualify for the benefits of co-production, the co-producers shall provide evidence that they have good technical organization, a recognized professional standing and qualifications to bring the production to a successful conclusion.

7. None of the co-producers shall be linked by common management, ownership or control, save to the extent that such links are inherent in the making of the Co-production Film itself.

ARTICLE 4
Permission for Public Exhibition

1. Permission for public exhibition will be in accordance with local laws in both the Italian Republic and in the Federative Republic of Brazil.

2. The approval of a Co-production Film under this Agreement shall not bind the Competent Authorities of either country to grant a license for the public exhibition of the Co-production Film.

ARTICLE 5
Shooting

1. Co-production Films made under this Agreement shall be shot in the countries of the participating co-producers.

2. The Competent Authorities may approve location shooting – exterior or real life interior – in a country other than those of the participating co-producers if the script so requires.

3. Notwithstanding Article 11, in the event location shooting is approved in accordance with item 2 of the present Article, citizens of the country in which location shooting takes place may be employed as crowd artists, in small roles, or as additional employees, whose services are necessary for the location work to be undertaken.

ARTICLE 6
Negatives and First-Release Print

1. The original negative – or the digital master – shall be the joint property of the participating co-producers and shall be deposited, under their joint names, with a laboratory, chosen by common consent of the Co-producers, in one of the co-producing countries.

2. The original negative shall be developed at a laboratory in the country of one of the co-producers.
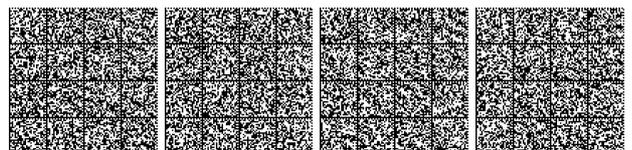
3. At least one interpositive shall be made from the original negative. Each Co-producer shall be entitled to make further internegatives and prints therefrom.

4. Co-production Films shall be processed up to the manufacture of the first release print in the Italian Republic or in the Federative Republic of Brazil or, in cases of multilateral co-productions, as stated in Article 12, in a third country involved in the co-production.

ARTICLE 7
Languages

1. The dialogue and narration of each Co-production Film shall be made in Italian or any Italian dialect, or in Portuguese, or in any combination of those permitted languages. Short passages of dialogue in other languages may be included in the Co-production Film, as the script requires.

2. Two versions shall be made of any Co-production Film as follows:

a) In the event the dialogue and narration in the original soundtrack of the Co-production Film, or part of, is made in Italian or any Italian dialect, a sub-titled or dubbed version must be produced in Portuguese. The dubbing or subtitling into Portuguese shall be carried out in the Federative Republic of Brazil. Any departure from this principle must be approved by the Competent Authorities.

b) In the event the dialogue and narration in the original soundtrack of the Co-production Film, or part of, is made in Portuguese, there shall be an Italian dubbed version. The dubbing into Italian shall be carried out in the Italian Republic. Any departure from this principle must be approved by the Competent Authorities.

3. Post-release print dubbing or subtitling into languages other than Italian or Portuguese may, however, be carried out in other countries.

ARTICLE 8
Contributions from Co-producers

1. The total contributions of the Italian Co-producer or Co-producers taken together, or the total contributions of the Brazilian Co-producer or Co-producers taken together shall not be less than 20% (twenty per cent) and not more than 80% (eighty per cent) of the total production cost.
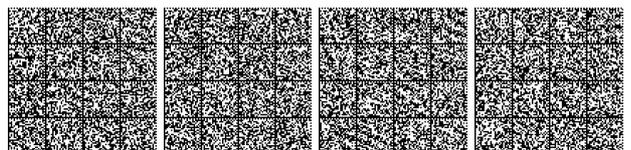
2. Both the Italian and Brazilian Co-producers and any third Co-producer(s), in cases of multilateral co-productions, as stated in Article 12, shall be required, in principle, to make an effective technical and artistic contribution, which shall be in reasonable proportion to their financial contribution.

3. Financial co-productions are allowable in the same percentages as stated in Paragraph 1.

4. Both Competent Authorities shall ensure that an annual balance is achieved as regards financial co-productions, as stated in Paragraph 3.

5. In the event the Italian co-producer or the Brazilian co-producer is composed of more than one production company, the financial contribution of each company from the same country shall not be less than 5% (five per cent) of the total budget of the Co-production Film.

6. Notwithstanding the preceding paragraphs of this Article, in exceptional cases, the Competent Authorities may jointly approve Co-production Films which, despite falling outside the contribution rules, would further the objectives of this Agreement. In any case the minority quota, exclusively financial or with technical-artistic contribution, shall not be less than 10% (ten per cent) of the budget of the co-production film.

ARTICLE 9
Payment of Contribution

1. The minority co-producer shall pay any balance outstanding on his contribution to the majority co-producer within one hundred twenty (120) days following delivery of all the materials required for the production of the version of the film in the language of the minority country.

2. Failure to meet this requirement shall result in the loss of the benefits of the co-production.

ARTICLE 10
Sharing of Markets

1. Contract clauses providing for the sharing of markets and receipts between co-producers shall be approved by the Competent Authorities of the Parties.

2. Such distribution shall, with the exception of the markets of Italy and Brazil, be based on the percentage of the respective contributions of the co-producers to the production of each film.
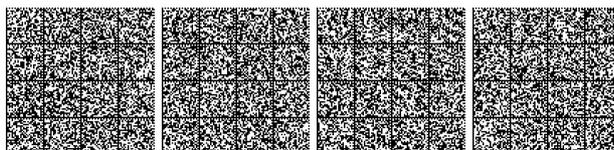
3. Exceptions to paragraph (2) are allowable with the approval by the Competent Authorities.

4. Where a co-production contract provides for the "pool" of markets, the receipts from each national market shall be paid into the pool only after the national investments have been received.

5. Premiums and financial benefits provided for in Article 2 of the Agreement shall not be pooled.

6. The transfers of funds resulting from the sharing of markets shall be made in accordance with the domestic law in force in this field in both countries.

ARTICLE 11
Participants

1. The screenwriters, directors, actors and other artistic and technical personnel participating in Co-production Films shall be:

a) as regards the Italian Republic,
   i) nationals of the Italian Republic,
   ii) nationals of Member States of the European Union, or
   iii) permanent residents of the Italian Republic,
   according to the legislation in force therein.

b) as regards the Federative Republic of Brazil,
   i) nationals of the Federative Republic of Brazil, or
   ii) permanent residents of the Federative Republic of Brazil,
   according to the legislation in force therein.

c) in cases of multilateral co-productions, as stated in Article 12,
   i) nationals of those countries, or
   ii) permanent residents of those countries,
   according to the legislation in force therein.

2. Participants in a Co-production Film as defined in this Article must at all times throughout the production retain their national status, and may not acquire or lose such status at any point during the course of production activity.
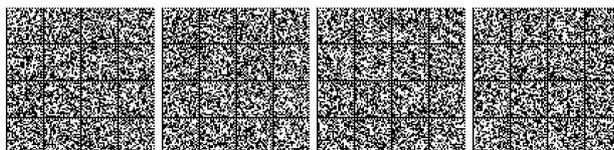
3. In exceptional circumstances, should the Co-production Film so require, the participation of professionals who do not comply with the requirements set forth in Paragraphs 1 and 2 may be permitted, but subject to approval by both Competent Authorities.

4. The Brazilian Competent Authority, at its discretion and as it shall deem appropriate, may consider nationals of member States of Mercosur as participants of the Brazilian artistic and technical personnel.

ARTICLE 12
Multilateral Co-productions

1. The Competent Authorities may jointly approve a project for a Co-production Film under this Agreement that is to be made in conjunction with co-producers from one or more countries with which either or both of the Parties have signed a Film or Audiovisual Co-production Agreement, in accordance with their respective domestic laws.

2. Approvals under this Article shall be limited to proposals in which the total contributions of a third country co-producer or of third country co-producers taken together are not less than 10% (ten per cent) of the total production cost and no greater than the lesser of the individual contributions of the Italian and Brazilian Co-producers.

3. In the event the Italian co-producer, the Brazilian co-producer or the third country co-producer is actually composed of more than one production company, the financial contribution of each company from the same country shall not be less than 5% (five per cent) of the total budget of the Co-production Film.

ARTICLE 13
Temporary Entry

1. For approved Co-production Films, each Party shall facilitate, in accordance with the domestic legislation in force in its country:

a) entry into and temporary residence in its territory for technical and artistic personnel of the other Party;

b) the temporary import into and re-export from its territory of any equipment and materials necessary for the production and the promotion of films under this Agreement, subject to the domestic law in force in both countries.

2. These dispositions also apply to third parties, approved under Article 12 of the present Agreement.

ARTICLE 14
Exporting of Film

If a Co-production Film is exported to a country where imports of films are restricted by quotas, it shall normally be included in the quota of the country that has better conditions of arranging for its exhibition.

ARTICLE 15
Credits

1. A Co-production Film shall include a title, in the initial credits, indicating that the Co-production Film is an "Italian – Brazilian Co-Production" or an "Brazilian – Italian Co-Production".

2. The promotional material associated with a co-production film shall likewise include a credit indicating that this is an "Italian-Brazilian co-production" or a "Brazilian-Italian co-production".

ARTICLE 16
International Festivals

1. The majority Co-producer shall normally enter Co-production Films in international festivals.

2. Co-production Films produced on the basis of equal contributions shall be entered as Co-production Films of the country of which the director is a national.

ARTICLE 17
Exemption of restrictions

No restrictions shall be placed on the import, distribution and exhibition of Italian film and audiovisual productions in the Federative Republic of Brazil or that of Brazilian film and audiovisual productions in the Italian Republic other than those contained in the domestic law in force in each of the two countries, including, in the case of the Italian Republic, the obligations deriving from European Union law.

ARTICLE 18
Mixed Commission

1. During the term of this Agreement a Mixed Commission, consisting of officials of both Parties and, where necessary, of experts, including directors and producers, of both countries, shall meet once every two years, alternately in Italy and in Brazil.

2. The Mixed Commission may be convened in extraordinary session at the request of one or both Competent Authorities particularly in order to inform amendments to the legislation governing the film and audiovisual industry in force in each of the Parties concerned.

3. The Mixed Commission shall determine whether an overall balance between the Parties has been achieved, considering the number of co-productions, the percentage, the total amount of investments and of the artistic and technical contributions. If not, the Commission shall determine the measures deemed necessary to restore balance, but subject to approval by both Competent Authorities.

4. In order to resolve any difficulties arising during the term of this Agreement, as well as to improve its effectiveness, the Mixed Commission shall recommend that amendments be made to it. These amendments shall nevertheless be submitted for approval by the Competent Authorities and shall benefit both Parties.

ARTICLE 19
Entry into Force

1. This Agreement shall enter into force on the date of the second notification between the Parties, through diplomatic channels, of the completion of the procedures required by their respective internal legislation for the approval of this Agreement.

2. This Agreement including the Annex, which forms an integral part of this Agreement, shall remain in force for a period of five years, unless terminated in terms of paragraph 3 of this Article.

3. Either Party may terminate this Agreement by giving written notice of such intention to the other Party at least six months before the end of that period, and, in such a case, the Agreement shall then terminate at the end of that period.

4. If no such notice is given, the Agreement shall automatically remain in force for successive periods each of five years.

5. Termination of this Agreement shall have no effect on the completion of Co-production Films approved prior to its termination.
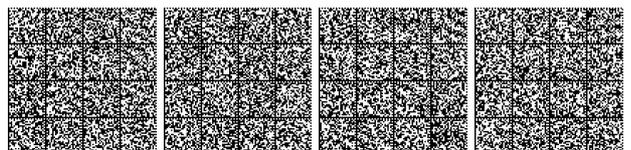
6. This Agreement annuls and replaces the previous Agreement on Film Co-production between the Government of the Italian Republic and the Government of the Federative Republic of Brazil, which was signed on November 9, 1970 and entered into force on July 04, 1974.

ARTICLE 20
Amendments

1. This Agreement may, at any time, be amended by mutual consent of the Parties through an exchange of Notes between the Parties through diplomatic channel.

2. The amendments shall enter into force as soon as the Parties have notified each other of the completion of their respective internal procedures.

ARTICLE 21
Dispute Resolution

Any dispute between the Parties arising out of the interpretation or implementation of this Agreement shall be settled consensually through consultation and negotiation between them.

DONE at Rome, on the 23rd of october, 2008, in two originals, in Italian, Portuguese and English, each version being equally authentic. In case of any divergence of interpretation, the English text shall prevail.
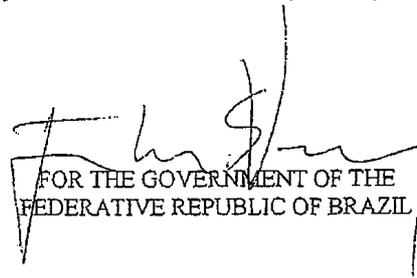
FOR THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC	FOR THE GOVERNMENT OF THE FEDERATIVE REPUBLIC OF BRAZIL

ANNEX

TO THE FILM CO-PRODUCTION AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC AND THE FEDERATIVE REPUBLIC OF BRAZIL

1. Applications for qualification of a Co-production Film for co-production benefits under this Agreement must be made to both Competent Authorities at least 30 (thirty) days before shooting begins.

2. The Competent Authorities of one of the Parties shall communicate their decision to the other Competent Authorities, in principle, within 30 (thirty) days of the submission of the complete documentation, as stated in Paragraph 3 of this Annex.

3. Documentation submitted in support of an application shall consist of the following items, drafted in Italian in the case of Italy and in Portuguese in the case of Brazil:

3.1 The screenplay and synopsis.

3.2 Documentary proof of having legally acquired the copyright to produce and exploit the Co-production Film.

3.3 A copy of the co-production contract signed by the Co-producers. The contract shall include:

a) the title of the co-production, even if provisional;

b) the name of the original script writer or that of the adaptor if it is drawn from a literary source; necessary permission for adapting the literary work into a film from the author/legal heirs shall be attached;

c) the name of the director (a substitution clause is permitted to provide for his/her replacement if necessary);

d) the budget, identifying the expenses to be incurred by each Co-producer;

e) the financing plan;

f) a clause establishing the sharing of revenues and markets;

g) a clause detailing the respective shares of the co-producers in any over- or under- expenditure, which shares shall, in principle, be proportional to their respective contributions, although the minority co-producer's share in any over-expenditure may be limited to 30% of the budget of the film;
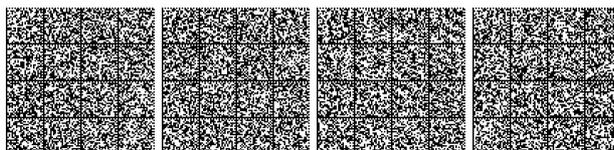
h) a clause recognizing that admission to benefits under this Agreement does not bind the Competent Authorities in either country to grant a license to permit public exhibition of the Co-production Film;

i) a clause prescribing the measures to be taken where:

   i) if the competent Authorities of either country refuse the application following examination of the complete file;

   ii) the Competent Authorities prohibit the exhibition of the Co-production Film in either country;

   iii) either Co-producer fails to fulfill its commitments.

j) the period when shooting is to begin;

k) a clause specifying dates by which the respective contributions of the co-producers to the production of the film shall have been completed;

l) a clause stating that the majority Co-producer shall take out an insurance policy covering at least "all production risks" and "all original material production risks"; and

m) a clause providing for the sharing of the ownership of copyright on a basis that it is proportionate to the respective contributions of the Co-producers.

3.4 The distribution contract, if it has already been signed.

3.5 A list of the creative and technical personnel indicating their nationalities.

3.6 The production schedule.

3.7 Final shooting script.

4. The Competent Authorities can demand any further documents and all other additional information deemed necessary.

5. Amendments, including the replacement of a co-producer, may be made in the original contract, but they must be submitted for approval by the Competent Authorities before the Co-production Film is finished. The replacement of a co-producer may be allowed only in exceptional cases and for reasons satisfactory to the Competent Authorities.

ACCORDO DI COPRODUZIONE CINEMATOGRAFICA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI CROAZIA

PREAMBOLO

Il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Croazia, di seguito denominati le «Parti Contraenti»;

Consapevoli della continua evoluzione dei loro rapporti culturali bilaterali ed in considerazione degli accordi esistenti tra le Parti Contraenti;

Considerato che l'industria cinematografica, televisiva, del video e dei nuovi media dei loro rispettivi Paesi potrà trarre beneficio dalla coproduzione di film che per qualità tecnica e per valore artistico o spettacolare siano in grado di contribuire al prestigio e all'espansione economica delle industrie di produzione e distribuzione cinematografica, televisiva, video e dei nuovi media in Italia ed in Croazia;

Hanno convenuto quanto segue:

Art. 1.

Definizioni

Ai fini del presente Accordo, si intende per «coproduzione cinematografica» un progetto di film, di qualsiasi durata, incluse le produzioni di animazione e i documentari, realizzato su qualsiasi supporto, per l'utilizzazione prioritaria nelle sale cinematografiche e poi in televisione, su videocassetta, su videodisco, CD-ROM, o attraverso qualsiasi altra forma di distribuzione. Nuove forme di produzione e distribuzione audiovisiva saranno automaticamente incluse nel presente Accordo.

Art. 2.

Film Nazionali

(1) Tutte le coproduzioni realizzate ai sensi del presente Accordo dovranno essere considerate come film nazionali dalle Parti Contraenti. Esse dovranno beneficiare di pieno diritto dei vantaggi che risultano dalle disposizioni in vigore o che potranno essere emanate da ciascuna delle Parti Contraenti. Questi vantaggi saranno acquisiti solamente dal produttore della Parte Contraente che li accorda.

(2) La realizzazione di film in coproduzione ai sensi del presente Accordo, deve ottenere l'approvazione, previa consultazione, dalle Autorità competenti delle Parti Contraenti.

Art. 3.

Autorità competenti

Le Autorità competenti responsabili dell'applicazione del presente Accordo sono:

per la Repubblica italiana: il Ministero per i beni e le attività culturali, Direzione Generale per il Cinema;

e

per la Repubblica di Croazia: il Ministero della cultura.

Art. 4.

Coproduzioni

(1) Per essere ammessi ai benefici della coproduzione, i coproduttori devono documentare l'esistenza di una solida organizzazione tecnica, una riconosciuta reputazione e qualificazione professionale e un finanziamento che permetta loro di condurre a buon fine la produzione.

(2) L'approvazione non sarà concessa ad un progetto laddove i coproduttori fossero legati da gestione o controllo comuni, salvo che nella misura in cui tali legami siano inerenti alla realizzazione del film stesso da coprodurre.

Art. 5.

Riprese

(1) I film in coproduzione saranno realizzati, lavorati e doppiati, fino alla creazione della prima copia di uscita, nei Paesi coproduttori partecipanti, in accordo con quanto stabilito dall'art. 8. Le riprese in esterni o in interni dal vero, in un Paese che non partecipa alla coproduzione, possono essere autorizzate qualora la sceneggiatura o il soggetto del film lo rendano necessario.

(2) I produttori, i soggettisti, i registi e il personale artistico e tecnico devono essere cittadini della Repubblica italiana o della Repubblica di Croazia, o cittadini degli Stati membri dell'Unione europea o soggiornanti di lungo periodo in Italia o in Croazia secondo il diritto Comunitario e le disposizioni nazionali vigenti nei due Paesi.

(3) La partecipazione al film di personale tecnico e artistico, che non è nelle condizioni previste dal comma 2, può essere permessa solo eccezionalmente e dopo intesa tra le Autorità competenti delle Parti Contraenti, tenendo nel dovuto conto le esigenze della produzione.
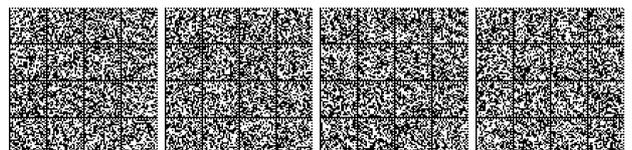
(4) Il personale tecnico e artistico straniero che risiede ovvero lavora legalmente nella Repubblica italiana o nella Repubblica di Croazia, può, eccezionalmente, partecipare alla realizzazione della coproduzione come se fosse soggiornante di lungo periodo del Paese di residenza.

Art. 6.

Apporti dei produttori

(1) I produttori dei due Paesi possono contribuire per ciascun film secondo una proporzione che varia dal venti (20) all'ottanta (80) per cento. L'apporto del coproduttore minoritario deve comportare, in linea di massima, una partecipazione tecnica ed artistica effettiva.

(2) Sono permesse eccezioni alle disposizioni di cui al comma (1) del presente articolo - previa approvazione da parte delle Autorità competenti di entrambi i Paesi - rimanendo fermo che la quota minoritaria, esclusivamente finanziaria ovvero con apporto tecnico-artistico, non può essere inferiore al dieci (10) per cento del budget del film.

(3) Nel caso in cui il coproduttore italiano o il coproduttore croato sia costituito da più imprese di produzione, la quota di partecipazione di ogni singola impresa non deve mai essere inferiore al cinque (5) per cento del budget del film.

Art. 7.

Produzioni Multilaterali

(1) Le Parti contraenti considerano con favore la realizzazione di coproduzioni di qualità internazionale tra l'Italia, la Croazia ed uno o più Paesi con cui l'Italia ovvero la Croazia siano legate da un Accordo di coproduzione ufficiale.

(2) Le condizioni di ammissione di tali film devono formare oggetto di esame, caso per caso, dalle Parti Contraenti. Nessuna partecipazione minoritaria in questi film può essere inferiore al dieci (10) per cento del costo.

(3) Nel caso in cui il coproduttore italiano o il coproduttore croato o il coproduttore del Paese o dei Paesi terzi sia costituito da più imprese di produzione, la quota di partecipazione di ogni singola impresa non deve essere inferiore ai cinque (5) per cento del budget del film.

Art. 8.

Negativi dei film e lingue

(1) Il contratto di coproduzione deve garantire a ciascun coproduttore la comproprietà del negativo originale dell'immagine e del suono. Il contratto deve includere una disposizione che preveda che il negativo originale venga depositato in un luogo scelto di comune accordo dai coproduttori e che sia loro liberamente accessibile. Il contratto di coproduzione deve anche garantire a ciascun coproduttore il diritto a un internegativo o a qualsiasi altro tipo di supporto che consenta la riproduzione.

(2) Ciascun film di coproduzione deve essere realizzato in due versioni, rispettivamente in lingua italiana ed in lingua crosta.

Art. 9.

Ingresso temporaneo

(1) Le Parti contraenti faciliteranno l'ingresso temporaneo e la riesportazione dell'attrezzatura cinematografica necessaria alla produzione dei film realizzati nel quadro del presente Accordo, nel rispetto della legislazione nazionale in vigore nei loro Paesi.

(2) Ciascuna delle Parti Contraenti permetterà al personale tecnico ed artistico dell'altra Parte Contraente di entrare e di risiedere nel proprio territorio senza alcuna restrizione, al fine di partecipare alla realizzazione di tali film, in conformità con la legislazione nazionale.

Art. 10.

Saldo degli apporti

(1) Il saldo della partecipazione del coproduttore minoritario deve essere versato al coproduttore maggioritario nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di consegna di tutto il materiale necessario per l'approntamento della versione nella lingua del Paese minoritario.

(2) L'inosservanza di questa norma comporta la perdita dei benefici della coproduzione.

Art. 11.

Coproduzioni gemellate

(1) Le produzioni gemellate possono essere considerate, ai sensi del presente Accordo e previa approvazione delle Autorità competenti, come coproduzioni e usufruire degli stessi benefici. Nonostante quanto stabilito dall'art. 6, nel caso di produzioni gemellate, la reciproca partecipazione di produttori di entrambi i Paesi può essere limitata solo ad un contributo finanziario.
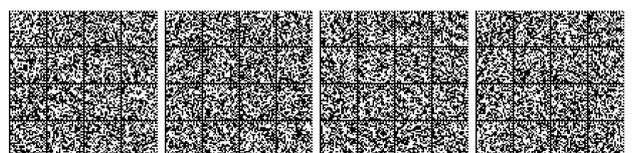
(2) Per l'approvazione da parte delle Autorità competenti, queste produzioni devono rispondere alle seguenti condizioni:

(A) dovranno esserci rispettivi investimenti reciproci ed un equilibrio generale rispetto alle condizioni di ripartizione delle entrate dei coproduttori nelle produzioni che beneficiano del gemellaggio;

(B) le produzioni gemellate devono essere distribuite alle condizioni comparabili nella Repubblica italiana e nella Repubblica di Croazia;

(C) le produzioni gemellate possono essere prodotte contemporaneamente o consecutivamente, fermo restando che, nel secondo caso, il lasso di tempo tra il completamento della prima produzione e l'inizio della seconda non debba superare un (1) anno.

Art. 12.

Ripartizione dei mercati

(1) Qualsiasi clausola contrattuale che preveda la ripartizione fra i coproduttori dei proventi o dei mercati deve essere approvata dalle Autorità competenti delle Parti Contraenti. Questa ripartizione deve, di massima, corrispondere alla percentuale degli apporti rispettivi dei coproduttori alla produzione di ciascun film.

(2) Nel caso in cui il contratto di coproduzione preveda il «pool» dei mercati, i proventi di ciascun mercato nazionale saranno liquidati nei «pool» solo dopo la copertura degli investimenti nazionali.

(3) I premi e i benefici finanziari previsti dall'art. 2 del presente Accordo non saranno inclusi nel «pool».

(4) I trasferimenti valutari risultanti dall'applicazione del presente Accordo saranno effettuati conformemente alle disposizioni vigenti in materia nei due Paesi.

Art. 13.

Contratti tra i coproduttori

I contratti tra coproduttori devono precisare chiaramente gli obblighi finanziari di ciascuno in merito alla ripartizione degli oneri relativi;

a) alle spese preliminari per l'elaborazione di un progetto;

b) alle spese per un progetto che ha ricevuto l'approvazione dalle Autorità competenti delle Parti Contraenti, qualora il film realizzato non sia conforme alle condizioni di tale approvazione;

c) alle spese per una coproduzione realizzata nel quadro del presente Accordo, qualora il film non abbia ottenuto in uno o nell'altro dei due Paesi interessati il nulla osta di proiezione in pubblico.

Art. 14.

Approvazione di una proposta di coproduzione

L'approvazione di un progetto di coproduzione, da parte delle Autorità competenti di entrambe le Parti Contraenti, non impegna le Autorità stesse alla concessione di un certificato di nulla osta di proiezione in pubblico.

Art. 15.

Esportazione dei film

(1) Nel caso in cui un film di coproduzione venga esportato verso un Paese dove le importazioni di film sono contingentate, film è imputato, di massima, al contingente della Parte Contraente di cui la partecipazione è maggioritaria.

(2) Nel caso di film comportanti una eguale partecipazione dei due Paesi, il film coprodotto è imputato al contingente della Parte Contraente che ha le migliori possibilità di sfruttamento.

(3) In caso di difficoltà, il film coprodotto è imputato al contingente della Parte Contraente di cui il regista ha la nazionalità.

Art. 16.

Identificazione dei film di coproduzione

(1) I film di coproduzione devono essere identificati con la dicitura «coproduzione Italo-Croata» o «coproduzione Croato-Italiana».

(2) Questa dicitura deve figurare chiaramente in un quadro separato nei titoli di testa, nella pubblicità commerciale, nella presentazione dei film coprodotti alle manifestazioni artistiche e culturali e nei festival internazionali.

Art. 17.

Presentazione ai festivals internazionali

(1) I film di coproduzione sono, di massima, presentati ai Festival internazionali dalla Parte Contraente del coproduttore maggioritario.

(2) Per i film a partecipazione eguale, essi sono presentati dalla Parte Contraente di cui regista ha la nazionalità.

Art. 18.

Norme di procedura per la Coproduzione ed istanza per la qualificazione

(1) Le Autorità competenti delle Parti Contraenti devono fissare di comune accordo le norme di procedura della coproduzione, tenendo conto della legislazione nazionale che disciplina l'industria cinematografica nella Repubblica italiana e della legislazione vigente in materia nella Repubblica di Croazia.

(2) L'istanza per l'ammissione del film ai benefici della coproduzione deve essere presentata, corredata dai documenti richiesti, almeno trenta (30) giorni prima dell'inizio delle riprese o delle lavorazioni principali per i film d'animazione, in accordo con le Norme di Procedura allegate al presente Accordo.

(3) In linea di massima, le Autorità competenti delle Parti Contraenti si notificheranno le loro decisioni in merito a ciascun progetto di coproduzione, nel più breve termine possibile, ma non necessariamente entro il citato periodo di trenta (30) giorni.

Art. 19.

Commissione Mista

(1) Nel periodo di validità del presente Accordo una Commissione Mista, composta da funzionari delle Parti Contraenti ed esperti, si riunirà, di massima, una volta ogni due anni, alternativamente in ciascun Paese. Nonostante ciò, potrà essere convocata una riunione straordinaria a richiesta di una o di entrambe le Autorità competenti, specialmente nel caso di importanti modifiche legislative o della regolamentazione applicabile ai film, alla televisione ed alle industrie audiovisive in un Paese o nell'altro, o nel caso che l'Accordo incontri difficoltà particolarmente gravi nella sua applicazione.

(2) La Commissione Mista esaminerà la sussistenza di un equilibrio numerico e percentuale delle coproduzioni e, in caso contrario, determinerà le misure ritenute necessarie per stabilire tale equilibrio.

(3) La Commissione Mista sottoporrà alle Autorità competenti delle Parti Contraenti, per approvazione, le modifiche ritenute necessarie per superare le difficoltà sorte nell'applicazione dell'Accordo e per migliorare lo stesso, nell'interesse delle Parti Contraenti.

Art. 20.

Obblighi delle Parti Contraenti

Le disposizioni del presente Accordo non pregiudicano gli obblighi delle Parti contraenti derivanti dal diritto internazionale e da quello comunitario.

Art. 21.

Entrata in vigore

(1) Il presente Accordo entrerà in vigore alla data della ricezione dell'ultima notifica scritta con cui le Parti Contraenti si saranno notificate, attraverso i canali diplomatici, l'avvenuto espletamento delle procedure interne previste a tale scopo.

(2) L'Accordo sarà valido per un periodo di cinque anni. Esso sarà tacitamente rinnovato per un uguale periodo ad ogni data di scadenza, salvo denuncia di una delle due Parti contraenti, da notificarsi per iscritto almeno sei mesi prima della sua scadenza.

(3) Le coproduzioni approvate dalle competenti Autorità e che siano in stato di avanzamento al momento della denuncia dell'Accordo da una delle due Parti Contraenti, continueranno a beneficiare pienamente, fino alla fine, dei vantaggi dell'Accordo. Alla scadenza o alla denuncia dell'Accordo, le sue disposizioni continueranno ad applicarsi alla ripartizione degli introiti derivanti dalle coproduzioni completate.

Art. 22.

Modifiche

L'Accordo potrà essere modificato attraverso uno scambio scritto di note tra le Parti Contraenti e le modifiche entreranno in vigore con le modalità previste dall'art. 21, comma 1 del presente Accordo.

Art. 23.

Risoluzione delle controversie

Le controversie che dovessero eventualmente sorgere tra le Parti Contraenti, circa l'interpretazione o l'applicazione del presente Accordo, verranno risolte amichevolmente attraverso consultazioni negoziali tra loro.

In fede di che i sottoscritti rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Zara il 10 settembre 2007, in due originali ciascuno nelle lingue italiana, croata ed inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenza nell'interpretazione, prevarrà il testo in lingua inglese.

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA	PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI CROAZIA
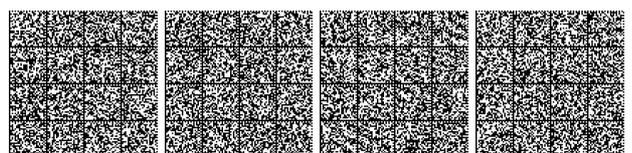
ALLEGATO

NORME DI PROCEDURA

Le istanze di ammissione ai benefici della coproduzione cinematografica devono essere depositate, di massima, nello stesso momento presso le due Amministrazioni competenti, almeno trenta (30) giorni prima dalla data d'inizio delle riprese del film.

Le istanze devono essere corredate dalla seguente documentazione, redatte in lingua italiana per la Repubblica italiana e in lingua croata per la Repubblica di Croazia:

I. un trattamento dettagliato;

II. un documento comprovante che la proprietà dei diritti di autore per l'adattamento cinematografico è stata legalmente acquistata, o in mancanza, una opzione valida;

III. il contratto di coproduzione con riserva di approvazione da parte delle Amministrazioni competenti dei due Paesi.

Tale documento deve precisare:

1. il titolo del film;

2. il nome dell'autore del soggetto o dell'adattatore, se si tratta di un soggetto tratto da un'opera letteraria;

3. il nome del regista (una clausola di salvaguardia è ammessa per la sua sostituzione, se necessaria);

4. il budget totale;

5. l'ammontare degli apporti finanziari dei coproduttori;

6. la ripartizione dei proventi e dei mercati;

7. l'impegno scritto dei produttori a partecipare ad eventuali eccedenze di spese o a beneficiare delle economie sul costo del film in proporzione ai rispettivi apporti. La quota delle eccedenze di spese dovrebbe essere limitata al 30% del costo del film;

8. una clausola del contratto deve prevedere che l'ammissione ai benefici dell'Accordo non impegni le Autorità competenti al rilascio del nulla osta di proiezione in pubblico. Un'altra clausola deve, di conseguenza, precisare le condizioni del regolamento finanziario tra i coproduttori:

a) nel caso in cui le Autorità competenti dell'uno o dell'altro Paese non accordassero l'ammissione richiesta dopo avere esaminato l'incartamento completo;

b) nel caso in cui le Autorità competenti non autorizzassero la proiezione in pubblico del film nell'uno o nell'altro dei due Paesi, o in Paesi terzi;

c) nel caso in cui i versamenti degli apporti finanziari non fossero effettuati secondo le esigenze previste dall'art. 10 dell'Accordo;

9. una clausola che stabilisca le misure da prendere se uno dei coproduttori risulti parzialmente inadempiente;

10. una clausola che impegni il coproduttore maggioritario a stipulare una polizza di assicurazione per tutti i rischi di produzione;

11. la data di inizio, in linea di massima, delle riprese del film.

IV. Il piano di finanziamento;

V. L'elenco degli elementi tecnici ed artistici e, per il personale, l'indicazione della loro nazionalità e dei ruoli attribuiti agli attori;

VI. Il piano di lavorazione.

Le competenti Autorità dei due Paesi possono inoltre richiedere tutti i documenti e tutte le precisazioni complementari ritenute necessarie.

La sceneggiatura finale del film, comprensiva del dialogo, deve essere sottoposta alle Autorità competenti, in linea di massima, prima dell'inizio delle riprese.

Modifiche contrattuali, ivi compresa la sostituzione di uno dei coproduttori, possono essere apportate al contratto originario di coproduzione depositato e dovranno essere sottoposte all'approvazione delle Autorità competenti dei due Paesi prima che il film sia completato.

Un coproduttore può essere sostituito solo in casi eccezionali e per motivi riconosciuti validi dalle Autorità competenti.

Le Autorità competenti dovranno reciprocamente informarsi della loro decisione, allegando una copia dell'incartamento.
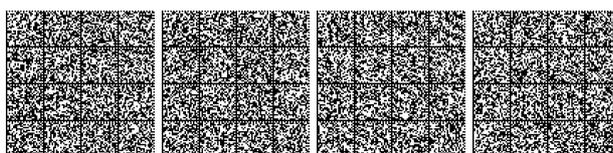
FILM CO-PRODUCTION AGREEMENT
BETWEEN
THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC
AND
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF CROATIA

PREAMBLE

THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF CROATIA, hereinafter jointly referred to as the "Contracting Parties";

ACKNOWLEDGING the ongoing development of their bilateral cultural relations and in consideration of existing Agreements between the Contracting Parties;

CONSIDERING that the film, television, video and the new media industries of their respective countries will benefit from the co-production of films, whose their technical quality and artistic and entertainment value can enhance the prestige and fosterthe economic expansion of the film, television, video and new media production and distribution industries in Italy and Croatia;

HEREBY AGREE AS FOLLOWS:

ARTICLE 1
Definitions

For the purpose of this Agreement, a "cinematographic co-production" means a project for a film, regardless of running time, including cartoons and documentaries, on any format, to be screened primarily in movie theatres and then on television, videocassette, videodisc, CD-ROM or any other form of distribution. Any new forms of audiovisual production and distribution will automatically be included under this Agreement.

ARTICLE 2
National Film

(1) Any co-production produced under this Agreement shall be considered to be national film by the Contracting Parties. It shall be fully eligible for the benefits provided by provisions currently in force and those which may subsequently issued by either Contracting Party. Only the producer of the Contracting Party granting these benefits shall be eligible to receive them.

(2) Films to be co-produced under this Agreement must be approved, after consultation, by the competent authorities of the Contracting Parties.

ARTICLE 3
Competent Authorities

The competent authorities responsible for implementing this Agreement are:

for the Italian Republic: the Ministry of Cultural Properties and Activities Cinema Directorate General; and

for the Republic of Croatia: the Ministry of Culture.

ARTICLE 4
Co-productions

(1) In order to qualify for co-production benefits, the co-producers shall provide evidence of sound technical organization, acknowledged professional standing and expertise, and the necessary financial resources to bring the production to a successful conclusion.
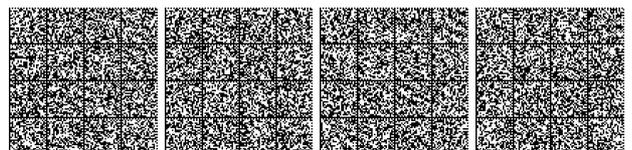
(2) Approval shall not be given to a project where the co-producers are linked by common management or control, save to the extent that such links are inherent in the making of the co-production film itself.

ARTICLE 5
Shooting

(1) Co-production films shall be made, processed and dubbed, up to creation of the first release print, in the countries of the participating co-producers, in accordance with the article 8. If the scenario or subject of the film so requires, exterior or real life interior location shooting may be authorized in a country not participating in the co-production.

(2) The producers, scriptwriters, directors, the artistic and technical staff must be nationals of the Italian Republic or the Republic of Croatia, or of member States of the European Union or long term residents of Italy or Croatia according to the Community and national law in force in the two countries.

(3) The artistic and technical staff, who are not in the conditions provided by paragraph 2, may also be permitted to participate in the film only under exceptional circumstances, and subject to the agreement of the competent authorities of the Contracting Parties, taking due account of the production requirements.

(4) Foreign artistic and technical staff being residents or legally employed in the Italian Republic or in the Republic of Croatia may, under exceptional circumstances, take part in the co-production as if they were long term residents of the country of residence.

ARTICLE 6
Contributions of the Producers

(1) The producers of the two countries may contribute to each film in a proportion varying between twenty (20) and eighty (80) per cent. In principle, the minority co-producer shall be required to make an effective technical and artistic contribution.

(2) Exceptions to the provisions of paragraph (1) of this article are permitted – with the prior approval by the competent authorities of both countries – notwithstanding that the minority share exclusively of a financial nature or as a technical-artistic contribution, shall not be less than ten (10) per cent of the budget of the film.

(3) In the case the Italian co-producer or the Croatian co-producer is composed of more production companies, the financial contribution of each company shall not be less than five (5) per cent of the total budget of the film.

ARTICLE 7
Multilateral Productions

(1) The Contracting Parties shall favourably view the realization of co-productions, achieving international standards, between Italy, Croatia and one or more countries to which Italy or Croatia are bound by an official co-production agreement.

(2) The conditions for accepting such films shall be examined by the Contracting Parties on a case-by-case basis. The minority contribution to such films cannot be less than ten (10) per cent of the cost.

(3) In the case the Italian co-producer or the Croatian co-producer or the co-producer of a third country or countries is composed of more production companies, the financial contribution of each company shall not be less than five (5) per cent of the total budget of the film.
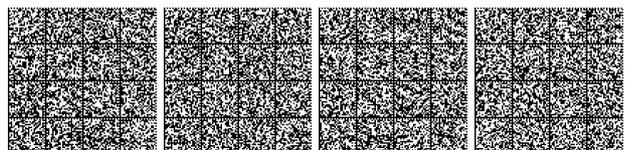
ARTICLE 8
Film Negatives and Languages

(1) The co-production contract must guarantee to each co-producer joint ownership of the original picture and sound negative. The contract shall include the provision that this negative shall be kept in a place mutually agreed by the co-producers, and shall guarantee them free access to it. The co-production contract must also guarantee to each co-producer the right to an internegative or to any other medium of duplication.

(2) Each co-produced film shall be made in two versions, one in the Italian and one in the Croatian language.

ARTICLE 9
Temporary Entry

(1) The Parties shall facilitate the temporary entry into and the re-export of any film equipment necessary for the production of films under this Agreement, subject to the domestic law in force in their countries.

(2) Contracting Parties shall permit the creative and technical staff of the other Contracting Party to enter and stay in its territory without any restrictions for the purpose of participating in the production of such films, in accordance with the national legislation.

ARTICLE 10
Final settlement of Contributions

(1) The minority co-producer shall pay the majority co-producer the outstanding balance of its contribution within sixty (60) days of the date of delivery of all the materials required to make the version of the film in the language of the minority country.

(2) The benefits of the co-production shall be forfeited in the event of failure to comply with this condition.

ARTICLE 11
Twinning Arrangements

(1) In accordance with the provisions of this Agreement and with the prior approval of the competent authorities, twinning arrangement productions may be considered to be co-productions, and be eligible for the same benefits. Notwithstanding the provisions of Article 6, in the case of a twinning arrangement the mutual participation of the producers of the two countries may be limited to a financial contribution alone.

(2) In order to be approved by the competent authorities these productions must meet the following conditions:

(A) There must be respective reciprocal investments and an overall balance with respect to the conditions of sharing the receipts of the co-producers in productions benefiting from twinning arrangements;

(B) Twinned productions shall be distributed under the comparable conditions in the Italian Republic and in the Republic of Croatia;

(C) Twinned productions may be produced simultaneously or consecutively, notwithstanding that in the latter case, no more that one (1) year shall elapse between the date of completion of the first production and the date on which work begins on the second.

ARTICLE 12
Sharing of Markets

(1) Any contractual clauses governing the sharing of markets and receipts between co-producers shall require the approval of the competent authorities of the Contracting Parties. Such sharing shall, in principle, reflect the percentage of the respective contributions of the co-producers to the production of each film.

(2) Where the co-production contract provides for the pooling of markets, the receipts from each national market shall be paid into the pool only after the national investments have been covered.

(3) The premiums and financial benefits provided by Article 2 of this Agreement shall not be pooled.

(4) Currency transfers resulting from the performance of this Agreement shall be fulfilled in accordance with the current national legislation in the two countries

ARTICLE 13
Contracts between Co-producers

Contracts between co-producers shall clearly stipulate the financial obligations in respect of the apportionment of charges in relation to:

a) preliminary expenses for the preparation of a project;

b) expenses for a project approved by the competent authorities of the Contracting Parties in the event that the completed film is not compliant with the conditions under which such approval was issued;

c) expenses for a film co-produced realized under this Agreement which fails to be awarded a certificate for public exhibition in either of the two countries.

ARTICLE 14
Approval of a co-production proposal

The issue of approval, by the competent authorities of the Contracting Parties of a co-production project, does not imply a commitment on those authorities to award a certificate for its public exhibition.

ARTICLE 15
Export of film

(1) In the event that a co-produced film is exported to a country that sets import quotas, it shall in principle be counted as part of the quota of the Contracting Party with the majority co-producer;

(2) In the event that the co-producers have equal shares in the film co-production, it shall be counted as part of the quota of the Contracting Party with the best possibilities of ensuring its public exhibition;

(3) If any difficulties arise, the co-produced film shall be counted as part of the quota of the Contracting Party of which the film's director is a national.

ARTICLE 16
Identification of Co-produced films

(1) All co-produced films shall be identified as "Italian-Croatian" or "Croatian-Italian" co-productions.

(2) This wording shall appear clearly in opening separate credits, in all commercial advertising, and in presentations of the co-produced films at artistic and cultural events and at international festivals.

ARTICLE 17
Presentation at International Festivals

(1) Co-produced films shall normally be presented at international festivals by the Contracting Party of the majority co-producer.

(2) Co-produced films with equal contributions shall be presented by the Contracting Party of which the film's director is a national.
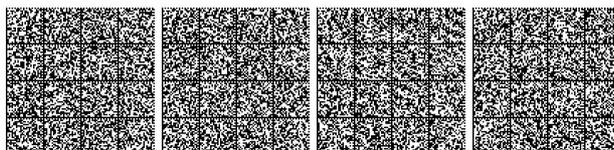
ARTICLE 18
Rules of Procedure for Co-productions and Application for Qualification

(1) The competent authorities of the Contracting Parties shall jointly establish the rules of procedure for co-productions, taking into account of the national legislation governing the film industry in the Italian Republic and the current national legislation governing the same in the Republic of Croatia.

(2) The application for a film to be declared eligible for co-production benefits shall always be filed, with the required supporting documents, at least thirty (30) days before the commencement of shooting of a film or animation films at early stage in accordance with the Rules of Procedure annexed to this Agreement.

(3) In principle, the competent authorities of the Contracting Parties shall notify each other of their decisions regarding each co-production project as soon as possible, but not necessarily within the aforementioned limit of thirty (30) days.

ARTICLE 19
Joint Commission

(1) During the validity of this Agreement, a Joint Commission consisting of officials of the Contracting Parties and experts, shall, in principle, meet once every two years alternating between the two countries. However, it may be convened in extraordinary session at the request of one or both competent authorities, particularly in the event of any major amendments to national legislation or regulations governing films, television and the audiovisual industries in one or other country, or in the event that particularly serious difficulties arise in the application of this Agreement.

(2) The Joint Commission shall determine the existence of a numerical and percentage balance of co-productions and, if this is not the case, it shall determine the measures deemed necessary to establish such a balance.

(3) The Joint Commission shall submit to the competent authorities of the Contracting Parties, for approval, any amendments deemed necessary to overcome any difficulties arising in the application of this Agreement and to improve it, in the interests of the Contracting Parties.

ARTICLE 20
Obligations of the Contracting Parties

No provisions of this Agreement prejudice any of the obligations on the Contracting Parties pursuant to international and Community law.

ARTICLE 21
Entry into Force

(1) This Agreement shall enter into force on the date of the receipt of the last written notification by which the Contracting Parties have notified each other, through diplomatic channels, that their respective internal legal requirements for the entry into force of this Agreement have been fulfilled.

(2) This Agreement shall remain in force for a period of five years. It shall be automatically renewed for the same periods, and upon every expiry date thereafter, unless one Contracting Party denounces it, in writing, at least six months before the expiry date.

(3) The provisions of this Agreement shall be fully applied for the co-productions approved by the competent authorities and are still in progress when notice denouncing this Agreement is served by either Contracting Party, shall continue until they are completed. On the expiry or denunciation of this Agreement, its provisions shall continue to apply to the sharing of the revenues accruing from the completed co-productions.
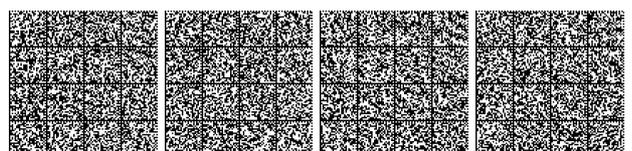
ARTICLE 22
Amendments

This Agreement may be amended by the written consent of the Contracting Parties and the amendments shall enter into force according to the procedure stipulated in Article 21 paragraph (1) of this Agreement.

ARTICLE 23
Settlement of Disputes

Any dispute arising between the Contracting Parties in respect of the interpretation or application of this Agreement shall be settled amicably by negotiated consultations between them.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorized thereto by their respective Governments, have signed this Agreement.

DONE at ZADAR on 10TH SEPTEMBER 2007 in two originals each in the Italian, Croatian and English languages, all the texts being equally authentic. In case of divergent interpretations, the English text shall prevail.

FOR THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC

FOR THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF CROATIA
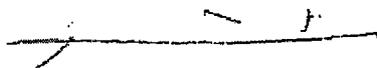
ANNEX

RULES OF PROCEDURE

Applications for the eligibility of a film for co-production benefits shall, in principle, be filed simultaneously with the competent administrations, at least thirty (30) days before the date of a shooting of the film.

Applications must be accompanied by the following documents in the Italian language for the Italian Republic and in the Croatian language for the Republic of Croatia.

I. A detailed treatment

II. A document providing proof that the copyrights of the film adaptation have been legally acquired, or failing this, a valid option;

III. The co-production contract, subject to the approval of the competent administrations of the two countries.

This document must include:

1. The title of the film;
2. The name of the author or of the person responsible for adapting the story if drawn from a literary source;
3. The name of the director (a safeguard clause is permitted for his replacement, if necessary);
4. The total budget;
5. The total financial contributions of the co-producers;
6. The sharing of receipts and markets;
7. The written undertaking of the producers to participate in any cost over-runs or in the benefits from any production cost savings, proportionate to their respective shares. The share of cost over-runs may be limited to 30% of the cost of the film;
8. A clause that must provide that the admission of the film to the benefits of the Agreement does not bind the competent authorities to permit the public exhibition of the film. Under the circumstances, therefore, there must be a clause setting out the conditions of a financial settlement between the co-producers:
   a) if the competent authorities of either country refuse the application following examination of the complete file;
   b) if the competent authorities do not permit exhibition of the film in either country or in third countries;
   c) if the financial contributions have not been made according to the terms of Article 10 of the Agreement.
9. A clause establishing the measures to be taken if one co-producer is in partial breach of this Agreement;
10. A clause committing the majority co-producer to take out an insurance policy covering all production risks;
11. The approximate starting date of shooting.

V The fi

IV. The financing schedule.

V. The list of the technical and artistic equipment and personnel, and for the personnel, their nationalities and the roles to be played by the actors.

VI. The production schedule.

The competent authorities of the two countries may require whatever further documents and additional information they deem necessary.

In principle, the final shooting script (including the dialogues) shall be submitted to the competent authorities before shooting begins.

Amendments, including the replacement of a co-producer, may be made to the original co-production contract as filed, and must be submitted for approval by the competent authorities of the two countries before the completion of the film.

A co-producer may only be replaced in exceptional cases and for reasons declared valid by the competent authorities.

The competent authorities shall notify each other of their decision, enclosing one copy of the documentation.
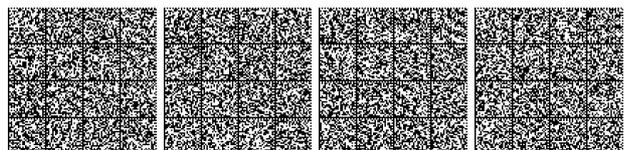
ACCORDO DI COPRODUZIONE CINEMATOGRAFICA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLO STATO DI ISRAELE

Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato di Israele, di seguito denominati «le Parti»;

Consapevoli che la cooperazione reciproca possa favorire lo sviluppo della produzione di film e promuovere un ulteriore sviluppo dei rapporti culturali e tecnologici tra i due Paesi;

Considerando che la coproduzione potrebbe giovare alle industrie cinematografiche dei rispettivi Paesi e contribuire alla crescita economica dei settori della produzione e della distribuzione cinematografica in Italia ed in Israele;

Prendendo nota della loro reciproca decisione di istituire un quadro atto ad incoraggiare tutti i tipi di produzione mediatica, soprattutto la coproduzione e cinematografica;

Rammentando la Cooperazione tra le Parti nel settore della Cultura;

Hanno, quindi, convenuto quanto segue:

Art. 1.

Definizioni

Ai fini del presente Accordo:

(1) per «coproduzione» oppure per «film coprodotto» si intende qualsiasi opera cinematografica, con o senza colonna sonora, di qualsiasi lunghezza o genere, ivi incluse produzioni di animazione e documentari, realizzata da un coproduttore italiano ed un coproduttore israeliano, per l'utilizzazione nelle sale cinematografiche, in televisione, internet, videocassette, video-dischi, CD-ROM o attraverso mezzi simili, comprese forme future di produzione e distribuzione cinematografica;

(2) per «coproduttore italiano» si intende una o più società di produzione cinematografica con sede in Italia, in conformità alla normativa in vigore in Italia;

(3) per «coproduttore israeliano» si intende una o più società di produzione cinematografica con sede in Israele, in conformità alla normativa in vigore in Israele;

(4) per «Autorità competenti» s'intendono entrambe le Autorità competenti responsabili dell'attuazione del presente Accordo. Le Autorità competenti sono:

per la parte italiana: il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, Direzione Generale per il Cinema;

per la parte israeliana: il Ministero della Cultura e dello Sport oppure chi per esso.

Art. 2.

Benefici

(1) Qualsiasi coproduzione realizzata in applicazione del presente Accordo sarà considerata dalle Autorità competenti come film nazionale, soggetto, rispettivamente, alla normativa nazionale di ciascuna delle Parti. Tali coproduzioni potranno beneficiare con pieno diritto dei vantaggi di cui gode l'industria cinematografica della produzione in virtù della normativa nazionale di ciascuna delle Parti oppure di quei benefici che potrebbero essere introdotti da ciascuna delle Parti. Tali benefici maturano solamente a favore del coproduttore del Paese che li concede.

(2) L'inadempienza da parte di un coproduttore di una delle Parti alle condizioni in base alle quali è stata data l'approvazione alla coproduzione da quella Parte oppure una violazione sostanziale dell'Accordo di coproduzione da parte di un coproduttore di una delle Parti potrebbe determinare la revoca dello status di coproduzione accordato alla produzione così come dei relativi diritti e benefici.

(3) Per tutte le questioni concernenti la commercializzazione o l'esportazione di una coproduzione cinematografica, ciascuna Parte accorderà alla coproduzione cinematografica lo stesso status e lo stesso trattamento di una produzione nazionale, nel rispetto delle proprie normative nazionali.

Art. 3.

Approvazione dei progetti

(1) I film da coprodurre in base al presente Accordo dai due Paesi devono essere approvati dalle Autorità competenti.

(2) Le condizioni per l'approvazione delle coproduzioni cinematografiche verranno concordate di comune accordo dalle Autorità competenti, caso per caso, fatte salve le disposizioni del presente Accordo e della rispettiva legislazione nazionale delle Parti.

(3) Per poter godere dei benefici della coproduzione, i coproduttori dovranno dimostrare di possedere un'adeguata organizzazione tecnica, un sostegno finanziario nonché una riconosciuta e qualificata reputazione professionale per poter condurre a buon fine la produzione.

(4) L'approvazione non sarà concessa ad un progetto laddove i coproduttori siano legati da gestione o controllo comuni, a meno che tale relazione sia stata specificamente stabilita ai fini della coproduzione stessa del film.

Art. 4.

Riprese

(1) I film di coproduzione saranno girati, elaborati, doppiati o sottotitolati, fino alla creazione della prima copia di distribuzione, all'interno dei Paesi dei coproduttori partecipanti.

(2) Tuttavia, qualora la sceneggiatura od il soggetto del film lo richiedessero, le Autorità competenti potrebbero autorizzare riprese, esterne od interne, in un Paese che non partecipa alla coproduzione.

(3) Nei casi di assoluta eccezionalità, è possibile ricorrere ad un Paese terzo per i servizi di doppiaggio o sottotitolaggio previa autorizzazione delle Autorità competenti.

Art. 5.

Partecipanti

(1) I produttori, gli autori, gli sceneggiatori, gli attori, i direttori, professionisti e tecnici che partecipano ad una coproduzione devono essere cittadini della Repubblica italiana o dello Stato di Israele in conformità delle rispettive legislazioni nazionali delle Parti. Per quanto riguarda la Repubblica italiana possono essere anche cittadini degli Stati Membri dell'Unione europea.

(2) Qualora la coproduzione lo richieda, la partecipazione di professionisti che non rispetti quanto disposto dal paragrafo (1) potrebbe essere consentita, in circostanze straordinarie e previa approvazione delle Autorità competenti.

(3) Nel caso delle coproduzioni multilaterali, definite nell'art. 9, possono partecipare cittadini di quei Paesi o residenti permanenti in quei Paesi, conformemente alla legislazione in essi vigente.

Art. 6.

Lingue

(1) Il dialogo e la narrazione di ciascuna coproduzione cinematografica verranno realizzati in italiano o in qualche dialetto della lingua italiana o nelle lingue definite dalla normativa e dai regolamenti israeliani o in una qualsiasi loro combinazione.

(2) Se la sceneggiatura lo richiede, può essere permesso in una coproduzione l'uso di lingue diverse, in aggiunta a quelle autorizzate dalla legislazione delle Parti.

Art. 7.

Contributi dei coproduttori

(1) I rispettivi contributi dei produttori dei due Paesi possono variare da venti (20) ad ottanta (80) per cento per ciascun film coprodotto. Inoltre, i coproduttori sono tenuti a dare un effettivo contributo tecnico ed artistico, proporzionale al proprio investimento finanziario nella coproduzione cinematografica. Il contributo tecnico ed artistico dovrà essere costituito dalla risultanza delle complessive quote relative ad: autori, attori, personale tecnico di produzione, laboratori ed impianti.

(2) Qualsiasi eccezione ai principi di cui sopra deve essere approvata dalle Autorità competenti che, in casi particolari, possono autorizzare che i rispettivi contributi dei produttori dei due Paesi possono variare da dieci (10) a novanta (90) per cento.

(3) Nel caso in cui il coproduttore italiano o il coproduttore israeliano sia costituito da più Società di produzione, l'apporto finanziario di ciascuna Società non potrà essere inferiore al 5% (cinque per cento) del costo totale della coproduzione cinematografica.

(4) Sono consentite le coproduzioni finanziarie da intendersi come partecipazione di un produttore unicamente in termini finanziari contributo finanziario del coproduttore che partecipa alla coproduzione unicamente con un apporto finanziario non può essere superiore al 20% (venti per cento): quote di partecipazione superiori al venti per cento possono essere autorizzate dalle Autorità competenti solo in via eccezionale.

(5) Relativamente alle coproduzioni finanziarie di cui al comma 4, entrambe le Autorità competenti dovranno assicurare il raggiungimento di un equilibrio annuale nella realizzazione numerica ed economica delle coproduzioni.

Art. 8.

Diritti nella coproduzione

(1) I coproduttori si accerteranno che i diritti di proprietà intellettuale, relativi ad una coproduzione, non di loro proprietà, possano essere resi a loro disponibili mediante accordi di licenza adeguati per la realizzazione degli obiettivi del presente Accordo, come stipulato nel punto 4 (1) dell'Allegato.

(2) L'assegnazione dei diritti di proprietà intellettuale di una coproduzione cinematografica, compresa la proprietà e la licenza degli stessi, sarà inclusa nel contratto di coproduzione.

(3) Ciascun coproduttore godrà di libero accesso a tutti i materiali originali della coproduzione e del diritto di duplicare o ristamparne copie, ma non del diritto d'uso o di trasferimento dei diritti di proprietà intellettuale riguardo detti materiali, ad eccezione di quanto viene fissato dai coproduttori nel contratto di coproduzione.

(4) Ciascun coproduttore sarà proprietario, su base congiunta, della copia fisica del negativo originale o di qualsiasi altro supporto di registrazione in cui la copia master della coproduzione viene prodotta, esclusi i diritti di proprietà intellettuale che possano essere inseriti in detta copia fisica, eccetto quanto viene fissato dai coproduttori nel contratto di coproduzione.

(5) Qualora la coproduzione venga fatta su un negativo in pellicola, il negativo sarà sviluppato in un laboratorio scelto congiuntamente dai coproduttori e vi sarà depositato sotto un nome concordato. Il laboratorio deve appartenere ad uno dei due Paesi e, solo in casi eccezionali, fornendo adeguate motivazioni tecniche, è possibile rivolgersi ad un Paese terzo, informandone le Autorità competenti.

Art. 9.

Coproduzioni multilaterali

(1) Le Autorità competenti possono congiuntamente approvare un progetto di coproduzione cinematografica, ai sensi del presente Accordo, da realizzare con produttori di uno o più Paesi con cui una delle Parti o entrambe abbiano stipulato un accordo di coproduzione cinematografica, nel rispetto delle proprie legislazioni interne.

(2) Il contributo del coproduttore di uno o più Paesi dovrà essere conforme alle disposizioni previste nel precedente art. 7.

Le condizioni di ammissione di tali coproduzioni devono essere valutate da entrambe le Parti, caso per caso.

Art. 10.

Personale ed attrezzature

(1) Le Parti faciliteranno:

a) l'ingresso temporaneo e la riesportazione di qualsiasi attrezzatura necessaria per la produzione delle coproduzioni cinematografiche ai sensi del presente Accordo, nel rispetto della rispettiva normativa nazionale;

b) l'ingresso e la residenza nel proprio territorio del personale tecnico ed artistico dell'altra Parte al fine di partecipare alla coproduzione cinematografica.

(2) Le disposizioni del presente articolo vengono applicate anche alle Parti terze, approvate ai sensi dell'art. 9 del presente Accordo.

Art. 11.

Nulla osta di proiezione in pubblico

L'approvazione da parte delle Autorità competenti di un progetto di coproduzione cinematografica non implica il permesso o l'autorizzazione di proiettare o distribuire il film così prodotto.

Art. 12.

Regolamentazione delle quote

(1) Qualora un film coprodotto venga commercializzato in un Paese che abbia regolamenti sui contingenti relativi ad entrambe le Parti, esso sarà incluso nella quota del Paese del coproduttore maggioritario. Qualora i contributi dei coproduttori siano uguali, la coproduzione sarà inclusa nella quota del Paese di cittadinanza o di residenza permanente del direttore della coproduzione.

(2) Qualora un film coprodotto venga commercializzato in un Paese che abbia regolamenti sui contingenti relativi ad una sola delle Parti, la coproduzione verrà commercializzata dalla Parte nei confronti della quale non vi è alcuna quota.

(3) Qualora un film coprodotto venga commercializzato in un Paese che abbia regolamenti sui contingenti relativi ad una od entrambe le Parti, le Autorità competenti possono accordarsi nel regolamentare le quote diversamente dalle disposizioni definite nei paragrafi 1 e 2 del presente articolo.

Art. 13.

Identificazione delle coproduzioni cinematografiche

(1) Tutte le coproduzioni cinematografiche dovranno essere identificate come coproduzioni italo-israeliane o israelo-italiane.

(2) Detta identificazione figurerà in un titolo distinto di testa o di coda, nel materiale promozionale pubblicitario ed ogni qual volta i film coprodotti vengano proiettati in pubblico.
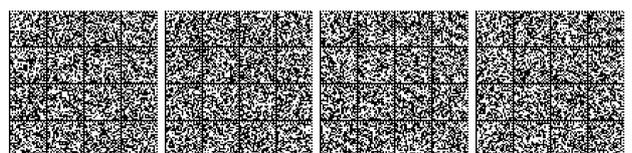
Art. 14.

Allegato

Fatte salve le disposizioni dell'art. 3 (2), le Autorità competenti agiranno conformemente alle Norme di Procedura di cui all'Allegato al presente Accordo, che costituisce parte integrante dell'Accordo stesso.

Art. 15.

Commissione mista

(1) Le Parti possono istituire una Commissione Mista, composta da funzionari di entrambe le Parti e, ove necessario, di esperti, compresi registi e produttori di entrambi i Paesi, scelti dalle rispettive Autorità.

(2) La Commissione Mista si riunirà ogni due anni alternativamente nei due Paesi. Tuttavia, può riunirsi in sessioni straordinarie su richiesta di una o di entrambe le Autorità competenti, in modo particolare nel caso di rilevanti modifiche intervenute nella normativa che disciplina l'industria cinematografica o nel caso in cui l'applicazione del presente Accordo riscontri serie difficoltà.

(3) La Commissione Mista deve, in particolare:

esaminare l'attuazione del presente Accordo;

stabilire se sia stato raggiunto l'equilibrio complessivo della coproduzione, tenendo conto il numero delle coproduzioni, la percentuale e la somma complessiva degli investimenti e dei contributi artistici e tecnici. In caso contrario, la Commissione stabilirà le misure che ritiene necessarie per stabilire tale equilibrio;

suggerire mezzi volti a migliorare in senso generale la cooperazione nella coproduzione cinematografica tra produttori italiani ed israeliani;

proporre le modifiche da apportare al presente Accordo alle competenti Autorità.

Art. 16.

Modifiche

Il presente Accordo può essere modificato per iscritto con il reciproco consenso delle Parti. Qualsiasi modifica dell'Accordo o dell'Allegato dovrà seguire le stesse procedure previste per l'entrata in vigore come definisce l'art. 18.

Art. 17.

Risoluzione delle controversie

Le Parti cercheranno di risolvere amichevolmente le controversie riguardanti l'interpretazione o l'applicazione del presente Accordo, attraverso consultazioni tra di loro.

Art. 18.

Entrata in vigore

(1) Il presente Accordo entrerà in vigore alla data della seconda delle note diplomatiche con cui le Parti si notificano l'espletamento delle proprie procedure interne previste per l'entrata in vigore dell'Atto.

(2) Il presente Accordo avrà validità per un periodo di cinque (5) anni che verrà automaticamente estesa per ulteriori periodi di cinque (5) anni ciascuno, a meno che una delle Parti non dia, almeno sei (6) mesi prima, avviso scritto all'altra Parte del proprio intento a cessare l'Accordo.

(3) Le coproduzioni approvate dalle Autorità competenti e che siano in svolgimento al momento della notifica, di una delle Parti, di risoluzione del presente Accordo continueranno a beneficiare pienamente delle disposizioni del presente Accordo fino al loro completamento.

(4) Dalla sua entrata in vigore, il presente Accordo annullerà e sostituirà l'Accordo di coproduzione cinematografica firmato tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato di Israele a Gerusalemme il 1° gennaio 1985 ed entrato in vigore il 9 settembre 1987.

Firmato a Roma il 2 dicembre 2013, che corrisponde al 29 kislev, 5774, in due copie originali nelle lingue italiana, inglese ed ebraica, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenza, prevarrà il testo inglese.

Per il Governo della Repubblica Italiana	Per il Governo dello Stato di Israele
Il Ministro dei Beni, delle Attività Culturali e dello Sport	Il Ministro della Cultura e dello Sport
Massimo Bray	Limor Livnat
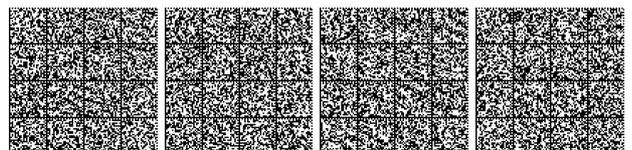
ALLEGATO

NORME DI PROCEDURA

1. Le istanze di ammissione ai benefici della coproduzione cinematografica devono essere depositate, per quanto possibile, simultaneamente ad entrambe le Autorità competenti almeno 30 (trenta) giorni prima dell'inizio delle riprese del film o della principale animazione.

2. Le Autorità competenti si comunicheranno la propria decisione sui progetti presentati. In linea di massima è l'Autorità competente relativa al produttore con quota maggioritaria che comunicherà per prima il proprio parere all'Autorità competente relativa al produttore con quota minoritaria.

3. Le istanze devono essere presentate nel seguente modo:

per la Repubblica italiana, accompagnate da una traduzione avente la dichiarazione di conformità, qualora vengano presentate in una lingua diversa dall'italiano;

per lo Stato di Israele, le istanze dovranno essere presentate nelle lingue ebraica od inglese.

4. Le istanze devono essere corredate dai seguenti documenti:

4.1 una prova sugli avvenuti accordi circa la licenza in materia di diritti di proprietà intellettuale, di qualsiasi tipo, in particolare dei diritti d'autore e dei diritti connessi (per «diritti connessi» devono intendersi, tra l'altro, i diritti morali, i diritti degli artisti, i diritti dei produttori di fonogrammi ed i diritti di trasmissione) compresi nella coproduzione o da essa derivanti, in misura sufficiente ai fini di realizzare gli obiettivi del contratto di coproduzione, come accordi presi per il pubblico spettacolo, la distribuzione, la trasmissione, ha disponibilità su internet o, altrimenti, la vendita od il noleggio di copie fisiche od elettroniche della coproduzione nei territori dei Paesi di origine delle Parti ed in Paesi terzi, come anche le necessarie autorizzazioni per i diritti d'autore ed i diritti connessi con riferimento a qualsiasi opera letteraria, drammatica, musicale o artistica che sia stata adattata dal richiedente al fini della coproduzione:

4.2 la sceneggiatura e la sinossi del film in una delle lingue concordate;

4.3 il contratto di coproduzione stipulato che è soggetto all'approvazione delle Autorità competenti. Il contratto deve precisare:

a. il titolo del film, anche se provvisorio;

b. il nome dello sceneggiatore o dell'adattatore del soggetto se tratto da un'opera letteraria;

c. il nome del regista (è permessa una clausola per la sua sostituzione se fosse necessario);

d. il budget del film;

e. il piano finanziario per il film;

f. l'ammontare dei contributi finanziari dei coproduttori;

g. gli impegni finanziari di ciascun coproduttore per quanto concerne la ripartizione in percentuale delle spese relative ai costi sullo sviluppo, elaborazione, produzione e post-produzione fino alla realizzazione della copia campione;

h. la distribuzione dei ricavi e dei profitti tra cui la ripartizione o la messa in comune dei mercati;

i. la partecipazione di ciascuno dei coproduttori nei costi che superano il budget o negli utili provenienti da eventuali risparmi nei costi di produzione;

j. l'assegnazione dei diritti di proprietà intellettuale in una coproduzione cinematografica, tra cui la proprietà e la licenza degli stessi;

k. una clausola nel contratto deve affermare che l'approvazione del film, che dà diritto a godere dei benefici ai sensi dell'Accordo, non costituisca obbligo per le Autorità competenti di una o di entrambe le Parti ad autorizzare la proiezione pubblica del film;

l. una clausola che prescriva le misure da adottare qualora:

i) le Autorità competenti dell'uno o dell'altro Paese non accordassero l'ammissione richiesta dopo avere esaminato l'incartamento completo;

ii) le Autorità competenti non autorizzassero la proiezione in pubblico del film coprodotto nell'uno o nell'altro dei due Paesi;

m. una clausola che stabilisca le misure da adottare qualora un coproduttore non adempia totalmente ai propri impegni nei termini stabiliti nel contratto di coproduzione;

n. una clausola che impegni il coproduttore maggioritario a stipulare una polizza di assicurazione di copertura a tutti i rischi di produzione ed a tutti i rischi per il materiale originale di produzione;

o. la data approssimativa dell'inizio delle riprese;

p. la maniera con cui la coproduzione deve essere inserita nei festival internazionali;

q. ulteriori disposizioni richieste dalle Autorità competenti;

4.4 l'elenco delle attrezzature richieste (tecniche, artistiche od alter) e del personale, tra cui la nazionalità dello stesso personale ed i ruoli che verranno svolti dagli attori;

4.5 il piano di lavorazione;

4.6 il contratto di distribuzione, se fosse già stipulato;

4.7 il copione definitivo.

5. Le disposizioni determinanti del contratto originale di coproduzione possono essere modificate previa approvazione da parte delle Autorità competenti.

6. La sostituzione di un coproduttore può essere concessa solo in casi eccezionali e per motivazioni riconosciute pertinenti dalle Autorità competenti.

7. I coproduttori forniranno qualsiasi altra documentazione ed informazione ritenute necessarie dalle Autorità competenti al fine della trattazione dell'istanza di coproduzione od al fine di monitorare la coproduzione o l'attuazione dell'Accordo di coproduzione.
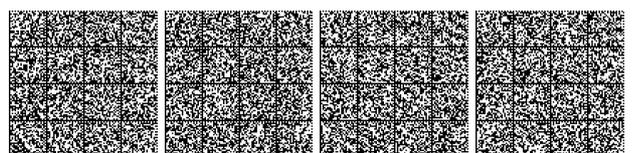
AGREEMENT ON FILM CO-PRODUCTION BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC AND THE GOVERNMENT OF THE STATE OF ISRAEL

The Government of the Italian Republic and the Government of the State of Israel hereinafter referred to as "the Parties":

Mindful of the fact that mutual cooperation may serve the development of film production and encourage the further development of the cultural and technological ties between the two countries:

Considering that co-production may benefit the film industries of their respective countries and contribute to the economic growth of the film production and distribution industries in Italy and in Israel;

Noting their mutual decision to establish a framework for encouraging all audio-visual media output, especially the co- production of films:

Recalling the Cooperation between the Parties in the field of Culture;

Have therefore agreed as follows:

Article 1
DEFINITIONS

For the purpose of this Agreement:

(1) **"co-production" or "co-production film"** means a cinematographic work, with or without accompanying sounds, regardless of length or genre, including animation and documentary productions, made by an Italian co-producer and an Israeli co-producer, produced in any format, for exploitation in theaters, on television, internet, videocassette, videodisc, CD-ROM or any similar means, including future forms of cinematographic production and distribution;

(2) **"Italian co-producer"** means one or more film production companies established in Italy, in compliance with the Italian legislation in force;

(3) **"Israeli co-producer"** means one or more film production companies established in Israel, in compliance with the Israeli legislation in force;

(4) The "**Competent Authorities**" means both Competent Authorities responsible for the implementation of this Agreement.
The Competent Authorities are:

- For the Italian side: the Directorate-General for Cinema of the Ministry of Cultural Heritage and Activities and Tourism;
- For the Israeli side: The Ministry of Culture and Sport or its designee(s).

Article 2

BENEFITS

(1) Any co-production produced in pursuance of this Agreement shall be considered by the Competent Authorities as a national film, subject, respectively, to the domestic legislation of each Party. Such co-productions shall be entitled to the benefits to which the film production industry is entitled by virtue of each Party's domestic legislation or to those benefits which may be decreed by each Party. These benefits accrue solely to the co-producer of a country that grants them.

(2) Failure of a Party's co-producer to fulfill the conditions according to which that Party has approved a co-production or a material breach of the co-production agreement by a Party's co-producer may result in that Party revoking the co-production status of the production and the attendant rights and benefits.

(3) In all matters concerning the marketing or export of a co-production film, each Party will accord the co-production film the same status and treatment as a domestic production, subject to its respective domestic legislation.

Article 3

APPROVAL OF PROJECTS

(1) Films to be co-produced pursuant to this Agreement by the two countries must be approved by the competent authorities.

(2) The conditions for approving co-production films shall be jointly agreed upon by the Competent Authorities, on a case by case basis, subject to the provisions of this Agreement and to the respective domestic legislation of the Parties.
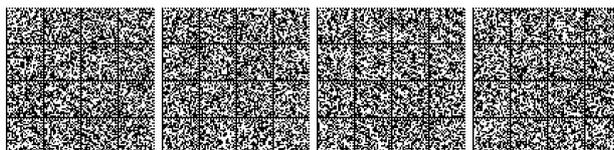
(3) In order to qualify for the benefits of co-production, the co-producers shall provide evidence that they have the adequate technical organization, financial support, recognized professional standing and qualifications to bring the production to a successful conclusion.

(4) Approval shall not be given to a project where the co-producers are linked by common management or control, except to the extent that such an association has been established specifically for the purpose of the co-production film itself.

Article 4

FILMING

(1) Co-production films shall be made, processed, dubbed or subtitled, up to creation of the first release print in the countries of the participating co-producers.

(2) However, if a scenario or the subject of the film so requires, location shooting, exterior or interior, in a country not participating in the co-production may be authorized by the Competent Authorities.

(3) In cases of absolute exceptionality it is possible to resort to a third country for the services of dubbing or subtitling subject to the authorization of the competent authorities.

Article 5

PARTICIPANTS

(1) The producers, authors, scriptwriters, performers, directors, professionals and technicians participating in co-productions, must be citizens or permanent residents of the Italian Republic or of the State of Israel in accordance, respectively, with the domestic legislation of the Parties. Regarding participation from the Italian Republic they can be also nationals of Member States of the European Union.
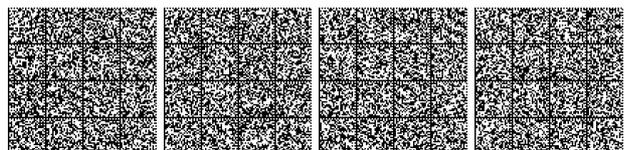
(2) Should the co-production so require, the participation of professionals who do not fulfill the conditions pursuant to paragraph (1) may be permitted, in exceptional circumstances, and subject to the approval of the Competent Authorities.

(3) In cases of multilateral co-productions, as stated in Article 9, the participants must be nationals of those countries, or permanent residents of those countries according to the legislation in force therein.

Article 6

LANGUAGES

(1) The dialogue and narration of each Co-production Film shall be made in Italian or any Italian dialect or in languages as defined by the Israeli laws and regulations or in any combination of those.

(2) Use of any other languages in a co-production other than the languages permitted according to the legislation of the Parties may be added to the co-production if the screenplay requires it.

Article 7

CONTRIBUTIONS FROM CO-PRODUCERS

(1) The respective contributions of the producers of the two countries may vary from twenty (20) to eighty (80) per cent for each co-production film. In addition, the co-producers shall be required to make an effective technical and creative contribution, proportional to their financial investment in the co-production film. The technical and creative contribution should be comprised of the combined share of authors, performers, technical-production personal, laboratories and facilities.

(2) Any exception to the abovementioned principles must be approved by the Competent Authorities, who may, in special cases, authorize that the respective contributions by the producers of the two countries vary from ten (10) to ninety (90) per cent.

(3) In the event that the Italian co-producer or the Israeli co-producer is composed of several production companies, the contribution of each company shall not be less than 5% (five per cent) of the total budget of the co-production film.

(4) "Financial co-productions" are allowable. Financial co-productions means when the contribution of a producer is only an economic participation. The financial contribution of the co-producer that makes an exclusively economic contribution to the co-production shall not be more of 20% (twenty per cent); contributions in excess of twenty per cent may be approved by the Competent Authorities only in exceptional cases.

(5) As regards the financial co-productions stated in Paragraph 4, both competent Authorities shall ensure the achievement of an annual balance in the numerical and economical realization of co-productions.

Article 8

RIGHTS IN THE CO-PRODUCTION

(1) The co-producers shall ensure that intellectual property rights in a co-production that are not owned by them will be available to them through license arrangements sufficient to fulfill the objectives of this Agreement, as stipulated in par. 4.1 of the Annex.

(2) Allocation of intellectual property rights in a co-production film, including ownership and licensing thereof, shall be made in the co-production contract.

(3) Each co-producer shall have free access to all the original co-production materials and the right to duplicate or print there from, but not the right to any use or assignment of intellectual property rights in the said materials, except as is determined by the co-producers in the co-production contract.

(4) Each co-producer shall be an owner on a joint basis of the physical copy of the original negative or other recording media in which the master co-production is made, not including any intellectual property rights that may be embodied in the said physical copy, except as is determined by the co-producers in the co-production contract.

(5) Where the co-production is made on film negative, the negative will be developed in a laboratory chosen mutually by the co-producers, and will be deposited therein, on an agreed name. The laboratory must belong to one of the two countries and only in exceptional cases, by providing appropriate technical explanations, it is possible to turn to a third country, informing the Competent Authorities.

Article 9

MULTILATERAL CO-PRODUCTIONS

(1) The Competent Authorities may jointly approve a project for a Co-production Film under this Agreement in conjunction with co-producers from one or more countries with which either or both of the Parties have signed an official film co-production agreement, in accordance with their respective domestic laws.

(2) The contribution of a co-producer from one or more third countries shall comply with the provisions referred to in prior Article 7.
The conditions of admission of such co-productions shall be evaluated by both Parties, on a case-by-case basis.

Article 10
PERSONNEL AND EQUIPMENT

(1) The Parties shall facilitate:

a) the temporary entry and the re-export of any film equipment necessary for the production of co-production films under this Agreement, subject to their respective domestic legislation;

b) the entry and the stay in its territory to the creative and technical staff of the other Party for the purpose of participating in the co-production films.

(2) The provisions of this article also apply to third parties, approved under Article 9 of the present Agreement.

Article 11

PERMISSION FOR PUBLIC EXHIBITION

Approval of a proposal for the co-production of a film by the Competent Authorities does not imply any permission or authorization to show or distribute the film thus produced.

Article 12

QUOTA ARRANGEMENTS

(1) If a co-produced film is marketed in a country that has quota regulations in regard to both the Parties, it shall be included in the quota of the Country which is the majority co-producer. In the event that the contributions of the co-producers are equal the co-production shall be included in the quota of the country of which the director of the co-production is a citizen or a permanent resident.

(2) If a co-produced film is marketed in a country that has quota regulations in regard to one of the Parties. the co-produced film shall be marketed by the Party in regard to whom there is no quota.

(3) In the event that a co-produced film is marketed in a country that has quota regulations in regard to one or both of the Parties, the Competent Authorities may agree on arrangements. in regard to the quota regulations. that differ from those set out in paragraphs 1 and 2 of this Article.

Article 13

DENTIFICATION OF CO-PRODUCTION FILMS

(1) All co-produced films shall be identified as Italian-Israeli or Israeli-Italian co-productions.

(2) Such identification shall appear in a separate credit title. in all commercial advertising and promotional material. and whenever co-produced films are shown at any public performance.

Article 14

ANNEX

Subject to Article 3 (2), the Competent Authorities shall act in accordance with the Rules of Procedure appended in the Annex hereto, which constitute an integral part of this Agreement.

Article 15

JOINT COMMISSION

(1) The Parties may establish a Joint Commission, consisting of official of both Parties and, where necessary, of experts, including directors and producers of both countries selected by the respective Authorities.

(2) The Joint Commission shall meet, every two years alternately in the two countries. However, it may be convened for extraordinary sessions at the request of one or both competent Authorities, particularly in the case of major amendments to the domestic laws governing the film industry in, or where the application of this Agreement presents serious difficulties.

(3) The Joint Commission shall, inter alia:

- Review the implementation of this Agreement.
- Determine whether the overall balance of the co-production has been achieved, considering the number of co-productions, the percentage and the total amount of the investments and of the artistic and technical contributions. If not, the Commission shall determine the measures deemed necessary to establish such balance.
- Recommend means to generally improve cooperation in film co-production between Italian and Israeli producers.
- Recommend amendments to this Agreement to the Competent Authorities.

Article 16

AMENDMENTS

This Agreement may be amended in writing by mutual consent of the Parties. Any modification of the Agreement or of the appended Annex shall follow the same procedures for entering into force as are specified in Article 18.
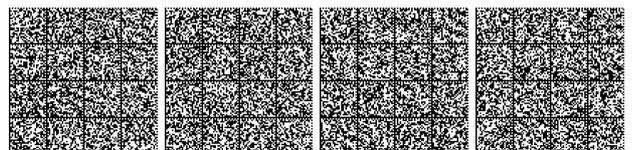
Article 17

DISPUTE RESOLUTION

The Parties shall seek to resolve any dispute concerning the interpretation or application of this Agreement amicably through consultation between them.

Article 18

ENTRY INTO FORCE

(1) This Agreement shall enter into force on the date of the second of the Diplomatic Notes by which the Parties notify each other that their internal legal procedures of its entry into force have been complied with.

(2) This Agreement shall be valid for a period of five (5) years and shall automatically be extended for additional periods of five (5) years each, unless terminated by either Party giving at least six (6) months written prior notice to the other Party of its intention to terminate the Agreement.

(3) Co-productions which have been approved by the Competent Authorities and which are in progress at the time of notice of termination of this Agreement by either Party shall continue to benefit fully from the provisions of this Agreement until completion.

(4) Upon the entry into force of this agreement, it will annul and replace the Agreement on Film Co-production between the Government of the Italian Republic and the Government of the State of Israel signed in Jerusalem on January 1, 1985 and entered into force on September 9, 1987.

Signed in Rome on 2nd December, 2013_ which corresponds to the 29 of Kislev, 5774_, in two original copies in the Italian, English and Hebrew languages, all texts being equally authentic. In case of divergence the English text shall prevail.

For the Government of the Italian Republic

The Minister for Cultural Heritage, Activities and Sport

Massimo Bray

For the Government of the State of Israel

The Minister for Culture and Sport

Limor Livnat
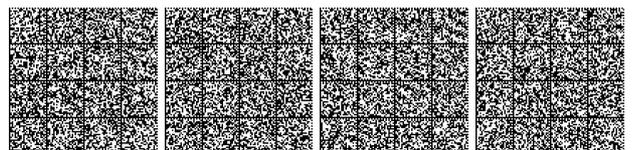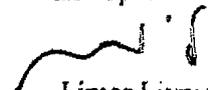
ANNEX
RULES OF PROCEDURE

1. Applications for qualification of a film for co-production benefits must be filed, as far as possible, concurrently with the Competent Authorities at least thirty (30) days prior to the commencement of shooting or key animation of the film.

2. The Competent Authorities shall notify each other of their decision about the projects filed. In principle, the competent Authority related to the producer with majority share will communicate first the opinion to the competent Authority related to the producer with minority share.

3. Applications must be submitted as follows:
   - for the Italian Republic, accompanied by a translation with the declaration of conformity if they are presented in a language other than Italian;
   - for the State of Israel, the applications should be submitted in the Hebrew or English languages;

4. The applications must be accompanied by the following documents:

   4.1 a proof of license arrangements with respect to intellectual property rights, of any sort, including in particular copyright and neighboring rights ("neighboring rights" shall be understood as including, inter alia, moral rights, performers' rights, phonogram producers' rights and broadcasters' rights), embodied in, or arising from, a co-production, to an extent sufficient for purposes of fulfilling the objectives of the co-production contract, including clearance arrangements for public performance, distribution, broadcast, making available by internet or otherwise, and sale or rental of physical or electronic copies of the co-production in the territories of the Parties' home countries as well as in third countries, and including copyright and neighboring rights clearance with respect to any literary, dramatic, musical or artistic work which has been adapted by the applicant for purposes of the co-production:

   4.2 the screenplay and synopsis of the film in one of the agreed languages;

   4.3 the signed co-production contract which is subject to the approval of the Competent Authorities. It must specify:
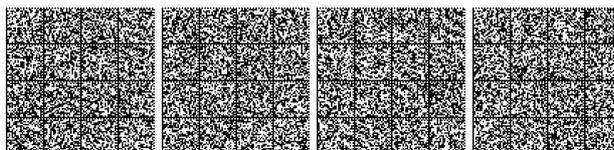
a. the title of the film, even if provisional.

b. the name of the writer or the person responsible for adapting the subject if it is drawn from literary source:

c. the name of the director (a safety clause is permitted for his replacement, if necessary);

d. the budget of the film;

e. the plan for financing the film;

f. the amount of the financial contributions of the co-producers;

g. the financial undertakings of each producer in respect of the percentage apportionment of expenditures with regard to development, elaboration, production and post-production costs up to the creation of the answer print;

h. the distribution of revenue and profits including the sharing or pooling of markets;

i. the respective participation of the co-producers in any costs which exceed the budget or in the benefits from any savings in the production cost;

j. allocation of intellectual property rights in a co-production film, including ownership and licensing thereof.

k. a clause in the contract must recognize that the approval of the film, entitling it to benefits under the agreement, does not obligate the Competent Authorities of either Party to permit the public screening of the film;

l. a clause prescribing the measures to be taken where:

  i) if the Competent Authorities of either country refuse the application following examination of the complete file:

  ii) the Competent Authorities prohibit the exhibition of the Co-production Film in either country;

m. a clause setting out the measures to take if a co-producer does not completely fulfill its commitments under the terms established in the co-production contract;

n. a clause which requires the major co-producer to take out an insurance policy covering all production risks and all original material production risks;

o. the approximate starting date of shooting;

p. the manner in which the co-production shall be entered in international festivals;
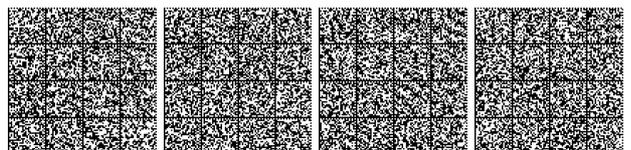
q. other provisions required by the Competent Authorities.

4.4 the list of required equipment (technical, artistic or other) and personnel, including nationality of personnel and the roles to be played by the performers;

4.5 the production schedule;

4.6 a distribution agreement, if one has been concluded;

4.7 the final filming script.

5. Material provisions in the original co-production contract may be amended subject to prior approval by the Competent Authorities.

6. The replacement of a co-producer may be allowed only in exceptional cases and for reasons declared valid by the competent Authorities.

7. The co-producers will provide any further documentation and information, which the Competent Authorities deem necessary in order to process the co-production application or in order to monitor the co-production or the execution of the co-production agreement.
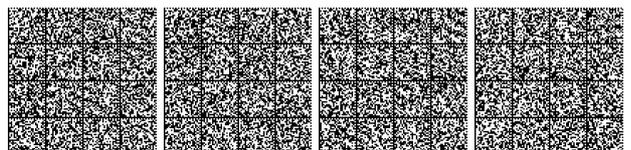
ACCORDO DI COPRODUZIONE CINEMATOGRAFICA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA D'UNGHERIA

PREAMBOLO

Il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica d'Ungheria, di seguito denominati le «Parti»;

Consapevoli della continua evoluzione dei loro rapporti culturali bilaterali ed in considerazione degli accordi esistenti tra le Parti;

Considerato che l'industria cinematografica, televisiva, del video e dei nuovi media dei loro rispettivi Paesi potrà trarre beneficio dalla coproduzione di film che per qualità tecnica e per valore artistico o spettacolare siano in grado di contribuire al prestigio e all'espansione economica delle industrie di produzione e distribuzione cinematografica, televisiva, video e dei nuovi media in Italia ed in Ungheria;

Hanno convenuto quanto segue:

Art. 1.

Definizioni

Ai fini del presente Accordo, una «coproduzione cinematografica» è un progetto, di qualsiasi durata, incluse le produzioni di animazione e i documentari, realizzato su qualsiasi supporto, per l'utilizzazione prioritaria nelle sale cinematografiche e poi in televisione, su videocassetta, su videodisco, CD-ROM, o attraverso qualsiasi altra forma di distribuzione. Nuove forme di produzione e distribuzione audiovisiva saranno automaticamente incluse nel presente Accordo.

Art. 2.

Film Nazionali

(1) Tutte le coproduzioni realizzate ai sensi del presente Accordo dovranno essere considerate come film nazionali da entrambe le Parti. Esse dovranno beneficiare di pieno diritto dei vantaggi che risultano dalle disposizioni in vigore o che potranno essere emanate da ciascuna delle Parti. Questi vantaggi saranno acquisiti solamente dal produttore della Parte che li accorda.

(2) La realizzazione di film in coproduzione, ai sensi del presente Accordo, deve ottenere l'approvazione, previa consultazione, dalle Autorità competenti di entrambe le Parti.

Art. 3.

Autorità competenti

Le Autorità competenti responsabili dell'applicazione del presente Accordo sono:

per la Repubblica italiana: il Ministero per i beni e le attività culturali, Direzione Generale per il Cinema;

e

per la Repubblica d'Ungheria: l'Ufficio Nazionale del Patrimonio Culturale.

Art. 4.

Coproduzioni

(1) Per essere ammessi ai benefici di questo Accordo, i coproduttori devono documentare l'esistenza di una buona organizzazione tecnica, una riconosciuta reputazione e qualificazione professionale e un finanziamento che permetta loro di condurre a buon fine la produzione.

(2) L'approvazione non sarà concessa ad un progetto laddove i coproduttori fossero legati da gestione o controllo comuni, salvo che nella misura in cui tali legami siano inerenti alla realizzazione del film stesso da coprodurre.

Art. 5.

Riprese

I film in coproduzione saranno realizzati, lavorati e doppiati, fino alla creazione della prima copia di uscita, nei Paesi coproduttori partecipanti, in accordo con quanto stabilito dall'art. 9. Le riprese in esterni o in interni dal vero, in un Paese che non partecipa alla coproduzione, possono essere autorizzate qualora la sceneggiatura o il soggetto dei film lo rendano necessario.

Art. 6.

Partecipazione

(1) I produttori, i soggettisti, i registi e il personale artistico e tecnico qualificato delle coproduzioni, nonché le maestranze che partecipano alla produzione, devono essere cittadini della Repubblica italiana o della Repubblica d'Ungheria, o cittadini degli altri Stati Membri dello Spazio Economico Europeo o soggiornanti di lungo periodo nella Repubblica italiana o nella Repubblica d'Ungheria secondo il diritto Comunitario e le disposizioni nazionali vigenti, nei due Paesi.

(2) Per esigenze del film, la partecipazione di personale tecnico e artistico, che non è nelle condizioni previste dal comma 1, può essere ammessa solo eccezionalmente e dopo intesa tra le Autorità competenti delle Parti.

(3) Il personale tecnico e artistico straniero, che risiede o lavora abitualmente nella Repubblica italiana o nella Repubblica d'Ungheria, può, eccezionalmente, partecipare alla realizzazione della coproduzione come se fosse soggiornante di lungo periodo di uno o dell'altro di detti Paesi.

Art. 7.

Apporti dei produttori

(1) Gli apporti rispettivi dei produttori dei due Paesi possono variare per ogni film dal venti (20) all'ottanta (80) per cento. L'apporto del coproduttore minoritario deve comportare, in linea di massima, una partecipazione tecnica ed artistica effettiva.
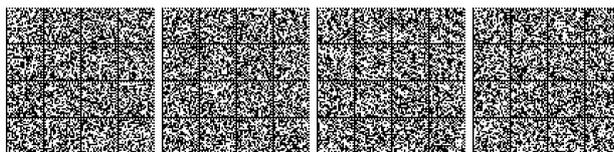
(2) Alle disposizioni di cui al comma (1), sono concesse deroghe caso per caso - previa approvazione da parte delle Autorità competenti di entrambi i Paesi - rimanendo fermo che la quota minoritaria, esclusivamente finanziaria o con apporto tecnico-artistico, non deve essere inferiore al dieci (10) per cento dei costo totale del film.

(3) Nel caso in cui il coproduttore italiano o coproduttore ungherese sia costituito da più imprese di produzione, la partecipazione finanziaria di ogni singola impresa non può mai essere inferiore al cinque (5) per cento del costo totale del film.

Art. 8.

Produzioni Multilaterali

(1) Le Parti considerano con favore la realizzazione di coproduzioni di qualità internazionale tra l'Italia, l'Ungheria ed uno o più Paesi con cui l'Italia o l'Ungheria siano legate rispettivamente da un Accordo di coproduzione ufficiale.

(2) Le condizioni di ammissione di tali film devono essere determinate in ciascun caso da entrambe le Parti. Nessuna partecipazione minoritaria in questi film può essere inferiore al dieci (10) per cento del costo.

(3) Nel caso in cui il coproduttore italiano o il coproduttore ungherese o il coproduttore del Paese o dei Paesi terzi sia costituito da più imprese di produzione, la partecipazione finanziaria di ogni singola impresa non deve essere inferiore al cinque (5) per cento del costo totale del film.

Art. 9.

Negativi e lingue

(1) Ciascun film di coproduzione deve comportare un originale negativo e la stampa di un internegativo.

(2) Ciascun coproduttore è proprietario pro quota del negativo originale; questo negativo sarà depositato, a nome congiunto, presso un laboratorio di uno dei due Paesi, scelto di comune accordo dai coproduttori. Lo sviluppo del negativo si effettuerà nei laboratori di uno dei due Paesi.

(3) Ciascun film di coproduzione deve comportare due versioni, rispettivamente in italiano e in ungherese. La versione italiana dovrà essere realizzata in Italia mentre quella ungherese dovrà essere realizzata in Ungheria.

Art. 10.

Ingresso temporaneo

Le Parti faciliteranno l'ingresso temporaneo e la riesportazione dell'attrezzatura cinematografica necessaria alla produzione ed alla promozione dei film realizzati nel quadro del presente Accordo, nel rispetto della legislazione vigente nei loro Paesi.

Art. 11.

Saldo degli apporti

(1) Il saldo della partecipazione del coproduttore minoritario deve essere versato al coproduttore maggioritario nel termine di centoventi (120) giorni dalla data di consegna di tutto il materiale necessario per l'approntamento della versione del film nella lingua del Paese minoritario.

(2) L'inosservanza di questa norma comporterà la perdita dei benefici della coproduzione.

Art. 12.

Ripartizione dei mercati

(1) Le clausole contrattuali che prevedono la ripartizione fra i coproduttori dei proventi o dei mercati devono essere approvate dalle Autorità competenti delle Parti. Questa ripartizione deve, di massima, corrispondere alla percentuale degli apporti rispettivi dei coproduttori alla produzione di ciascun film.

(2) Nel caso in cui il contratto di coproduzione preveda il «pool» dei mercati, i proventi di ciascun mercato nazionale saranno liquidati nel «pool» solo dopo la copertura degli investimenti nazionali.

(3) I premi e i benefici finanziari previsti dall'art. 2 del presente Accordo non saranno inclusi nel pool.

(4) I trasferimenti valutari risultanti dall'applicazione del presente Accordo saranno effettuati conformemente alle disposizioni vigenti in materia nei due Paesi.

Art. 13.

Contratti tra i coproduttori

I contratti tra coproduttori devono precisare chiaramente gli obblighi finanziari in merito alla ripartizione delle:

a) spese preliminari per l'elaborazione di un progetto;

b) spese per un progetto che ha ricevuto l'approvazione delle Autorità competenti delle Parti, qualora nella sua forma definitiva non fosse conforme alle condizioni di tale approvazione;

c) spese per una coproduzione realizzata nel quadro del presente Accordo, qualora il film non abbia ottenuto in uno o nell'altro dei due Paesi interessati il nulla osta di proiezione in pubblico.

Art. 14.

Approrozione di una proposta di coproduzione

Qualora le Autorità competenti di entrambe le Parti approvino ai coproduttori un progetto di coproduzione di un film, tale approvazione non implica la concessione del nulla osta alla proiezione del film medesimo. La concessione del nulla asta di proiezione di tali film dovrà rispettare le legislazioni nazionali di ciascun Paese.
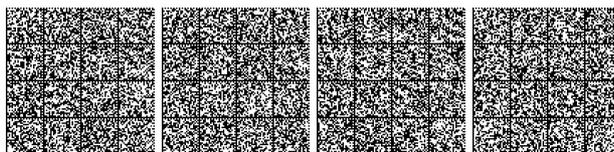
Art. 15.

Esportazione dei film

(1) Se un film coprodotto viene esportato in un Paese dove le importazioni di film sono contingentate, il film sarà imputato, di massima, al contingente della Parte di cui la partecipazione è maggioritaria.

(2) Se i rispettivi apporti dei coproduttori sono uguali, il film coprodotto sarà imputato al contingente della Parte che ha le migliori opportunità di sfruttamento.

(3) Se i rispettivi apporti dei coproduttori sono uguali ma non è possibile identificare quale sia la Parte con le migliori opportunità di sfruttamento, il film coprodotto sarà imputato al contingente della Parte di cui il regista del film ha la nazionalità.

Art. 16.

Identificazione dei film di coproduzione

(1) I film di coproduzione devono essere identificati come «coproduzione Italo-Ungherese» o «coproduzione Ungherese-Italiana».

(2) Questa identificazione deve figurare chiaramente in un quadro separato nei titoli di testa, nella pubblicità commerciale, nella presentazione dei film coprodotti alle manifestazioni artistiche e culturali e nei festival internazionali.

Art. 17.

Presentazione ai festival internazionali

(1) I film di coproduzione saranno, di massima, presentati ai Festival internazionali dalla Parte del coproduttore maggioritario.

(2) I film prodotti sulla base di un'eguale contribuzione, saranno presentati dalla Parte di cui il regista ha la nazionalità.

Art. 18.

Norme di procedura ed istanza per la qualificazione

(1) L'istanza per l'ammissione del film ai benefici della coproduzione dovrà essere presentata, corredata dai documenti richiesti, almeno trenta (30) giorni prima dell'inizio delle prese o delle lavorazioni principali per i film d'animazione, in accordo con le Norme di procedura allegate al presente Accordo.

(2) In linea di massima, le Autorità competenti delle Parti si notificheranno le loro decisioni in merito a ciascun progetto di coproduzione, nel più breve termine possibile, ma non necessariamente entro il citato periodo di trenta (30) giorni.

Art. 19.

Commissione Mista

(1) Nel periodo di validità del presente Accordo una Commissione Mista, composta da funzionari delle Parti ed esperti, si riunirà, di massima, una volta ogni due anni, alternativamente in ciascun Paese. Nonostante ciò, potrà essere convocata una riunione straordinaria a richiesta di una o di entrambe le Autorità competenti, specialmente nel caso di importanti modifiche alle leggi nazionali applicabili all'industria cinematografica, televisiva e di video, in entrambi i Paesi, o nel caso che l'Accordo incontri difficoltà particolarmente gravi nella sua applicazione.

(2) La Commissione Mista esaminerà la sussistenza di un equilibrio numerico e percentuale delle coproduzioni e, in caso contrario, determinerà le misure ritenute necessarie per stabilire tale equilibrio.

(3) La Commissione Mista sottoporrà alle Autorità competenti delle due Parti, per approvazione, le modifiche ritenute necessarie per superare le difficoltà sorte nell'applicazione dell'Accordo e per migliorare lo stesso, nel migliore interesse delle Parti.

Art. 20.

Obblighi delle Parti Contraenti

Le disposizioni del presente Accordo non pregiudicano gli obblighi delle Parti Contraenti derivanti dal diritto internazionale e da quello comunitario.

Art. 21.

Entrata in vigore

(1) Il presente Accordo entrerà in vigore alla data della ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti Contraenti si saranno notificate l'avvenuto espletamento delle procedure interne di ratifica.

(2) L'Accordo sarà valido per un periodo di cinque anni e sarà tacitamente rinnovato per un uguale periodo, salvo denuncia di una delle due Parti contraenti, da notificarsi per iscritto almeno sei mesi prima della sua scadenza.

(3) Le coproduzioni che sono state approvate dalle competenti Autorità e che siano in lavorazione al momento della denuncia dell'Accordo da una delle due Parti, continueranno a beneficiare pienamente, fino alla fine, dei vantaggi dell'Accordo. Alla scadenza o alla denuncia dell'Accordo, le sue condizioni continueranno ad applicarsi per la ripartizione degli introiti derivanti dalle coproduzioni completate.

(4) Il presente Accordo sostituisce il precedente Accordo di Coproduzione Cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica Popolare d'Ungheria firmato il 21 gennaio 1982 ed entrato in vigore il 2 novembre 1984.
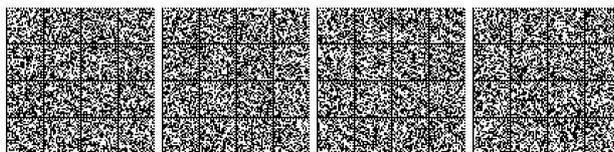
Art. 22.

Modifiche

Il presente Accordo potrà essere modificato con le modalità previste dall'art. 19, comma 3. Le modifiche concordate tra le Parti entreranno in vigore secondo le procedure stabilite tra le Parti.

Art. 23.

Risoluzione delle controversie

Le controversie che dovessero eventualmente sorgere tra le Parti, circa l'interpretazione o l'applicazione del presente Accordo, verranno risolte in via amichevole tra le Parti.

In fede di che i sottoscritti rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Roma l'8 giugno 2007, in due originali ciascuno nelle lingue italiana, ungherese ed inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenza nell'interpretazione, prevarrà il testo in lingua inglese.

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA D'UNGHERIA

ALLLEGATO

NORME DI PROCEDURA

Le istanze di ammissione ai benefici della coproduzione cinematografica devono essere depositate, di massima, nello stesso momento, presso le due Amministrazioni competenti, almeno trenta (30) giorni prima dell'inizio delle riprese del film.

Le istanze devono essere corredate dalla seguente documentazione, in lingua italiana per la Repubblica italiana e in lingua ungherese per la Repubblica d'Ungheria:

I. la sceneggiatura;

II. un documento comprovante che la proprietà dei diritti di autore per l'adattamento cinematografico è stata legalmente acquistata, o in mancanza, una opzione valida;

III. il contratto di coproduzione con riserva di approvazione da parte delle Amministrazioni competenti dei due Paesi.

Tale documento deve precisare:

1. il titolo del film;

2. il nome dell'autore del soggetto o dell'adattatore, se si tratta di un soggetto tratto da un'opera letteraria:

3. il nome del regista (una clausola di salvaguardia è ammessa per la sua sostituzione, se necessaria);

4. l'ammontare del budget;

5. l'ammontare degli apporti finanziari dei coproduttori;

6. la ripartizione dei proventi e dei mercati;

7. l'impegno dei produttori a partecipare ad eventuali eccedenze di spese o a beneficiare delle economie sul costo del film in proporzione ai rispettivi apporti. La partecipazione delle eccedenze di spese dovrebbe essere limitata al 30% del budget del film;

8. una clausola del contratto deve prevedere che l'ammissione ai benefici dell'Accordo non impegni le Autorità competenti al rilascio del nulla osta di proiezione in pubblico. Date le circostanze, pertanto, occorre un'altra clausola che precisi le condizioni del regolamento finanziario tra i coproduttori:

a) nel caso in cui le Autorità competenti dell'uno o dell'altro Paese non accordassero l'ammissione richiesta dopo avere esaminato l'incartamento completo;

b) nel caso in cui le Autorità competenti non autorizzassero la proiezione in pubblico del film nell'uno o nell'altro dei due Paesi, o in Paesi terzi;

c) nel caso in cui i versamenti degli apporti finanziari non fossero effettuati secondo le esigenze previste dall'art. 11 dell'Accordo;

9. una clausola che stabilisca le misure da prendere se uno dei coproduttori risulti parzialmente inadempiente;

10. una clausola che impegni il coproduttore maggioritario a stipulare una polizza di assicurazione per tutti i rischi di produzione;

11. la data di inizio, in linea di massima, delle riprese del film.

V. Il piano di finanziamento;

V. L'elenco degli elementi tecnici ed artistici e, per il personale, l'indicazione della loro nazionalità o dei ruoli attribuiti agli attori;

VI. Il piano di lavorazione.

Le competenti Autorità dei due Paesi possono inoltre richiedere tutti i documenti e tutte le precisazioni complementari ritenute necessarie.

La sceneggiatura finale del film (comprensiva del dialogo), dovrebbe essere sottoposta alle Autorità competenti, in linea di massima, prima dell'inizio delle riprese.

Modifiche contrattuali, ivi compresa la sostituzione di uno dei coproduttori, possono essere apportate al contratto originario di coproduzione depositato e dovranno essere sottoposte all'approvazione delle Autorità competenti dei due Paesi prima che il film sia finito.

La sostituzione di un coproduttore non può essere ammessa che in casi eccezionali per motivi riconosciuti validi dalle Autorità competenti.

Le Autorità competenti dovranno reciprocamente informarsi della loro decisione, allegando una copia dell'incartamento.

Agreement on Film Co-productions between the Government of the Italian Republic and the Government of the Republic of Hungary

Preamble

THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF HUNGARY, hereinafter jointly referred to as the "Parties";

ACKNOWLEDGING the ongoing development in their bilateral cultural relations and also cognizant of the existing Agreements between the Parties;

CONSIDERING that the film, television, video and new media industries of their respective countries could benefit from co-productions that, by their technical quality and artistic and entertainment value, would enhance the reputation and contribute to the economic expansion of the film, television, video and new media production and distribution industries of Italy and Hungary;

HEREBY AGREE AS FOLLOWS:

Article 1
Definitions

For the purpose of this Agreement, a "cinematographic co-production" is a project irrespective of length, including animation and documentary productions, produced in any format, primarily for exploitation in theatres and then on television, videocassette, videodisc, CD-ROM or any other form of distribution. New forms of audiovisual production and distribution will be automatically included in this Agreement.

Article 2
National Films

(1) Every co-production produced under this Agreement shall be considered to be a national film by both Parties. Such films shall by right be entitled to the benefits resulting from the provisions in force or from those which may be decreed by each Party. These benefits shall accrue solely to the producer of the Party that grants them.

(2) Films to be co-produced under this Agreement must be approved, after consultation, by the competent authorities of both Parties.

Article 3
Competent Authorities

The competent authorities responsible for the implementation of this Agreement shall be:
in the case of the Italian Republic: the Ministry of the Properties and the Cultural Activities, Cinema Directorate-General
and
in the case of the Republic of Hungary: National Office of Cultural Heritage.

Article 4
Co-production

(1) In order to qualify for the benefits of this Agreement, the co-producers shall provide evidence that they have good technical organization, recognized professional standing and qualifications and the necessary financial resources to bring the production to a successful conclusion.

(2) Approval shall not be given to a project where the co-producers are linked by common management or control, unless such links are inherent in the making of the co-production film itself.

Article 5
Filming

Co-production films shall be made, processed and dubbed, up to creation of the first release print, in the countries of the participating co-producers, in accordance with the Article 9. If the scenario or the subject of the film so requires, location shooting, exterior or real life interior, in a country not participating in the co-production may be authorized.

Article 6
Participation

(1) The producers, scriptwriters, directors, actors and professionals of co-productions, as well as technicians participating in the production, must be nationals of the Italian Republic, or of the Republic of Hungary, or nationals of other Member States of the European Economic Area or long term residents of the Italian Republic or of the Republic of Hungary according to the EU and national laws in force in the two countries.

(2) Should the film so require, the participation of professionals who are not in the conditions provided by paragraph 1 may be permitted, but only in exceptional circumstances, and subject to agreement between the competent authorities of both Parties.

(3) Foreign professionals who are resident or normally employed in the Italian Republic or in the Republic of Hungary may, in exceptional circumstances, take part in co-production as long term residents of one or the other of the said countries.

Article 7
Contributions of the Producers

(1) The respective contributions of the producers of the two countries may vary from twenty (20) to eighty (80) per cent for each film. In principle, the minority co-producer shall be required to make an effective technical and creative contribution.

(2) Notwithstanding the provisions of paragraph (1), derogations are allowed on a case-by-case basis – with the approval by the competent authorities of both countries – as far as the

minority quota, exclusively financial or with technical-artistic contribution, is not less than ten (10) per cent of the budget of the film.

(3) In case the Italian co-producer or the Hungarian co-producer is composed of more than one production company, the financial contribution of each company shall not be less than five (5) per cent of the total budget of the film.

Article 8
Multilateral Productions

(1) The Parties shall look favourably upon co-productions meeting international standards by Italy, Hungary and one or more countries to which Italy or Hungary are respectively bound by an official co-production agreement.

(2) The conditions of acceptance for such films shall be determined in each case by both Parties. No minority contribution to such films shall be less than ten (10) per cent of the budget.

(3) In case the Italian co-producer or the Hungarian co-producer or the co-producer of a third country or countries is composed of more than one production company, the financial contribution of each company shall not be less than five (5) per cent of the total budget of the film.

Article 9
Film Negatives and Languages

(1) For each co-produced film, it shall be an original negative and an internegative print.

(2) Each co-producer is owner on a pro-quota basis of the original negative; this negative will be deposited, under a joint name, in a laboratory of one of the two countries, chosen by mutual consent by the co-producers. The development of the negative will be made in the laboratories of one of the two countries.

(3) Two versions shall be made of any co-produced film and such versions shall be respectively in Italian and in Hungarian. The Italian version shall be made in Italy while the Hungarian version shall be made in Hungary.

Article 10
Temporary Entry

The Parties shall facilitate the temporary entry into and the re-export of any film equipment necessary for the production and the promotion of films under this Agreement, subject to the domestic law in force in their countries.

Article 11
Payment of Contribution

(1) The minority co-producer shall pay any balance outstanding on his contribution to the majority co-producer within one hundred and twenty (120) days following delivery of all the materials required for the production of the version of the film in the language of the minority country.

(2) Failure to meet this requirement shall result in the loss of the benefits of the co-production.

Article 12
Sharing of Markets

(1) Contract clauses providing for the sharing of markets and receipts between co-producers shall be approved by the competent authorities of the Parties. Such distribution shall in principle be based on the percentage of the respective contribution of the co-producers to the production of each film.

(2) Whenever a co-production contract provides for the "pooling" of markets, the receipts from each national market shall be paid into the "pool" only after the national investments have been received.

(3) Premiums and financial benefits provided for in Article 2 of the Agreement shall not be pooled.

(4) The transfers of funds resulting from the application of this Agreement shall be made in accordance with the domestic law in force in this field in both countries.

Article 13
Contracts between Co-producers

Contracts between co-producers shall clearly stipulate the financial liabilities in respect of the apportionment of:

a) preliminary expenditures on the preparation of a project;

b) expenditures on a project that has been approved by the competent authorities of the Parties but which, in its final form, does not meet the conditions governing such approval;

c) expenditures on a film co-produced under this Agreement but the showing of which is not permitted in either of the two countries concerned.

Article 14
Approval of a Co-production Proposal

Where the competent Authorities of both Parties have approved a proposal for the co-production of a film by the co-producers, approval does not imply the permit for the exhibition of such film. Approval for the exhibition of such films shall be subject to the domestic laws of each country.

Article 15
Exporting of film

(1) If a co-produced film is exported to a country that has quota regulations, it shall normally be included in the quota of the Party of the majority co-producer;

(2) If the respective contributions of the co-producers are equal the co-produced film shall be included in the quota of the Party that has the best opportunity of arranging for its exhibition;

(3) If the respective contributions of the co-producers are equal but it can not established which Party has the best opportunity of arranging for the exhibition, the co-produced film shall be included in the quota of the Party of which the director of the film is a national.

Article 16
Identification of Co-production Films

(1) All co-produced films shall be identified as "Italian-Hungarian co-productions" or "Hungarian-Italian co-productions".

(2) Such identification shall appear in a separate credit title of the title sequences, in all commercial advertising, whenever co-produced films are shown at artistic or cultural events and at international festivals.

Article 17
Entry in International Festivals

(1) Co-produced films shall normally be entered in international festivals by the Party of the majority co-producer.

(2) Films produced on the basis of equal contributions shall be entered by the Party of which the director is a national.

Article 18
Rules of Procedure and Application for Qualification

(1) Applications for qualification of a film for co-production benefits shall be filed, with the required supporting documents, at least thirty (30) days before the commencement of shooting or key animation, in accordance with the Rules of Procedure which are attached to this Agreement.

(2) In principle, the competent authorities of the Parties shall notify each other of their decisions regarding any such applications for co-production as soon as possible, but not necessarily within the aforementioned limit of thirty (30) days.

Article 19
Mixed Commission

(1) During the term of this Agreement a Mixed Commission, consisting of officials of both Parties and experts, shall, in principle, alternately meet every two years in the two countries. However, an extraordinary session may be convened at the request of one or both competent authorities, particularly in the case of major amendments to the domestic law governing the film, television and video industries in both countries, or where the application of this Agreement presents serious difficulties in its implementation.

(2) The Mixed Commission shall determine the existence of a numerical and percentage balance of the co-productions and, if not, shall determine the measures deemed necessary to establish such a balance.

(3) The Mixed Commission shall submit to the competent authorities of the two Parties, for approval, the necessary amendments in order to resolve any difficulties arising from the application of this Agreement as well as to improve it, in the best interest of the Parties.

Article 20
Obligations of the Contracting Parties

The provisions of this Agreement do not prejudice the obligations of the contracting Parties derived from International and EU laws.

Article 21
Entry into Force

(1) This Agreement shall enter into force on the date of receipt of the last of the two notifications by which each of the contracting Parties shall notify the completion of their internal ratification procedure

(2) The Agreement shall remain effective for a period of five years and shall remain in force for a further period of five years by tacit agreement, unless either Contracting Party decides to denounce it no later than six months before its expiry date.

(3) Co-productions which have been approved by the competent authorities and which are in progress at the time of notice of termination of this Agreement by either Party shall continue to benefit fully from the provisions of this Agreement until their completion. After expiry or termination of this Agreement, its terms shall continue to apply to the division of revenues from completed co-productions.

(4) This Agreement replaces the previous Agreement on Film Coproduction between the Government of the Italian Republic and the Government of the People's Republic of Hungary signed on January 21, 1982 and entered into force on November 2, 1984.

Article 22
Amendments

This Agreement may be amended under the provisions of article 19, comma 3. The amendments agreed upon by the Parties shall enter into force with the procedures agreed upon by the parties.

Article 23
Dispute Resolution

Any dispute between the Parties regarding the interpretation or implementation of this Agreement shall be settled amicably between the Parties.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorized thereto by their respective Governments, have signed this Agreement.

DONE at ROME.............. on 08/06/2007........ in two originals each in Italian, Hungarian, English languages, all the texts being equally authentic. In case of divergence on interpretation, the English text shall prevail.

Daniela Mazzucconi.

FOR THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC

FOR THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF HUNGARY
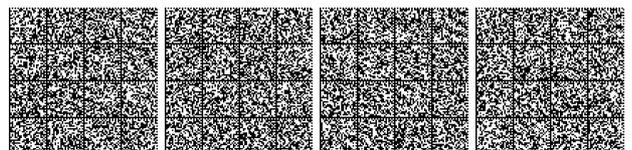
ANNEX
Rules of Procedure

Applications for qualification of a film for co-production benefits must be filed, in principle simultaneously, to the competent administrations no less than thirty (30) days prior to the commencement of shooting of the film.

Applications must be accompanied by the following documents in the Italian language for the Italian Republic and in the Hungarian language for the Republic of Hungary.

I. the script;
II. a document providing proof that the copyright of the film adaptation has been legally acquired or failing this a valid option;
III. the co-production contract, subject to the approval of the competent administrations of the two countries.

This document must include:
1. the title of the film;
2. the name of the writer or of the person responsible for adapting the subject if it is drawn from a literary source;
3. the name of the director (a safety clause is permitted for his replacement, if necessary);
4. the amount of the budget;
5. the amount of the financial contributions of the co-producers;
6. the sharing of the receipts and markets;
7. the undertaking between the co-producers concerning their participation in any costs which exceed the budget or in the benefits from any savings in the production cost, proportionate to their respective participation. The participation in over-expenditure may be limited to 30% of the budget of the film;
8. a clause in the contract must provide that the admission of the film to the benefits of the agreement does not bind the competent authorities to permit the public exhibition of the film. Under the circumstances, therefore, there must be a clause setting out the conditions of a financial settlement between the co-producers:
   a) if the competent authorities of either country refuse the application following examination of the complete file;
   b) if the competent authorities do not permit exhibition of the film in either country or in third countries;
   c) if the financial contributions have not been made according to the terms of Article 11 of the Agreement.
9. a clause aiming at establishing measures to be implemented if one of the co-producers does not entirely fulfil his commitments;
10. a clause which requires the majority of co-producer to take out an insurance policy covering all production risks;
11. the approximate starting date of shooting;

IV. the plan for financing the film;
V. the list of the technical and artistic equipment and personnel, and, for the personnel, stating their nationalities, including the roles to be played by the performers;
VI. the production schedule.

The competent authorities of the two countries shall be entitled to demand any further documents and all other additional information deemed necessary.
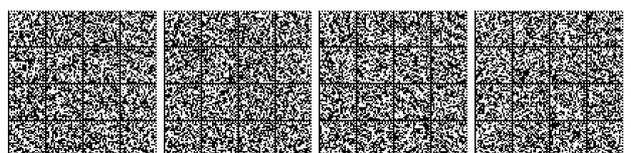
In principle, the final shooting script (including the dialogue) should be submitted to the competent authorities prior to the commencement of shooting.

Amendments, including the replacement of a co-producer, may be made in the original contract but they must be submitted for approval by the competent authorities of both countries before the film is finished.

The replacement of a co-producer may be allowed only in exceptional cases and for reasons declared valid by the competent authorities.

The competent authorities will keep each other informed of their decisions, enclosing one copy of the file.

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1828):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (Gentiloni SILVERI) il 29 marzo 2015.
Assegnato alla 3ª commissione (affari esteri), in sede referente, il 22 aprile 2015, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª e 7ª.
Esaminato dalla 3ª commissione, in sede referente, il 22 aprile 2015 e 28 marzo 2017.
Esaminato ed approvato il 4 maggio 2017.

Camera dei deputati (atto n. 4463):

Assegnato alla III commissione (affari esteri), in sede referente, l'11 maggio 2017, con pareri delle commissioni I, V e VII.
Esaminato dalla III commissione, in sede referente, il 15 giugno 2017 e 13 luglio 2017.
Esaminato in aula il 14 novembre 2017 ed approvato il 15 novembre 2017.

17G00190

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 ottobre 2017.

Assegnazione alle Regioni Abruzzo, Campania, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Puglia, Sicilia, Toscana, Umbria e Veneto, di risorse finanziarie ai sensi dell'art. 32-*bis* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, in legge, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», ed in particolare l'art. 32-*bis* che, allo scopo di contribuire alla realizzazione di interventi infrastrutturali, con priorità per quelli connessi alla riduzione del rischio sismico, e per far fronte ad eventi straordinari nei territori degli enti locali, delle aree metropolitane e delle città d'arte, ha istituito un apposito Fondo per interventi straordinari, autorizzando a tal fine la spesa di euro 73.487.000,00 per l'anno 2003 e di euro 100.000.000,00 per ciascuno degli anni 2004 e 2005;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)», ed in particolare l'art. 2, comma 276 che, al fine di conseguire l'adeguamento strutturale ed antisismico degli edifici del sistema scolastico, nonché la costruzione di nuovi immobili sostitutivi degli edifici esistenti, laddove indispensabili a sostituire quelli a rischio sismico, ha incrementato di 20 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2008, il predetto Fondo per interventi straordinari, prevedendone l'utilizzo secondo programmi basati su aggiornati gradi di rischiosità;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3728 del 29 dicembre 2008 recante «Modalità di attivazione del Fondo per interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei ministri, istituito ai sensi dell'art. 32-*bis* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,

n. 326, ed incrementato con la legge 24 dicembre 2007, n. 244», con la quale vengono stabiliti i criteri di utilizzo delle somme destinate dall'art. 2, comma 276, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ad interventi di adeguamento sismico, o di nuova costruzione, di edifici scolastici, per l'annualità 2008.

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3864 del 31 marzo 2010 recante «Modalità di attivazione del Fondo per interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei ministri, istituito ai sensi dell'art. 32-*bis* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, ed incrementato con la legge 24 dicembre 2007, n. 244», con la quale vengono stabiliti i criteri di utilizzo delle somme destinate dall'art. 2, comma 276, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ad interventi di adeguamento sismico, o di nuova costruzione, di edifici scolastici, per l'annualità 2009.

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3879 del 19 maggio 2010 recante «Modalità di attivazione del Fondo per interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei ministri, istituito ai sensi dell'art. 32-*bis* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, ed incrementato con la legge 24 dicembre 2007, n. 244», con la quale vengono stabiliti i criteri di utilizzo delle somme destinate dall'art. 2, comma 276, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ad interventi di adeguamento sismico, o di nuova costruzione, di edifici scolastici, per l'annualità 2010.

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3927 del 2 marzo 2011 recante «Modalità di attivazione del Fondo per interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei ministri, istituito ai sensi dell'articolo. 32-*bis* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, ed incrementato con la legge 24 dicembre 2007, n. 244», con la quale vengono stabiliti i criteri di utilizzo delle somme destinate dall'art. 2, comma 276, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ad interventi di adeguamento sismico, o di nuova costruzione, di edifici scolastici, per l'annualità 2011.

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 241 il 16 ottobre 2014, recante «Modalità di attivazione del Fondo per interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei ministri, istituito ai sensi dell'art. 32-*bis* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 ed incrementato dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244», con il quale vengono stabiliti i criteri di utilizzo delle somme destinate dall'art. 2, comma 276, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ad interventi di adeguamento sismico, o di nuova costruzione, di edifici scolastici, per l'annualità 2012-2013;

Tenuto conto che risultano pervenute dalle Regioni Lazio e Puglia richieste di modifica ai piani di intervento già approvati e finanziati;

Visto l'art. 3, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3728/08 ove è disposto che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il Ministero delle infrastrutture, il Ministero dell'istruzione, università e ricerca ed il Ministero dell'economia e delle finanze, vengano individuati, conformemente a quanto previsto nei piani predisposti dalle Regioni, gli interventi da realizzare, gli enti beneficiari e le risorse da assegnare nell'ambito della disponibilità del Fondo di cui all'art. 32-*bis* citato;

Visto l'art. 3, comma 7, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3728/08, ove è sancito che il parere della Commissione mista, composta da qualificati rappresentanti del Dipartimento della protezione civile, del Ministero delle infrastrutture e trasporti, del Ministero dell'istruzione, università e ricerca e del Ministero dell'economia e delle finanze e costituita con decreto del Capo Dipartimento della protezione civile del 3 luglio 2009 e successivamente modificata con i decreti del 7 giugno 2011 e 23 aprile 2015, assolva anche al disposto previsto all'art. 3, comma 2 della citata ordinanza;

Visti i verbali delle riunioni della Commissione mista del 15 febbraio 2017, a cui hanno preso parte i rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e trasporti, del Ministero dell'istruzione, università e ricerca, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Dipartimento della protezione civile e della Conferenza delle regioni e delle province autonome, ove sono state approvate le modifiche ai piani trasmessi dalle Regioni Lazio e Puglia, ed ove è stata prevista, per l'annualità 2012-2013, la riassegnazione di 765.903,80 Euro, relativa ai piani non pervenuti delle Regioni Sardegna e Molise, a favore delle Regioni Abruzzo, Campania, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Puglia, Sicilia, Toscana, Umbria e Veneto, in quanto le stesse Regioni avevano indicato nei piani, pervenuti nei termini, ulteriori interventi eccedenti la quota assegnata dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 luglio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 241 del 16 ottobre 2014;

Decreta:

Art. 1.

1. In considerazione di quanto esposto nelle premesse che costituiscono parte integrante del presente decreto, è disposta la revoca della somma di 765.903,80 Euro, relativa alle annualità 2012-2013, già assegnata alle regioni Molise e Sardegna. La somma è riassegnata a favore delle Regioni Abruzzo, Campania, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Puglia, Sicilia, Toscana, Umbria e Veneto, secondo lo schema riportato in Allegato 1, al fine di essere destinata, per interventi da realizzarsi con le medesime finalità di cui all'art. 2, comma 276, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, mediante appositi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri.

2. All'intervento n. 4 di cui all'allegato 2 al presente decreto, già finanziato con un contributo di 840.068,07 euro all'allegato 12 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2015 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 270 del 19 novembre 2015, è assegnato un contributo integrativo pari a 852.250,00 euro a valere sulle risorse provenienti dalle minori somme tra assegnazioni e riassegnazioni alla Regione Lazio e interventi finanziati e annullati. Il finanziamento totale rimane, pertanto, fissato in 1.221.250,00 euro.
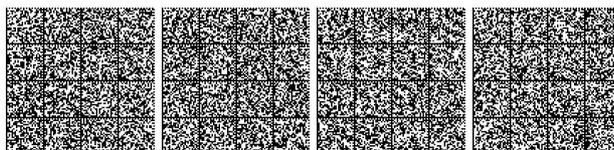
3. All’intervento n. 1 di cui all’allegato 3 al presente decreto, già finanziato con un contributo di 1.796.732,46 euro all’allegato 13 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 ottobre 2011 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 24 del 30 gennaio 2012, è assegnato un contributo integrativo pari a 1.533.633,55 euro a valere sulle risorse precedentemente destinate alla realizzazione dell’intervento n. 1 di cui all’allegato 3 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 febbario 2017 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 153 del 3 luglio 2017. Il finanziamento totale rimane, pertanto, fissato in 3.330.366,01 euro.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi competenti per la prescritta registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 ottobre 2017

p. *Il Presidente*
del Consiglio dei Ministri
BOSCHI

Registrato alla Corte dei conti il 23 novembre 2017
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne prev. n. 2204

ALLEGATO *1*

Tabella di ripartizione delle riassegnazioni delle annualità 2012 e 2013

Amministrazione	Percentuale di ripartizione	Importo della riassegnazione
Abruzzo	4,69 %	€ 35.920,89
Campania	20,99 %	€ 160.763,21
Friuli-Venezia Giulia	3,55 %	€ 27.189,59
Lazio	13,83 %	€ 105.924,50
Liguria	2,17 %	€ 16.620,11
Lombardia	4,25 %	€ 32.550,91
Marche	5,81 %	€ 44.499,01
Puglia	7,14 %	€ 54.685,53
Sicilia	17,71 %	€ 135.641,56
Toscana	8,48 %	€ 64.948,64
Umbria	3,62 %	€ 27.725,72
Veneto	7,76 %	€ 59.434,13
Totale	100.00 %	€ 765.903,80

ALLEGATO *2* - *REGIONE LAZIO*

Contributo integrativo all’intervento N. 4 di cui all’allegato 12 al DPCM 15/09/2015 pubblicato in GU n. 270 del 19/11/2015

N.	PR	COMUNE	DENOMINAZIONE	SOGGETTO BENEFICIARIO	CONTRIBUTO INTEGRATIVO	
4	FR	Settefrati	Edificio scolastico Terenzio	Comune di Settefrati	€	852.250,00

ALLEGATO *3* - *REGIONE PUGLIA*

Contributo integrativo all’intervento N. 1 di cui all’allegato 13 al DPCM 28/10/2011 pubblicato in GU n. 24 del 30/01/2012

N.	PR	COMUNE	DENOMINAZIONE	SOGGETTO BENEFICIARIO	CONTRIBUTO INTEGRATIVO	
1	FG	Sannicandro Garganico	Istituto Tecnico Comm.le «E. Fioritto»	Provincia di Foggia	€	1.533.633,55

17A08378
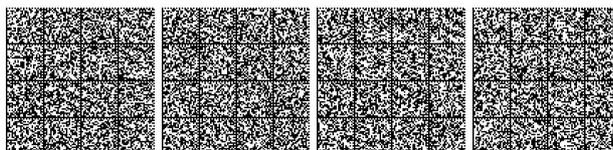
DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 4 dicembre 2017.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a 182 giorni.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto n. 96484 del 27 novembre 2017, che ha disposto per il 30 novembre 2017 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a 182 giorni;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Ritenuto che, in applicazione dell'art. 4 del menzionato decreto n. 96484 del 27 novembre 2017, occorre indicare con apposito decreto i rendimenti e i prezzi di cui al citato articolo, risultanti dall'asta relativa alla suddetta emissione di buoni ordinari del Tesoro;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 30 novembre 2017, il rendimento medio ponderato dei buoni a 182 giorni è risultato pari a -0,436%. Il corrispondente prezzo medio ponderato è risultato pari a 100,221.

Il rendimento minimo accoglibile e il rendimento massimo accoglibile sono risultati pari, rispettivamente, a -0,682% e a 0,560%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 dicembre 2017

p. Il direttore generale del Tesoro: CANNATA

17A08394

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 4 dicembre 2017.

Differimento dei termini di presentazione delle certificazioni di rendiconto al bilancio per l'anno 2016 e delle certificazioni di bilancio di previsione per gli anni 2016 e 2017, per i comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016.

IL DIRETTORE CENTRALE
DELLA FINANZA LOCALE

Visto l'art. 161 del testo unico della legge sull'ordinamento degli enti locali, approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, concernente le certificazioni di bilancio che gli enti locali sono tenuti a produrre al Ministero dell'interno, ed in particolare i commi 2 e 5, concernenti le modalità ed i tempi di trasmissione delle stesse;

Visti i decreti ministeriali:

del 22 settembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 30 settembre 2016,

del 26 aprile 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 103 del 5 maggio 2017,

del 6 settembre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 215 del 14 settembre 2017,

con i quali sono stati approvati, rispettivamente, i modelli di certificato del bilancio di previsione per l'anno 2016, del rendiconto della gestione per l'anno 2016 e del bilancio di previsione per l'anno 2017, nonché stabiliti i relativi termini per la trasmissione da effettuare tramite posta elettronica certificata e firma digitale dei sottoscrittori;

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016», convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, ed, in particolare, l'art. 44, comma 3, con il quale sono stati sospesi per il periodo di dodici mesi tutti i termini, anche scaduti, a carico dei comuni interessati, relativi ad adempimenti finanziari, contabili e certificativi;

Visto il decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 17 novembre 2017, con il quale, in considerazione della specifica richiesta presentata dall'ANCI e delle difficoltà organizzative e gestionali che permangono nei comuni coinvolti negli eventi sismici del 2016, è stata disposta - ai sensi dell'ultimo periodo del comma 3 prefato - per i comuni di cui agli allegati 1 e 2 del citato decreto-legge n. 189/2016, la proroga al 31 dicembre 2017 del periodo di sospensione dei termini per l'approvazione del bilancio di previsione 2017/2019 e del conto del bilancio dell'esercizio 2016;
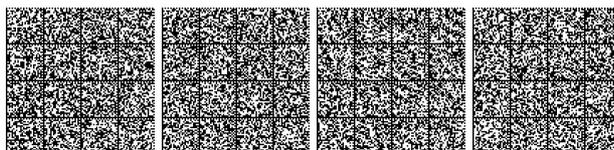
Valutato che dalla citata proroga consegue l'esigenza di differire i termini per la presentazione delle citate certificazioni di bilancio, al fine di assicurare ai comuni interessati, a motivo delle difficoltà gestionali rilevate, un adeguato lasso di tempo per provvedere agli adempimenti;

Sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani, che ha espresso parere favorevole sul contenuto del presente atto;

Decreta:

Articolo unico

1. Per i comuni compresi negli allegati 1 e 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, i termini per la trasmissione dei certificati del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione per l'anno 2016 e del certificato del bilancio di previsione per l'anno 2017 sono differiti al 31 gennaio 2018.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 dicembre 2017

Il direttore centrale: VERDE

17A08379

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 18 ottobre 2017.

Ammissione al finanziamento dei progetti approvati relativi ai Macrosettori LS, PE e SH (Rif. Bando FARE 2016). (Decreto n. 2811).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO, LA PROMOZIONE
E LA VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge n. 85 del 16 maggio 2008, convertito, con modificazioni, in legge n. 121 del 14 luglio 2008, istitutivo, tra l'altro, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, riguardante i provvedimenti attributivi di vantaggi economici;

Visto il regolamento che disciplina l'organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR) — decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 98 — pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 luglio 2014 - Serie generale - n. 161;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 297, che all'art. 1, comma 870, istituisce il Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) ed all'art. 1, comma 871, determina le modalità di alimentazione di detto fondo;

Vista la delibera n. 2, approvata dal CIPE il 1° maggio 2016, «Programma nazionale per la ricerca - (PNR) 2015-2020» (di seguito anche solo *PNR)*, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 agosto 2016 - Serie generale - n. 183;

Visto il decreto di riparto del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (di seguito FIRST), registrato, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, in data 12 ottobre 2016, che dispone anche l'assegnazione di 10 milioni di euro, inclusivi dei costi di monitoraggio e di valutazione, in favore di finanziamenti rivolti a vincitori di bandi indetti dallo *European Research Council* (ERC);

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, che istituisce il Comitato nazionale dei garanti per la ricerca (di seguito anche CNGR);

Visto il decreto ministeriale n. 861 del 3 novembre 2015, con il quale si è provveduto alla sostituzione di quei componenti del Comitato nazionale dei garanti della ricerca (CNGR) giunti al termine del loro mandato;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 2016, n. 594, recante disposizioni procedurali per gli interventi diretti al sostegno delle attività di ricerca fondamentale, a norma degli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;

Visto il decreto direttoriale 27 ottobre 2016, n. 2348, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 299 del 23 dicembre 2016, con il quale è stata emanata la procedura denominata FARE 2016 (di seguito anche solo «bando»), che definisce gli interventi di supporto alla ricerca fondamentale, che si svolga nell'ambito degli atenei e degli enti pubblici di ricerca vigilati dal MIUR, ed individua i criteri per la selezione dei progetti presentati;

Visto il già citato decreto ministeriale del 3 novembre 2015, n. 861, il decreto ministeriale del 27 aprile 2016, n. 274 ed il decreto ministeriale del 21 aprile 2017, n. 240, di nomina dei componenti attuali del CNGR;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 2017, n. 478, con il quale sono stati nominati i membri del Comitato di selezione del bando FARE 2016, suddivisi per macrosettore di afferenza;

Considerato che l'art. 7, comma 2 del bando (Istruttoria e valutazione delle domande) prevede, tra l'altro, che il finanziamento di ciascun macrosettore avvenga in proporzione all'importo del contributo richiesto per ciascuno di essi e che il MIUR, in funzione delle risorse disponibili, finanzi i progetti di ciascuna graduatoria in stretto ordine di punteggio;

Visti i decreti direttoriali 20 luglio 2017, prot. n. 1786, n. 1787 e n. 1788, con i quali sono state approvate le graduatorie dei progetti afferenti, rispettivamente, ai macrosettori LS, PE ed SH;

Ritenuto di poter procedere all'ammissione al finanziamento dei progetti approvati, con le determinazioni dei costi di ogni progetto, in base alla valutazione della loro effettiva congruità effettuata dai competenti Comitati di

selezione, in base a quanto stabilito nell'allegato 3 della procedura FARE 2016;

Preso atto dei dati forniti dai P.I. risultati vincitori della procedura, ai sensi dell'art. 3 dei citati decreti direttoriali n. 1786, n. 1787 e n. 1788;

Preso atto della documentazione fornita, ai sensi dell'art. 8 del bando, dai P.I. dei progetti R164LZWZ4A e R16TZYMEHN, in seguito al perfezionamento dell'*iter* relativo alla portabilità dei rispettivi progetti ERC;

Preso atto, altresì, della comunicazione fornita dal P.I. del progetto R16TXNMYCM in data 13 settembre 2017;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni, recante «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Decreta:

Art. 1.

1. Il contributo complessivo approvato per ogni progetto è indicato nella tabella di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante ed essenziale del presente decreto. In detta tabella sono indicati il codice Cineca del progetto, il nome del beneficiario, la *Host Institution*, nonché il contributo del MIUR.

2. L'importo destinato ai progetti vincitori di cui al presente decreto, di € 9.528.257, costituente la somma dei contributi ammissibili, grava sulle disponibilità di cui al decreto direttoriale di impegno n. 3592 del 23 dicembre 2016 - Capitolo 7245 - PG 01, registrato al n. 385, impegno SICOGE 5456, clausola n. 003 - Esercizio di provenienza 2016.

3. Il progetto R16TXNMYCM, di cui al citato decreto direttoriale prot. n. 1787 del 20 luglio 2017, potrà essere oggetto di successivo decreto di ammissione al finanziamento.

Art. 2.

1. L'avvio ufficiale dei progetti (decorrenza) deve avvenire entro quarantacinque giorni dalla data di perfezionamento del presente decreto, salvo motivati differimenti.

2. Le attività connesse con la realizzazione di ciascun progetto, che dovranno rispettare le singole voci di costo approvate, dovranno concludersi entro i termini indicati nella proposta progettuale.

Art. 3.

1. Il MIUR disporrà l'erogazione in un'unica soluzione anticipata del contributo di cui all'art. 1, direttamente agli atenei/enti di ricerca beneficiari, secondo le effettive disponibilità di cassa. Eventuali importi oggetto di recupero nei confronti di tali atenei/enti potranno essere compensati, in qualsiasi momento, con detrazione su ogni altra erogazione o contributo da assegnare agli stessi anche in base ad altro titolo.

Art. 4.

1. Ogni beneficiario è tenuto a garantire al MIUR libero accesso a tutti i luoghi di svolgimento del progetto, rendendo disponibile tutta la documentazione eventualmente richiesta.

2. L'accertamento da parte del MIUR di violazioni di norme di legge e/o regolamentari sulle singole rendicontazioni, o l'esistenza di casi di plagio e/o manipolazione e/o travisamento dei dati, ferme restando le responsabilità civili e penali, comporta la revoca del finanziamento, fermo restando quanto riportato agli articoli 11 e 12 del bando.

3. Qualora dalla documentazione prodotta e dalle verifiche e controlli eseguiti emergano gravi inadempimenti rispetto agli obblighi di cui al presente decreto, ovvero il sopraggiungere di cause di inammissibilità per la concessione del contributo, il MIUR si riserva la facoltà di revocare il contributo stesso, procedendo al recupero delle somme già accreditate.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 ottobre 2017

Il direttore generale: DI FELICE

Registrato alla Corte dei conti il 20 novembre 2017, n. 1-2251

ALLEGATO *1*

Progetti ammessi al contributo

Macrosettore LS

Codice progetto	*Host Institution*	PI	Contributo totale €
R16MHB7BMY	Università degli studi di Verona	Ballottari Matteo	184.000
R16PWSFBPL	Università degli studi di Parma	Bonini Luca	239.840
R1623HZAH5	Università degli studi di Pavia	Bonizzoni Mariangela	215.920
R16SXW55W4	Università degli studi di Padova	Piccolo Stefano	319.863
R16WBRM7R7	Università degli studi di Pavia	Priori Silvia Giuliana	296.195
R16Z7PSLHN	Università degli studi di Trento	Demichelis Francesca	166.677
R16KPLYF38	Università degli studi di Napoli Federico II	Dentice Monica	108.704
R16YFA2L9L	Humanitas University	Natoli Gioacchino	255.000
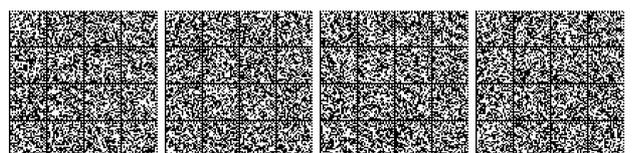
Macrosettore PE

Codice progetto	*Host Institution*	PI	Contributo totale €
R164WEJAHH	Università degli studi di Pavia	Alvaro Matteo	234.255
R165XR8FRT	Istituto nazionale di fisica nucleare	Cartiglia Nicolò	197.754
R16HXFTMCT	Istituto nazionale di fisica nucleare	Cavallaro Manuela	165.876
R164LZWZ4A	Università degli studi di Padova	Corni Stefano	152.313
R16SPCCRCW	Università degli studi di Firenze	Fallani Leonardo	220.110
R1623F4S38	Istituto nazionale di fisica nucleare	Longhin Andrea	220.800
R167TEEE7B	Università degli studi di Roma «La Sapienza»	Parisi Giorgio	189.750
R163S3HLSJ	Università degli studi di Firenze	Pavone Francesco Saverio	249.090
R16TZYMEHN	Università degli studi di Padova	Pinzari Gabriella	91.080
R164WYYR8N	Politecnico di Milano	Polli Dario	150.765
R16TNEW75K	Scuola internazionale superiore di studi avanzati di Trieste	Rozza Gianluigi	130.548
R165SBKTMA	Istituto nazionale di astrofisica	Saro Alexandro	169.796
R16XLE2X3L	Consiglio nazionale delle ricerche	Zaccarelli Emanuela	145.108
R16RMPN87T	Istituto nazionale di astrofisica	Bonafede Annalisa	188.891
R16ZBLF9E3	Università «Campus Bio-Medico» di Roma	Di Pino Giovanni	193.798
R16XJTZZWF	Università degli studi di Padova	Giubilato Piero	140.270
R16RNP82WW	Politecnico di Milano	Maestri Matteo	152.490
R16R7NLWPW	Politecnico di Milano	Tronconi Enrico	291.070
R168HMHFYM	Consiglio nazionale delle ricerche	Zaccanti Matteo	116.610
R16KN7XBRB	Università degli studi di Milano	Ceotto Michele	182.340
R16H2KJRHA	Scuola superiore di studi universitari e perfezionamento Sant'Anna	Cipriani Christian	177.668
R16S9XXKX3	Università degli studi di Bologna	Credi Alberto	283.500
R164TYLBZP	Politecnico di Milano	Ielmini Daniele	191.640
R16X5RB55W	Università degli studi di Roma «Tor Vergata»	Longo Roberto	147.600
R16ZNN2R9K	Politecnico di Milano	Raimondi Manuela Teresa	136.800
R16PR59747	Istituto nazionale di astrofisica	Serra Paolo	180.000
R16XKPHL3N	Università degli studi di Pavia	Bacchetta Alessandro	90.400
R16M2EHYL5	Università degli studi di Roma «Tor Vergata»	Cerrito Lucio	153.352
R164RM93XW	Università degli studi di Padova	Milone Antonino Paolo	86.800
R165JHRWR3	Istituto nazionale di ricerca metrologica	Sias Carlo	90.150
R16L8T5F8T	Politecnico di Torino	Vitale Brovarone Chiara	158.201

Macrosettore SH

Codice progetto	*Host Institution*	PI	Contributo totale €
R16X32NALR	Scuola internazionale superiore di studi avanzati di Trieste	Bueti Domenica	269.532
R164XBHNYR	Scuola internazionale superiore di studi avanzati di Trieste	Crepaldi Davide	240.854
R16EPHJJAP	Università degli studi di Udine	Nuovo Angela Maria	226.160
R1692L43LX	Università degli studi di Trento	Fairhall Scott Laurence	132.300
R16AZNTRAC	Università commerciale «Luigi Bocconi» Milano	Gennaioli Nicola	171.673
R16N72X5P9	Università commerciale «Luigi Bocconi» Milano	La Ferrara Eliana	242.709
R16K8Y37PR	Università commerciale «Luigi Bocconi» Milano	Morelli Massimo	224.374
R169A29BPA	Università degli studi di Trento	Boccagni Paolo	200.956
R16HYTAP55	Università degli studi di Roma «La Sapienza»	Buzi Paola	293.795
R162JCCXCL	Università degli studi di Siena	Hodges Richard	268.000
R16TCEYFWF	Università degli studi di Padova	Millan Matteo	192.880

17A08380
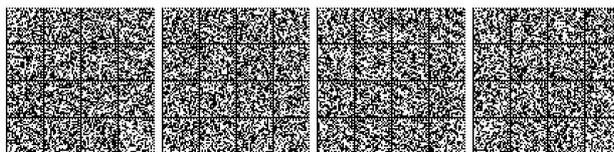
MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 7 novembre 2017.

Revoca del decreto 19 gennaio 2017, recante «Delega di attribuzioni, per taluni atti di competenza del Ministro della difesa, al Sottosegretario di Stato, on. Domenico Rossi».

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto l'art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2014, con il quale l'on. Domenico Rossi è stato nominato Sottosegretario di Stato alla difesa;

Visto il proprio decreto in data 19 gennaio 2017, registrato alla Corte dei conti in data 1° febbraio 2017, al foglio n. 223, concernente delega di attribuzioni del Ministro della difesa al Sottosegretario di Stato alla difesa on. Domenico Rossi;

Vista la nota con la quale l'on. Domenico Rossi ha formalmente comunicato di rimettere le funzioni delegate con il citato decreto ministeriale 19 gennaio 2017;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto del Ministro della difesa 19 gennaio 2017, recante «Delega di attribuzioni, per taluni atti di competenza del Ministro della difesa, al Sottosegretario di Stato, on. Domenico Rossi», è revocato con effetto dalla data del presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 novembre 2017

Il Ministro: PINOTTI

Registrato alla Corte dei conti il 24 novembre 2017
Difesa, foglio n. 2288

17A08333

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 3 agosto 2017.

Individuazione delle dichiarazioni, attestazioni, asseverazioni, nonché degli elaborati tecnici da presentare a corredo della segnalazione certificata di inizio attività per la realizzazione delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LO SVILUPPO DEL TERRITORIO, LA PROGRAMMAZIONE ED I PROGETTI INTERNAZIONALI DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL CLIMA E L'ENERGIA DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Visto il «Pacchetto Clima ed Energia» (c.d. Strategia 20-20-20) del Consiglio europeo del dicembre 2008, che impegna i Paesi firmatari, entro il 2020, a ridurre i gas serra del 20% rispetto alla soglia del 2005, a ridurre i consumi finali di energia del 20%, e ad aumentare al 20% la quota europea di consumi da fonti rinnovabili;

Vista la decisione 406/2009/CE del 23 aprile 2009 (c.d. Decisione Effort Sharing), che, nel ripartire tra gli Stati membri lo sforzo di riduzione delle emissioni europee dei gas serra nei settori non coperti dal sistema di scambio di quote di emissione (EU *ETS)*, in attuazione del Pacchetto clima ed energia, ha attribuito all'Italia l'impegno di ridurre entro il 2020 le emissioni di gas serra nel settore dei trasporti del 13% rispetto ai livelli del 2005;

Vista la direttiva 2009/28/CE del 23 aprile 2009 del Parlamento europeo e del Consiglio «sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE», che include l'utilizzo nei trasporti di energia proveniente da fonti rinnovabili tra gli strumenti più efficaci con cui la Comunità può ridurre la sua dipendenza dalle importazioni di petrolio nel settore;

Vista la direttiva 2009/33/CE del 23 aprile 2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto stradale, che mira a ridurre le emissioni di gas a effetto serra e a migliorare la qualità dell'aria, in particolare nelle città, imponendo alle amministrazioni aggiudicatrici, agli enti aggiudicatori e a taluni operatori di tener conto dell'impatto energetico dei veicoli al momento del loro acquisto;

Visto il regolamento (CE) n. 443/2009 del 23 aprile 2009 del Parlamento europeo e del Consiglio che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni delle
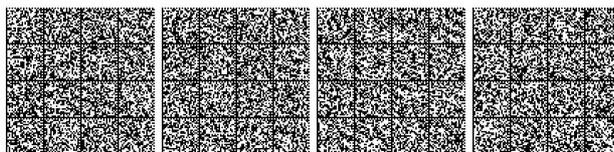
autovetture nuove nell'ambito dell'approccio comunitario integrato finalizzato a ridurre le emissioni di CO_2 dei veicoli leggeri, fissando tra l'altro, a partire dal 2020, un obiettivo di 95 g CO_2/Km come livello medio di emissioni per il nuovo parco auto;

Vista la comunicazione della Commissione europea COM (2010) 2020 del 3 marzo 2010, «Europa 2020 - Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva», che, relativamente all'obiettivo di favorire la transizione verso un'economia efficiente sotto il profilo delle risorse e a basse emissioni di carbonio, individua tra le misure per la modernizzazione e decarbonizzazione del settore dei trasporti anche la realizzazione di «infrastrutture grid» di mobilità elettrica e la promozione di veicoli verdi, incentivando la ricerca, definendo standard comuni e sviluppando l'infrastruttura necessaria;

Vista la comunicazione della Commissione europea COM (2010) 186 del 28 aprile 2010 al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo «Una strategia europea per i veicoli puliti ed efficienti sul piano energetico», tesa a contribuire, nel lungo termine, al processo di «decarbonizzazione» del settore dei trasporti e nella quale la Commissione propone, tra l'altro, una serie di azioni specifiche per favorire lo sviluppo della mobilità elettrica;

Visto Il Libro bianco COM(2011)144 «Tabella di marcia verso uno spazio unico europeo dei trasporti - Per una politica dei trasporti competitiva e sostenibile» adottato dalla Commissione europea il 28 marzo 2011, che individua dieci obiettivi prioritari per superare la dipendenza dal petrolio nel settore trasporti e conseguire al 2050 una riduzione delle emissioni di gas serra nel settore trasporti del 60% rispetto ai livelli del 1990, e a tal fine, in particolare, prevede di «conseguire nelle principali città sistemi di logistica urbana a zero emissioni CO_2 entro il 2030», impegna la Commissione ad elaborare una strategia sostenibile per i combustibili alternativi e la relativa infrastruttura, prevede lo sviluppo e la diffusione di ecotecnologie e l'incentivazione dell'uso di mezzi «puliti»;

Vista la comunicazione della Commissione europea COM (2012) 636 dell'8 novembre 2012 dal titolo «Cars 2020: piano d'azione per un'industria automobilistica competitiva e sostenibile in Europa», che ha fatto proprie le principali raccomandazioni del «gruppo di alto livello CARS 21» ed ha presentato un piano d'azione basato su queste ultime;

Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012 n. 5, convertito in legge 4 aprile 2012, n. 35, recante «disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo» e, in particolare, l'art. 23, comma 2-*bis*, che, al fine di semplificare e accelerare la realizzazione di reti infrastrutturali di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, assoggetta la realizzazione di dette infrastrutture a segnalazione certificata di inizio attività di cui all'art. 19, della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012, n. 134, recante «misure urgenti per la crescita del Paese», che al Capo IV bis prevede misure per favorire lo sviluppo della mobilità mediante veicoli a basse emissioni complessive, e in particolare l'art. 17-*septies* che, al fine di garantire in tutto il territorio nazionale livelli minimi uniformi di accessibilità al servizio di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, disciplina la procedura di approvazione e i contenuti del Piano nazionale infrastrutturale per la realizzazione di reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica (di seguito PNire);

Considerato che ai sensi del citato art. 17-*septies*, comma 4, il PNire deve definire anche le linee guida per garantire lo sviluppo unitario del servizio di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica nel territorio nazionale, sulla base di criteri oggettivi che tengono conto dell'effettivo fabbisogno presente nelle diverse realtà territoriali, valutato sulla base dei concorrenti profili della congestione di traffico veicolare privato, della criticità dell'inquinamento atmosferico e dello sviluppo della rete urbana ed extraurbana e di quella autostradale;

Vista la comunicazione della Commissione europea COM (2013) 17 del 24 gennaio 2013 su una strategia europea per i combustibili alternativi che esamina le principali opzioni disponibili per sostituire il petrolio, contribuendo al contempo a ridurre le emissioni di gas serra nel settore dei trasporti, e propone un elenco organico di misure indicando, in particolare, anche l'elettricità tra le principali opzioni energetiche in materia di combustibili alternativi al petrolio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 settembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 280 del 2 dicembre 2014, che ha approvato il PNire;

Vista la direttiva europea 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014 sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi, e in particolare l'art. 3, comma 1, che obbliga ciascuno Stato membro ad adottare un quadro strategico nazionale per lo sviluppo del mercato dei combustibili alternativi nel settore dei trasporti, e per la realizzazione delle relative infrastrutture;

Viste le conclusioni del Consiglio europeo del 23 e 24 ottobre 2014, di approvazione del nuovo pacchetto clima-energia, che impegnano gli Stati membri a conseguire entro il 2030 un obiettivo di riduzione delle emissioni di CO_2 a livello Europeo del 40% rispetto alle emissioni del 1990;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 18 aprile 2016 (*Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 151 del 30 giugno 2016) con il quale è stato approvato l'aggiornamento del PNire;

Vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al comitato delle regioni del 20 luglio 2016 sulla «strategia europea per una mobilità a basse emissioni» che ha individuato nell'ottimizzazione e nel miglioramento dell'efficienza, e nel maggiore impiego delle energie alternative a basse emissioni nel settore dei trasporti, le principali misure per conseguire gli obiettivi comunitari di riduzione delle emissioni di gas serra e degli inquinanti atmosferici al 2030 e al 2050;

Visto il decreto legislativo n. 257 del 16 dicembre 2016, di recepimento della direttiva 94/2014/UE, e in particolare l'art. 3 e l'allegato III, che individuano e approvano i
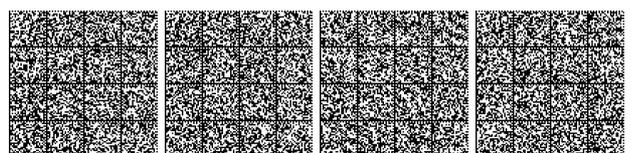
contenuti del Quadro strategico nazionale di cui il PNIre costituisce una sottosezione della sezione *a)* relativa alla fornitura di elettricità per il trasporto;

Visto l'art. 15, comma 4, del decreto legislativo n. 257 del 2016, che, al fine di semplificare e agevolare le procedure autorizzative per la realizzazione di punti di ricarica, ha inserito all'art. 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, il comma 2-*ter* ai sensi del quale con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono individuate le dichiarazioni, attestazioni, asseverazioni, nonché gli elaborati tecnici da presentare a corredo della segnalazione certificata di inizio attività per la realizzazione delle predette infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici;

Decretano:

Art. 1.

Oggetto e campo di applicazione

1. Il presente decreto individua le dichiarazioni, le attestazioni, le asseverazioni, e gli elaborati tecnici da presentare a corredo della segnalazione certificata di inizio attività per la realizzazione delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici, ai sensi dell'art. 23, commi 2-*bis* e 2-*ter*, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.

2. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) «infrastruttura di ricarica per veicoli alimentati ad energia elettrica»: un'infrastruttura elettrica, incluso il punto di ricarica, che per la sua realizzazione richiede una nuova connessione alla rete di distribuzione elettrica o una modifica della connessione esistente;

b) «punto di ricarica»: un punto di ricarica come definito all'art. 2, comma 1, lettere *c)*, *d)*, *e)*, *g)* e *h)*, del decreto legislativo 16 dicembre 2016 n. 257;

3. La realizzazione di punti di ricarica in immobili e aree private anche aperte ad uso pubblico resta attività libera non soggetta ad autorizzazione né a segnalazione certificata di inizio di attività se sono rispettati i seguenti requisiti e condizioni:

a) il punto di ricarica non richiede una nuova connessione alla rete di distribuzione elettrica né una modifica della connessione esistente;

b) il punto di ricarica è conforme ai vigenti standard tecnici e di sicurezza;

c) l'installazione del punto di ricarica è effettuata da un soggetto abilitato e nel rispetto delle norme di sicurezza elettriche;

d) l'installatore deve rilasciare un certificato di conformità dell'impianto e del suo funzionamento alle norme di sicurezza elettrica.

Art. 2.

Documentazione da presentare a corredo della segnalazione certificata di inizio attività

1. La documentazione e gli elaborati tecnici da presentare a corredo della segnalazione certificata di inizio attività per la realizzazione delle infrastrutture di ricarica di cui all'art. 1, comma 2, lettera *a)*, sono individuati nell'Allegato 1.

Art. 3.

Disposizioni transitorie e finali

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, anche nelle more dell'adeguamento delle procedure autorizzative alle disposizioni in esso contenute, i competenti Enti territoriali non possono richiedere documentazione diversa o ulteriore rispetto a quella prevista dagli articoli 1 e 2.

2. Qualora l'infrastruttura di ricarica per veicoli alimentati ad energia elettrica ricada in aree sottoposte a vincoli, dovrà essere prodotta la documentazione richiesta dalla normativa nazionale, regionale e/o locale speciale vigente.

3. Sono fatte salve le procedure di richiesta di autorizzazione già avviate al momento dell'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto è sottoposto al visto degli organi competenti, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Roma, 3 agosto 2017

Il direttore generale per lo sviluppo del territorio, la programmazione ed i progetti internazionali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
MIGLIACCIO

Il direttore generale per il clima e l'energia del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
PERNICE

Registrato alla Corte dei conti il 25 settembre 2017, n. 1-3894
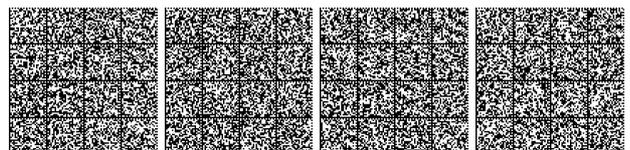
ALLEGATO *1*

DOCUMENTI E ELABORATI TECNICI DA PRESENTARE A CORREDO DELLA SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ AI SENSI DELL'ART. 23, COMMI 2-*BIS* E 2-*TER*, DEL DECRETO-LEGGE 9 FEBBRAIO 2012 N. 5, CONVERTITO IN LEGGE 4 APRILE 2012 N. 35

Alla segnalazione certificata di inizio attività devono essere allegati i seguenti documenti:

1) documento di inquadramento del progetto: il documento di inquadramento del progetto contiene:

a) la descrizione del progetto: progetto comunitario, progetto nazionale, investimento privato, ecc.;

b) il numero delle infrastrutture di ricarica previste dal progetto;

c) le motivazioni sottese alla scelta delle localizzazioni proposte;

d) l'indicazione dei costi complessivi suddivisi per la parte di investimento e per le parti di gestione e manutenzione successive;

e) l'indicazione del soggetto che provvederà della gestione e manutenzione delle infrastrutture di ricarica;

f) le modalità e le attività di informazione e comunicazione previste;

2) progetto tecnico: per ogni infrastruttura di ricarica deve essere presentato un progetto tecnico, comprensivo di:

a) inquadramento territoriale ed estratti dei principali strumenti urbanistici vigenti;

b) documentazione fotografica *ante operam*;

c) particolari costruttivi/installativi;

d) *ante* e *post operam*;

e) segnaletica orizzontale e verticale;

f) cronoprogramma inclusivo di indicazione dei tempi di fine lavori, operatività dell'infrastruttura di ricarica sia in termini tecnici (funzionalità) che di regolamentazione dell'area che ospita l'infrastruttura e lo/gli stalli di sosta riservati alla ricarica così come previsto dall'art. 17, comma 1 del decreto legislativo n. 257 del 16 dicembre 2016;

3) relazione sulle caratteristiche tecniche dell'infrastruttura di ricarica: la relazione sulle caratteristiche tecniche dell'infrastruttura di ricarica deve contenere almeno le dimensioni, i colori, l'interfaccia con l'utente, gli standard delle prese di cui allegato del decreto legislativo n. 257 del 16 dicembre 2016, le modalità di accesso e pagamento, eventuale upgradabilità del software del sistema di gestione, smaltimento delle apparecchiature a fine vita.

I punti di ricarica realizzati in aree pubbliche o private aperte ad uso pubblico devono assicurare l'interoperabilità tra i sistemi di ricarica;

4) copia della richiesta di connessione alla rete di distribuzione elettrica o di modifica della connessione esistente, ai sensi della regolazione dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (in particolare, allegato A alla deliberazione 646/2015/R/eel e allegato C alla deliberazione 654/2015/R/eel).

17A08289

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

PROVVEDIMENTO 24 novembre 2017.

Modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Prosciutto di Norcia» registrata in qualità di indicazione geografica protetta in forza al regolamento (CE) n. 1065/1997 della Commissione del 12 giugno 1997.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (CE) n. 1065/1997 della Commissione del 12 giugno 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee L. 156 del 13 giugno 1997, con il quale è stata iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette l'Indicazione geografica protetta «Prosciutto di Norcia»;

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 664/2014 della Commissione del 18 dicembre 2013 che integra il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio con riguardo alla definizione dei simboli dell'Unione per le denominazioni di origine protette, le indicazioni geografiche protette e le specialità tradizionali garantite e con riguardo ad alcune norme sulla provenienza, ad alcune norme procedurali e ad alcune norme transitorie supplementari;

Visto l'art. 6, par. 3 del regolamento (UE) n. 664/2014 che prevede la modifica temporanea del disciplinare di produzione di un prodotto DOP o IGP a seguito dell'imposizione da parte delle autorità pubbliche di misure sanitarie e fitosanitarie obbligatorie o motivato da calamità naturali o da condizioni metereologiche sfavorevoli ufficialmente riconosciute dalle autorità competenti;

Vista la nota n. 0227617 del 3 novembre 2016, con la quale la Regione Umbria, a seguito degli eventi sismici del 30 ottobre 2016 ha chiesto l'avvio dell'*iter* amministrativo di modifica temporanea del disciplinare di produzione ai sensi del citato art. 6, par. 3 del regolamento (CE) n. 664/2014, in particolare per consentire le operazioni di elaborazione e stagionatura del «Prosciutto di Norcia» IGP anche al di fuori della zona di produzione individuata dal disciplinare della IGP in considerazione dei danni subiti dagli stabilimenti di elaborazione e stagionatura;

Visto il provvedimento del 7 novembre 2016, recante la modifica temporanea del disciplinare della Indicazione geografica protetta «Prosciutto di Norcia» ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 277 del 26 novembre 2016;
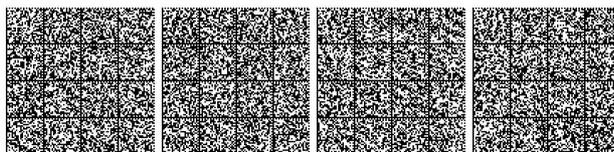
Vista la nota n. 0242592 del 16 novembre 2017, con la quale la Regione Umbria ha evidenziato che permane la necessità di consentire lo svolgimento delle operazioni di elaborazione e stagionatura del «Prosciutto di Norcia» IGP al di fuori della zona di produzione delimitata dal disciplinare;

Ritenuto necessario provvedere alla proroga di ulteriori dodici mesi della modifica temporanea del disciplinare di produzione del «Prosciutto di Norcia» IGP ai sensi del citato art. 6, par. 3 del regolamento (CE) n. 664/2014;

Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana la modifica temporanea apportata al disciplinare di produzione della IGP «Prosciutto di Norcia» attualmente vigente, affinché le disposizioni contenute nel predetto documento siano accessibili per informazione *erga omnes* sul territorio nazionale;

Provvede:

Alla pubblicazione della modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Prosciutto di Norcia» registrata in qualità di Indicazione geografica protetta in forza del regolamento (CE) n. 1065/1997 della Commissione del 12 giugno 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee L. 156 del 13 giugno 1997.

La presente modifica del disciplinare di produzione della IGP «Prosciutto di Norcia» è temporanea e la sua efficacia è limitata a dodici mesi a decorrere dal 7 novembre 2017.

Roma, 24 novembre 2017

Il direttore generale: ABATE

ALLEGATO

Modifica temporanea del disciplinare di produzione della Indicazione geografica protetta «Prosciutto di Norcia» ai sensi dell'art. 6, paragrafo 3 del regolamento (UE) n. 664/2013.

L'art. 2 del disciplinare di produzione della Indicazione geografica protetta «Prosciutto di Norcia», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 116 del 19 maggio 2016 è integrato con i paragrafi 2 e 3 come di seguito:

Art. 2. (*Zona di produzione*)

2. I soggetti inseriti nel sistema di controllo della IGP «Prosciutto di Norcia» che effettuano l'elaborazione e la stagionatura del prodotto in stabilimenti colpiti dagli eventi sismici del 30 ottobre 2016, previo sopralluogo e autorizzazione del competente organismo di controllo della verifica del rispetto del disciplinare della IGP «Prosciutto di Norcia», possono effettuare l'elaborazione e la stagionatura anche al di fuori della zona di produzione delimitata nel disciplinare di produzione della denominazione a condizione che:

siano garantite l'identificazione e la tracciabilità delle cosce;

sia garantito il rispetto dei requisiti previsti dal presente disciplinare di produzione.

3. La presente modifica del disciplinare di produzione della IGP «Prosciutto di Norcia» è temporanea e la sua efficacia è limitata a dodici mesi a decorrere dal 7 novembre 2017.

17A08295

DECRETO 27 novembre 2017.

Modifiche del registro nazionale delle varietà delle piante da frutto: elenco nuove accessioni idonee per il Servizio nazionale di certificazione volontaria.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Visto il decreto ministeriale 24 luglio 2003, relativo all'organizzazione del Servizio nazionale di certificazione volontaria del materiale di propagazione vegetale delle piante da frutto, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 240 del 15 ottobre 2003;

Visto il decreto ministeriale 4 maggio 2006, recante «Disposizioni generali per la produzione di materiale di moltiplicazione delle specie arbustive ed arboree da frutto, nonché delle specie erbacee a moltiplicazione agamica» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 168 del 21 luglio 2006;

Visti i decreti ministeriali 20 novembre 2006, relativi alle Norme tecniche per la produzione di materiali di moltiplicazione certificati di Agrumi, della Fragola, delle Pomoidee e delle Prunoidee, nonché dei relativi portinnesti, pubblicati nel supplemento ordinario n. 142 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 141 del 20 giugno 2007;

Visto il decreto legislativo 25 giugno 2010, n. 124, recante attuazione della direttiva n. 2008/90 relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti (refusione), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 180 del 4 agosto 2010 ed in particolare gli articoli 3, 6 e 7;

Visto il decreto ministeriale 4 marzo 2016 relativo all'attuazione del registro nazionale delle varietà di piante da frutto, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 85 del 12 aprile 2016, ed in particolare gli articoli 3 e 4;

Visto il decreto ministeriale 25 maggio 2016 del direttore generale per lo sviluppo rurale, con il quale sono state iscritte ufficialmente al registro nazionale le varietà ed i portinnesti già riconosciuti nell'ambito del Servizio nazionale di certificazione volontaria, e le varietà ed i portinnesti oggetto di privativa vegetale, pubblicato in forma di sunto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 243 del 21 giugno 2016;

Visto il decreto ministeriale 12 dicembre 2016, recante aggiornamento del registro nazionale delle varietà delle piante da frutto, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 297 del 21 dicembre 2016;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio del 2013, n. 105, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 2, comma 10-*ter* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto ministeriale 13 febbraio 2014, n. 1622, recante «Individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Mipaaf, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 105 del 27 febbraio 2013»;

Viste le istanze presentate dai costitutori, dai vivaisti singoli e dalle loro associazioni relativamente alle richieste di idoneità alla certificazione di alcune varietà già iscritte al registro nazionale delle varietà di piante da frutto;

Acquisito il parere di esperti per quanto riguarda gli aspetti fitosanitari del materiale di moltiplicazione candidato al Servizio nazionale di certificazione volontaria;

Ritenuto quindi necessario rettificare il registro nazionale delle varietà delle piante da frutto al fine di individuare le fonti primarie da cui iniziare il processo di propagazione e garantire la tracciabilità dei materiali certificati;

Decreta:

Articolo unico

1. Per le varietà, già iscritte al registro, vengono riconosciute idonee alla certificazione volontaria le seguenti accessioni, individuate dal codice identificativo ai fini della tracciabilità:

Specie	Varietà	Codice Accessione
Fragaria x ananassa Duch. Ex Rozier	BRILLA	FAN0105
Fragaria x ananassa Duch. Ex Rozier	CABRILLO	FAN0106
Malus domestica Borkh.	CIVNIRED S	MDO0319
Malus domestica Borkh.	GAIA	MDO0320
Malus domestica Borkh.	MAJESTY	MDO0321
Malus domestica Borkh.	SINFONIA	MDO0322
Malus floribunda Siebold ex Van Houtte	VIOLA	MFL0001

2. Il registro nazionale delle varietà di piante da frutto è di conseguenza modificato, nelle parti interessate, secondo l'allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante.

3. Il registro di cui al comma precedente è consultabile per esteso sul sito web del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali nella sezione indicata di seguito: politiche nazionali / difesa delle piante / materiale moltiplicazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ed entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione.

Roma, 27 novembre 2017

Il direttore generale: GATTO
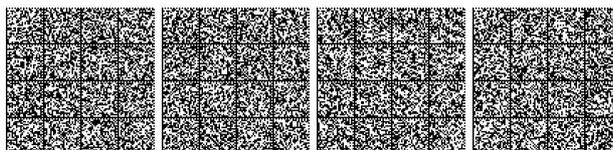
ALLEGATO 1

SPECIE	DENOMINAZIONE VARIETA'	MARCHIO	SINONIMI	COSTITUTORE O RICHIEDENTE (- R) [vedi All 3 tab 3]	DU, DUR O CR	DATA REGISTRAZIONE	SCADENZA REGISTRAZIONE	CODICE AUTORIZZAZIONE CPVO	N° PRIVATIVA IT O N° PRIVATIVA UE	DATA PRIVATIVA	CLONE	ACCESSIONE	CCP (All 3 tab 2)	NOTE	TIPO POLPA
Fragaria x *ananassa* Duch. Ex Rozier	BRILLA			139	CR			20133137				FAN0105	5		
Fragaria x *ananassa* Duch. Ex Rozier	CABRILLO			114	CR			20152936				FAN0106	2		
Malus domestica Borkh.	CIVNIRED S	RUBENS®		71 - R	DU			20090687	41119 EU	14/04/09	TCICAV	MDO0319	2		
Malus domestica Borkh.	GAIA		(SEL. B8A3-384)	71 - R	DU			20111879	41125 EU	08/06/15	CICAV	MDO0320	2		
Malus domestica Borkh.	MAJESTY		(SEL. YX4)	71 - R	DU			20120807	45351 EU	06/02/2017	CICAV	MDO0321	2		
Malus domestica Borkh.	SINFONIA		SEL. YX2	71 - R	DU			20122804	45352 EU	06/02/2017	CICAV	MDO0322	2		
Malus floribunda Siebold ex Van Houtte	VIOLA			68 - R	DUR							MFL0001	2		

ALLEGATO 2

CENTRI DI CONSERVAZIONE PER LA PREMOLTIPLICAZIONE (CCP)			
N°	**Regione**	**Denominazione**	**Indirizzo**
2	Emilia Romagna	CAV - Centro attività Vivaistiche Soc. Coop. Agricola	Via Tebano 45, 48018 Faenza (RA)
5	Emilia Romagna	CREA-FRF Unità di Ricerca per la Frutticoltura	Via la canapona 1 bis, Magliano 47121 Forlì (FC)

ALLEGATO 3

N. IDENTIFICATIVO COSTITUTORE O RICHIEDENTE	COSTITUTORE O RICHIEDENTE
68	C.I.V. CONSORZIO ITALIANO VIVAISTI SOCIETÀ CONSORTILE A R.L.
71	CAV
114	DOUGLAS V. SHAW, KIRK D. LARSON
139	G. BARUZZI, W. FAEDI, P. LUCCHI, P. SBRIGHI

ALLEGATO 4

LEGENDA	
DU	Descrizione ufficiale
DUR	Descrizione ufficialmente riconosciuta
CR	In corso di registrazione
DATA PRIVATIVA	Privativa UE = rilascio privativa Privativa IT = rilascio privativa
PPG	pesca a polpa gialla
PPB	pesca a polpa bianca
PPR	pesca a polpa rossa
NPG	nettarina a polpa gialla
NPB	nettarina a polpa bianca
NPR	nettarina a polpa ROSSA
PCB	Percoca a polpa bianca
PCG	Percoca a polpa gialla

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

17A08294

PROVVEDIMENTO 28 novembre 2017.

Modifica minore del disciplinare di produzione della denominazione «Cipolla Bianca di Margherita» registrata in qualità di indicazione geografica protetta in forza al regolamento (UE) n. 1865 del 7 ottobre 2015.

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Vista la direttiva direttoriale 2017 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica del 20 marzo 2017, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il regolamento (UE) n. 1865/2015 della Commissione del 7 ottobre 2015 con il quale è stata iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette, la Indicazione geografica protetta «Cipolla Bianca di Margherita»;

Considerato che, è stata richiesta ai sensi dell'art. 53, paragrafo 2, secondo comma del Regolamento (UE) n. 1151/2012 una modifica minore del disciplinare di produzione della Indicazione geografica protetta di cui sopra;

Considerato che, la Commissione europea ha approvato la presente modifica minore ai sensi dell'art. 6, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento delegato (UE) n. 664/2014;

Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il disciplinare di produzione attualmente vigente, a seguito dell'approvazione della modifica richiesta della I.G.P. «Cipolla Bianca di Margherita», affinché le disposizioni contenute nel predetto documento siano accessibili per informazione erga omnes sul territorio nazionale:

Provvede:

Alla pubblicazione dell'allegato disciplinare di produzione della Indicazione geografica protetta «Cipolla Bianca di Margherita», nella stesura risultante a seguito dell'approvazione della domanda di modifica minore pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea - Serie C 401 del 25 novembre 2017.

I produttori che intendono porre in commercio la Indicazione geografica protetta «Cipolla Bianca di Margherita», sono tenuti al rispetto dell'allegato disciplinare di produzione e di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia.

Roma, 28 novembre 2017

Il dirigente: POLIZZI

ALLEGATO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA «CIPOLLA BIANCA DI MARGHERITA».

Art. 1.

Denominazione

L'Indicazione geografica protetta (I.G.P) «Cipolla Bianca di Margherita» è riservata alla cipolla che risponde ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare.

Art. 2.

Caratteristiche del prodotto

La denominazione «Cipolla bianca di Margherita» designa la popolazione locale di bulbi della specie Allium cepa L. prodotta nella zona delimitata dal successivo art. 3 del presente disciplinare. È un prodotto fresco, caratterizzato da bulbi bianchi, teneri e con un elevato contenuto in zuccheri. In base al periodo di produzione, si differenziano quattro ecotipi locali: «Marzaiola» o «Aprilatica», «Maggiaiola», «Giugniese», «Lugliatica».

In particolare, le caratteristiche delle diverse selezioni sono le seguenti:

«Marzaiola» o «Aprilatica»: tipologia precoce (epoca di raccolta a partire da metà marzo) con forma schiacciata ai poli;

«Maggiaiola»: rispetto alla precedente è meno precoce e la forma è meno schiacciata (epoca di raccolta maggio);

«Giugniese», «Lugliatica»: sono più tardive (epoca di raccolta giugno-metà luglio), hanno forma più isodiametrica.

Al momento della raccolta il prodotto deve presentare il seguente requisito misurabile:

solidi solubili: 6,4 - 9,2 °Brix;

sostanza secca: 6,2 - 8,9 g contenuto per $100g^{-1}$ di peso fresco;

calibro: da un minimo di mm 20 ad un massimo di mm 100;

proprietà fisiche: colore bianco;

sapore: dolce e succulento. Il contenuto totale in zuccheri riducenti deve essere maggiore di 3.8 g 100g-1 di peso fresco;

consistenza: tenera e croccante.

È ammessa la commercializzazione sia del prodotto spazzolato sia di quello non spazzolato. Nel prodotto non spazzolato è ammessa la presenza di sabbia.

Art. 3.

Zona di produzione

La zona di produzione della «Cipolla bianca di Margherita» è ubicata lungo la fascia costiera adriatica che si estende dalla foce del fiume Ofanto alla foce del torrente Candelaro e comprende partendo da Sud:

territorio del Comune di Margherita di Savoia: l'area interessata è la fascia costiera che parte dalla foce del fiume Ofanto ed è delimitata dal mare Adriatico, dalla sp 141 (ex ss 159 delle saline) fino al centro abitato; dopo quest'ultimo l'area è delimitata dalle Saline e dal confine amministrativo con il Comune di Zapponeta rappresentato da un termine lapideo;

territorio del Comune di Zapponeta: l'area interessata è la fascia costiera che parte dal confine amministrativo con il Comune di Margherita di Savoia ed è delimitata dal mare Adriatico, dalle saline, dalla zona umida «San Floriano», dal confine amministrativo con il Comune di Cerignola, dalla sp 77 (ex ss 545) fino all'innesto con la sp 141 (ex ss 159 delle saline), dal confine amministrativo con il Comune di Manfredonia;

territorio del Comune di Manfredonia: l'area interessata è la fascia costiera che parte dal confine amministrativo con il Comune di Zapponeta ed è delimitata dal mare Adriatico, dalla zona umida «Terra Apuliae», dal tratto della sp 73 (Beccarini), dal tratto della sp 141 (ex ss 159 delle Saline) limitatamente alla parte confinante con la zona umida «Lago Salso», dalla foce del Torrente Candelaro.

Art. 4.

Prova dell'origine

Ogni fase del processo produttivo deve essere monitorata documentando per ognuna gli input e gli output. In questo modo, e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dalla stratura di controllo, delle particelle catastali sulle quali avviene la coltivazione, dei produttori e dei condizionatori, nonché attraverso la denuncia tempestiva alla struttura di controllo dei quantitativi prodotti, è garantita la tracciabilità del prodotto. Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, saranno assoggettate al controllo da parte della struttura di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

Art. 5.

Metodo di ottenimento

La coltivazione è basata su ecotipi locali autoriprodotti, selezionati da diverse generazioni di agricoltori della zona. Gli ecotipi hanno una spiccata adattabilità al particolare ambiente pedoclimatico quale ad esempio quella di sviluppare un apparato radicale idoneo ad approfondirsi in terreno sabbioso.

La tecnica colturale utilizzata prevede i seguenti interventi tecnico-colturali:

A - Impianto della coltura: semina nei semenzai nel periodo fine agosto-settembre e trapianto delle piantine nel periodo compreso tra novembre e febbraio;

B - Irrigazione: l'apporto irriguo, commisurato all'andamento stagionale delle piogge e alla domanda evapotraspirativa, deve essere protratta fino a quando le piante iniziano a manifestare il collasso del «collo»;

C - Controllo delle infestanti e difesa fitosanitaria: Sono ammessi tutti i principi attivi autorizzati nell'agricoltura integrata purché consentiti dalle normative vigenti;

D - Raccolta: la maturazione generalmente non è contemporanea per cui la raccolta può iniziare quando almeno il 50% delle piante presenta le foglie incurvate. La raccolta viene effettuata a mano;

E - Produzione del seme: il seme utilizzato per i nuovi impianti deve essere prodotto localmente e si deve ottenere mediante il piantamento dei bulbi selezionati durante la raccolta. Per la tecnica colturale e la difesa fitosanitaria rimane valido quanto riportato per la produzione dei bulbi;

F - Fasi successive alla raccolta: Il confezionamento deve essere effettuato subito dopo la raccolta nella zona individuata dall'art. 3 e non è ammesso riconfezionare il prodotto al di fuori della zona geografica onde evitare che il trasporto e le eccessive manipolazioni del prodotto sfuso possano causare danni meccanici, quali ammaccature e lesioni. Ammaccature e lesioni favoriscono lo sviluppo di muffe e la perdita di consistenza del bulbo e sono responsabili del decadimento qualitativo della «Cipolla bianca di Margherita».

Il prodotto può essere confezionato, in rete, in vaschette, in cassette contenenti una quantità di prodotto variabile, oltre che in «trecce» con numero minimo di bulbi pari a 3.

Art. 6.

Legame con l'ambiente

Nella zona di produzione della «Cipolla bianca di Margherita» indicata all'art. 3 del disciplinare si è sviluppata sin dagli inizi del secolo XIX questa tecnica colturale caratterizzata dalla capacità di ottenere, su un terreno sabbioso, il seme (dal piantamento di bulbi selezionati), di creare semenzai e di trapiantare le piantine da essi ottenuti, di ripararle dall'erosione del vento con la paglia e di raccoglierle a mano per non danneggiare la cipolla.

Tale elevata specializzazione si è tramandata nel tempo e sussiste intatta ai giorni nostri, permettendo di esaltare le caratteristiche qualitative della «Cipolla bianca di Margherita» ed in particolare il colore bianco «cristallino», la tenerezza, la croccantezza, la dolcezza, la bellezza della forma, caratteristiche uniche e riconosciute.

La zona di produzione della «Cipolla Bianca di Margherita» è caratterizzata:

da condizioni climatiche particolarmente miti durante il periodo invernale - primaverile;

da terreno sabbioso con presenza di una falda molto superficiale che consente di creare uno stress idrico controllato nella pianta in grado di favorire una crescita piuttosto contenuta della pianta e un basso contenuto di sostanza secca, da cui derivano la croccantezza e la succulenza;

da terreno sabbioso che, riscaldandosi velocemente in primavera, favorisce la precocità della coltura. Il terreno sciolto, inoltre, non oppone alcuna resistenza allo sviluppo dei bulbi e di conseguenza il prodotto si presenta morfologicamente perfetto nelle diverse espressioni ecotipiche, senza presentare difetti di forma. La crescita della parte edule del prodotto, avviene, infine, in uno strato di terreno asciutto essendo i terreni sabbiosi «autopacciamanti», condizione favorevole alla sanità del prodotto. Il terreno sabbioso inoltre non oppone alcuna resistenza all'accrescimento e permette una scarsa percentuale di bulbi con collo inverdito, in quanto la tecnica colturale praticata prevede il trapiano manuale ad una profondità tale da favorire il completo imbianchimento del prodotto;

dalla leggerezza del terreno, che favorisce il completo imbianchimento del prodotto che non presenta difetti di colorazione.

Tracce di commercializzazione della «Cipolla bianca di Margherita» risalgono agli inizi dell'ottocento ma è a partire dalla metà del secolo scorso che è diventata una presenza importante nei mercati ortofrutticoli italiani, principalmente nel periodo che va da aprile a luglio.

Art. 7.

Controlli

Il controllo sulla conformità del prodotto al disciplinare è svolto dell'Organismo di controllo CSQA Certificazioni S.r.l., con sede in via San Gaetano n. 74 36016 Thiene (VI), telefono 0445/313011, fax: 0445/313070 e-mail: csqa@csqa.it

Art. 8.

Etichettatura

All'atto dell'immissione al consumo il contenuto di ogni imballaggio deve essere omogeneo e comprendere cipolle dello stesso ecotipo e dello stesso standard qualitativo.

I contenitori devono presentare la dicitura «Cipolla bianca di Margherita» I.G.P. accompagnata dal logo della denominazione e dal simbolo I.G.P. dell'Unione. Sui contenitori devono essere riportati il nome, la ragione sociale, l'indirizzo del produttore e del confezionatore e ogni altra informazione prevista dalla normativa vigente in materia di etichettatura. È vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista dal disciplinare di produzione.

È tuttavia consentito l'uso di nomi, ragioni sociali, marchi privati purché non traggano in inganno il consumatore.

Si riporta la descrizione del logo: «La sagoma ovale del logo richiama il carattere curvilineo delle forme naturali del prodotto in oggetto. All'interno di una cornice verde (C71 M15 Y93 K44) è disegnato il paesaggio stilizzato del luogo di coltivazione (sabbia, mare e sole), in posizione centrale, l'immagine della cipolla. I colori utilizzati, cielo ciano sfumato, sabbia (C00 M20 Y60 K20) mare sfumato da ciano (C100 M00 Y00 K00) a blu (C100 M80 Y00 K40), Sulla cornice verde riporta la scritta «Cipolla bianca di Margherita» I.G.P. con carattere Arial grassetto di colore bianco e la silhouette della regione Puglia e un puntino rosso sulla zona di produzione.

17A08297
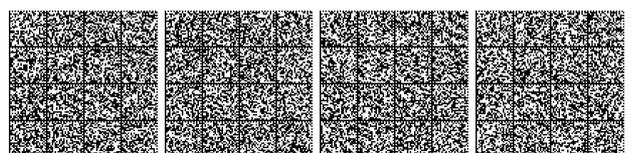
DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 27 novembre 2017.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Pserocina», ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 1948/2017).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003 n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004 n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326", così come modificato dal decreto 29 marzo 2012 n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e s.m.i.;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 17 novembre 2016, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 18 novembre 2016, al n. 1347, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Mario Melazzini;

Visto il decreto del Ministro della salute del 31 gennaio 2017, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 6 febbraio 2017, al n. 141, con cui il prof. Mario Melazzini è stato confermato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 2, comma 160, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007 recante «interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto l'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i.;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001 n. 3;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il Governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e s.m.i.;

Vista la determinazione con la quale la società Infectopharm Arzneimittel Und Consilium GMBH ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale Pserocina;

Vista la domanda con la quale la società Infectopharm Arzneimittel Und Consilium GMBH ha chiesto la riclassificazione ai fini della rimborsabilità delle confezioni con A.I.C. n. 044082016, 044082028;

Visto il parere della commissione tecnico-scientifica nella seduta del 9 ottobre 2017;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale PSEROCINA nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

confezioni:

«20 mg/g unguento» 1 tubo in al da 5 g - A.I.C. n. 044082016;

Classe di rimborsabilità «C»;

«20 mg/g unguento» 1 tubo in al da 15 g - A.I.C. n. 044082028;

Classe di rimborsabilità «C».

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Pserocina è la seguente: medicinali soggetti a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 27 novembre 2017

Il direttore generale: MELAZZINI

17A08290

DETERMINA 27 novembre 2017.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Colistimetato Accord», ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 1949/2017).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003 n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004 n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012 n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e s.m.i.;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 17 novembre 2016, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 18 novembre

2016, al n. 1347, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Mario Melazzini;

Visto il decreto del Ministro della salute del 31 gennaio 2017, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 6 febbraio 2017, al n. 141, con cui il prof. Mario Melazzini è stato confermato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 2, comma 160, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007 recante «interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto l'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i.;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001 n. 3;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il Governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e s.m.i.;

Vista la determinazione con la quale la società Accord Healthcare Limited ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale Colistimetato Accord;

Vista la domanda con la quale la società Accord Healthcare Limited ha chiesto la riclassificazione ai fini della rimborsabilità delle confezioni con A.I.C. n. 045312016, 045312028;

Visto il parere della Commissione tecnico-scientifica nella seduta del 9 ottobre 2017;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale COLISTIMETATO ACCORD nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

confezioni:

«1.000.000 U.I. polvere per soluzione iniettabile e per infusione» 10 flaconcini in vetro - A.I.C. n. 045312016;

classe di rimborsabilità «C»;

«2.000.000 U.I. polvere per soluzione iniettabile e per infusione» 10 flaconcini in vetro - A.I.C. n. 045312028;

classe di rimborsabilità «C».

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Colistimetato Accord è la seguente: medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti: internista, infettivologo, pneumologo, pediatra (RNRL).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 27 novembre 2017

Il direttore generale: MELAZZINI

17A08291
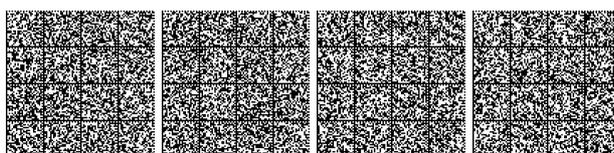
DETERMINA 27 novembre 2017.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Cilostazolo Mylan Pharma», ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 1950/2017).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003 n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004 n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012 n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e s.m.i.;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 17 novembre 2016, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 18 novembre 2016, al n. 1347, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Mario Melazzini;

Visto il decreto del Ministro della salute del 31 gennaio 2017, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 06 febbraio 2017, al n. 141, con cui il prof. Mario Melazzini è stato confermato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 2, comma 160, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007 recante «interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto l'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i.;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001 n. 3;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il Governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e s.m.i.;

Vista la determinazione con la quale la società Mylan S.p.a. ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale Cilostazolo Mylan Pharma;

Vista la domanda con la quale la società Mylan S.p.a. ha chiesto la riclassificazione ai fini della rimborsabilità delle confezioni con A.I.C. n. 043577016;

Visto il parere della Commissione tecnico-scientifica nella seduta del 9 ottobre 2017;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale CILOSTAZOLO MYLAN PHARMA nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

confezione:

«100 mg compresse» 28 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 043577016;

classe di rimborsabilità «C».

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Cilostazolo Mylan Pharma è la seguente: medicinali soggetti a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 27 novembre 2017

Il direttore generale: MELAZZINI

17A08292

DETERMINA 27 novembre 2017.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Aciclovir Mylan Generics», ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 1947/2017).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003 n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004 n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012 n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e s.m.i.;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 17 novembre 2016, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 18 novembre

2016, al n. 1347, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Mario Melazzini;

Visto il decreto del Ministro della salute del 31 gennaio 2017, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 6 febbraio 2017, al n. 141, con cui il prof. Mario Melazzini è stato confermato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 2, comma 160, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007 recante «interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto l'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i.;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001 n. 3;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il Governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e s.m.i.;

Vista la determinazione con la quale la società Mylan S.p.a. ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Aciclovir Mylan Generics»;

Vista la domanda con la quale la società Mylan S.p.a. ha chiesto la riclassificazione ai fini della rimborsabilità delle confezioni con A.I.C. n. 034738068;

Visto il parere della commissione tecnico scientifica nella seduta del 9 ottobre 2017;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale ACICLOVIR MYLAN GENERICS nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezione: «5% crema» tubo 10 g - A.I.C. n. 034738068;

Classe di rimborsabilità: «C».

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Aciclovir Mylan Generics» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 27 novembre 2017

Il direttore generale: MELAZZINI

17A08293
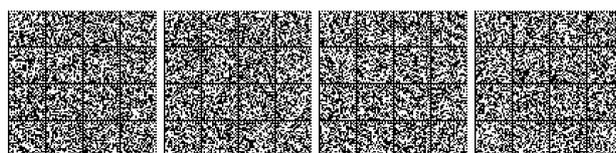
ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Midazolam Hameln»

Estratto determina AAM/PPA/999 del 16 ottobre 2017

Trasferimento di titolarità: codice pratica MC1/2017/539

La titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora intestata alla società Hameln Pharmaceuticals GMBH (codice fiscale DE811165138) con sede legale e domicilio fiscale in Langes Feld 13 - 31789 – Hameln (Germania) (SIS 2198);

Medicinale MIDAZOLAM HAMELN.

Confezione e A.I.C. n.

035325012 - «5 mg/ml soluzione iniettabile/per infusione o soluzione rettale» 5 fiale da 1 ml;

035325024 - «5 mg/ml soluzione iniettabile/per infusione o soluzione rettale» 10 fiale da 1 ml;

035325036 - «5 mg/ml soluzione iniettabile/per infusione o soluzione rettale» 25 fiale da 1 ml;

035325048 - «5 mg/ml soluzione iniettabile/per infusione o soluzione rettale» 50 fiale da 1 ml;

035325051 - «5 mg/ml soluzione iniettabile/per infusione o soluzione rettale» 100 fiale da 1 ml;

035325063 - «5 mg/ml soluzione iniettabile/per infusione o soluzione rettale» 5 fiale da 2 ml;

035325075 - «5 mg/ml soluzione iniettabile/per infusione o soluzione rettale» 10 fiale da 2 ml;

035325087 - «5 mg/ml soluzione iniettabile/per infusione o soluzione rettale» 25 fiale da 2 ml;

035325099 - «5 mg/ml soluzione iniettabile/per infusione o soluzione rettale» 50 fiale da 2 ml;

035325101 - «5 mg/ml soluzione iniettabile/per infusione o soluzione rettale» 100 fiale da 2 ml;

035325113 - «5 mg/ml soluzione iniettabile/per infusione o soluzione rettale» 5 fiale da 3 ml;

035325125 - «5 mg/ml soluzione iniettabile/per infusione o soluzione rettale» 10 fiale da 3 ml;

035325137 - «5 mg/ml soluzione iniettabile/per infusione o soluzione rettale» 25 fiale da 3 ml;

035325149 - «5 mg/ml soluzione iniettabile/per infusione o soluzione rettale» 50 fiale da 3 ml;

035325152 - «5 mg/ml soluzione iniettabile/per infusione o soluzione rettale» 100 fiale da 3 ml;

035325164 - «5 mg/ml soluzione iniettabile/per infusione o soluzione rettale» 5 fiale da 5 ml;

035325176 - «5 mg/ml soluzione iniettabile/per infusione o soluzione rettale» 10 fiale da 5 ml;

035325188 - «5 mg/ml soluzione iniettabile/per infusione o soluzione rettale» 25 fiale da 5 ml;

035325190 - «5 mg/ml soluzione iniettabile/per infusione o soluzione rettale» 50 fiale da 5 ml;

035325202 - «5 mg/ml soluzione iniettabile/per infusione o soluzione rettale» 100 fiale da 5 ml;

035325214 - «5 mg/ml soluzione iniettabile/per infusione o soluzione rettale» 5 fiale da 10 ml;

035325226 - «5 mg/ml soluzione iniettabile/per infusione o soluzione rettale» 10 fiale da 10 ml;

035325238 - «5 mg/ml soluzione iniettabile/per infusione o soluzione rettale» 25 fiale da 10 ml;

035325240 - «5 mg/ml soluzione iniettabile/per infusione o soluzione rettale» 50 fiale da 10 ml;

035325253 - «5 mg/ml soluzione iniettabile/per infusione o soluzione rettale» 100 fiale da 10 ml;

035325265 - «5 mg/ml soluzione iniettabile/per infusione o soluzione rettale» 5 fiale da 18 ml;

035325277 - «5 mg/ml soluzione iniettabile/per infusione o soluzione rettale» 10 fiale da 18 ml;

035325289 - «5 mg/ml soluzione iniettabile/per infusione o soluzione rettale» 25 fiale da 18 ml;

035325291 - «5 mg/ml soluzione iniettabile/per infusione o soluzione rettale» 50 fiale da 18 ml;

035325303 - «5 mg/ml soluzione iniettabile/per infusione o soluzione rettale» 100 fiale da 18 ml;

È ora trasferita alla società: Nuovo Titolare A.I.C.: Hameln Pharma Plus GMBH (SIS 2838) - Langes Feld 13 - 31789 - Hameln - Germania

Codice fiscale: DE811165146

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto, possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

Decorrenza di efficacia della determinazione dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A08326

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Kytril»

Estratto determina AAM/PPA/1132 del 28 novembre 2017

Trasferimento di titolaritá: codice pratica MC1/2017/595

É autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Roche - S.p.a., viale G.B. Stucchi n. 110 20900 - Monza, Monza Brianza, Codice fiscale n. 00747170157

Medicinale: KYTRIL.

Confezione e A.I.C. n.

028093019 - «3 mg/3 ml soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 fiala 3 ml in vetro;

028093021 - «1 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister PVC/AL;

028093060 - «1 mg/1 ml soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 fiala 1 ml in vetro;

028093072 - «2 mg compresse rivestite con film» 1 compressa in blister PVC/AL;
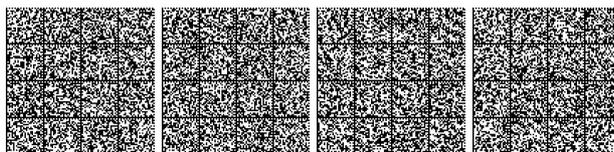
028093084 - «2 mg compresse rivestite con film» 5 compresse in blister PVC/AL;

028093173 - «3 mg/3 ml soluzione iniettabile per uso endovenoso» 5 fiale in vetro;

028093185 - «1 mg/1 ml soluzione iniettabile per uso endovenoso» 5 fiale in vetro;

028093197 - «1 mg compressa rivistita con film» 2 compresse in blister PVC/AL;

028093209 - «2 mg compressa rivistita con film» 10 compresse in blister PVC/AL.

alla società Atnahs Pharma uk Limited (codice SIS 4113)

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto, possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A08327

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali per uso umano «Nexplanon», «Nuvaring» e «Remeron».

Estratto determina AAM/PPA n. 1137 del 28 novembre 2017

Trasferimento di titolarità: Codice pratica MC1/2017/450 - MC1/2017/451 - MC1/2017/452.

È autorizzato il trasferimento di titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei sotto elencati medicinali fino ad ora registrata a nome della società N.V. Organon (Codice SIS 0764)

Medicinale: NEXPLANON.

Confezione e A.I.C. n.

034352017 - 1 impianto da 68 mg per uso sottocutaneo;

034352029 - 5 impianti da 68 mg per uso sottocutaneo.

Medicinale: NUVARING.

Confezione A.I.C. n.

035584010 - 1 sistema a rilascio vaginale in bustina AL/LDPE;

035584022 - 3 sistemi a rilascio vaginale in bustina AL/LDPE;

035584034 «0,120 mg/0,015 mg ogni 24 ore dispositivo vaginale» 1 dispositivo in bustina AL/LDPE/PET + 1 applicatore;

035584046 «0,120 mg/0,015 mg ogni 24 ore dispositivo vaginale» 3 dispositivi in bustina AL/LDPE/PET + 3 applicatori;

Medicinale: REMERON

Confezione A.I.C. n.

029444116 - 6 compresse orodispersibili da 15 mg;

029444128 - 18 compresse orodispersibili da 15 mg;

029444130 - 30 compresse orodispersibili da 15 mg;

029444142 - 48 compresse orodispersibili da 15 mg;

029444155 - 96 compresse orodispersibili da 15 mg;

029444167 - 6 compresse orodispersibili da 30 mg;

029444179 - 18 compresse orodispersibili da 30 mg;

029444181 - 30 compresse orodispersibili da 30 mg;

029444193 - 48 compresse orodispersibili da 30 mg;

029444205 - 96 compresse orodispersibili da 30 mg.

alla società: MSD Italia S.r.l. (Codice SIS 1117)

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali sopraindicati deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto, possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A08328

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Atosiban Pharmidea»

Estratto determina AAM/PPA/ 1138 del 28 novembre 2017

Trasferimento di titolarità: codice pratica MC1/2016/1017.

Cambio nome: codice pratica C1B/2016/3265.

Numero procedura europea: AT/H/566/001-002/IB/003/G.

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Pharmidea Sia (codice SIS 4015).

Medicinale ATOSIBAN PHARMIDEA.

Confezioni:

A.I.C. n. 043675014 - «6,75 mg/0,9 ml soluzione iniettabile» 1 flaconcino in vetro;

A.I.C. n. 043675026 - «37,5 mg/5 ml concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro,

alla società Laboratoire Aguettant (codice SIS 2595) con sede in 1, Rue Alexander Fleming, 69007 Lione, Francia (FR).

Con variazione della denominazione del medicinale in ATOSIBAN AGUETTANT.

Stampati

Il titolare dell'Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto, possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A08329

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Latanoprost Tubilux Pharma».

Estratto determina AAM/PPA/ 1139 del 28 novembre 2017

Trasferimento di titolarità: codice pratica MC1/2017/596.

Cambio nome: codice pratica C1B/2017/2135.

Numero procedura europea: UK/H/2707/001/IB/020G.

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Tubilux Pharma S.p.a. (codice SIS 1300).

Medicinale LATANOPROST TUBILUX PHARMA.

Confezioni:

A.I.C. n. 039972017 - «0,005% collirio, soluzione» 1 flacone contagocce da 2,5 ml;

A.I.C. n. 039972029 - «0,005% collirio, soluzione» 3 flaconi contagocce da 2,5 ml;

A.I.C. n. 039972031 - «0,005% collirio, soluzione» 6 flaconi contagocce da 2,5 ml,

alla società S.I.F.I. S.p.a. (codice SIS 1024) con sede legale in via Ercole Patti n. 36, 95025 Aci Sant'Antonio, Catania (CT) - codice fiscale n. 00122890874.

Con variazione della denominazione del medicinale in IOPIZE.

Stampati

Il titolare dell'Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto, possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A08330

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Approvazione della delibera n. 11 adottata dal Comitato di indirizzo dell'Opera nazionale per l'assistenza agli orfani dei sanitari italiani, in data 17 giugno 2017.

Con decreto interministeriale del 16 novembre 2017 sono state approvate, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 2, lettera *a)*, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle finanze, le modifiche di statuto dell'ONAOSI, di cui al rogito del notaio Margherita Palma (Rep. n. 21.774 - Racc. n. 8.179) deliberate dal comitato di indirizzo, con provvedimento n. 11, indata 17giugno 2017.

17A08331

Approvazione della delibera n. 180/2016 adottata dal Consiglio di amministrazione della Cassa italiana di previdenza ed assistenza dei geometri liberi professionisti, in data 13 dicembre 2016.

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0013242/GEO-L-133 del 14 novembre 2017 è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la delibera n. 180/2016 adottata dal Consiglio di amministrazione della CIPAG in data 13 dicembre 2016, e avente ad oggetto: «Aggiornamento ai sensi della legge n. 335/1995 dei coefficienti di trasformazione di cui all'art. 33, comma 2, del regolamento per l'attuazione delle attività di previdenza ed assistenza a favore degli iscritti e dei loro familiari» da applicarsi per la liquidazione dei trattamenti pensionistici con decorrenza 1° gennaio 2016.

17A08332

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Comunicato relativo alla domanda di registrazione della denominazione «AMÊNDOA COBERTA DE MONCORVO».

Si comunica che è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea - serie C n. 391 del 18 novembre 2017 - a norma dell'art. 50, paragrafo 2, lettera *a)* del Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda di registrazione quale Indicazione geografica protetta della denominazione «Amêndoa Coberta de Moncorvo» presentata dal Portogallo ai sensi dell'art. 49 del regolamento (UE) n. 1151/2012, per il prodotto entrante nella categoria «Altri prodotti dell'Allegato I (specie ecc.)», contenente il documento unico ed il riferimento alla pubblicazione del disciplinare.

Gli operatori interessati, potranno formulare le eventuali osservazioni, ai sensi dell'art. 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica - PQAI IV, via XX Settembre n. 20, Roma - (e-mail: pqai4@politicheagricole.it; pec: saq4@pec.politicheagricole.gov.it), entro tre mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea della citata decisione.

17A08296

ADELE VERDE, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*
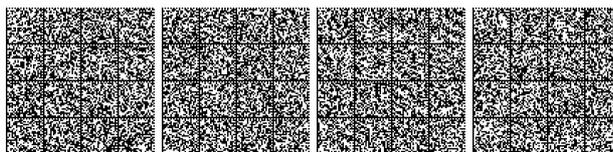
(WI-GU-2017-GU1-290) Roma, 2017 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
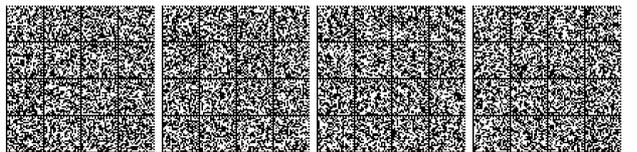
MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.
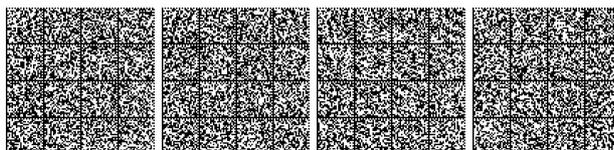
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€	**438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€	**239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€	**68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:			
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€	**168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€	**65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€	**167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€	**819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€	**431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€	**302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€	**166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€	**86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€	**55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo			€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%			€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.